

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore. Testo base C. 1154 Governo, C. 15 d'iniziativa popolare, C. 186 Pisicchio, C. 199 Di Lello, C. 255 Formisano, C. 664 Lombardi, C. 681 Grassi, C. 733 Boccadutri, C. 961 Nardella, C. 1161 Rampelli, C. 1325 Gitti e petizione n. 43 (*Seguito dell'esame e rinvio*) 18

ALLEGATO (*Emendamenti ed articoli aggiuntivi*) 43

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Disposizioni in materia di contrasto dell'omofobia e della transfobia. Emendamenti C. 245-280-1071-A (Parere all'Assemblea) (*Esame e conclusione – Parere*) 34

Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale e al codice di procedura penale in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante. Emendamenti C. 925-A ed abb. (Parere all'Assemblea) (*Esame e conclusione – Parere*) 34

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 34

SEDE REFERENTE:

Abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore. Testo base C. 1154 Governo, C. 15 d'iniziativa popolare, C. 186 Pisicchio, C. 199 Di Lello, C. 255 Formisano, C. 664 Lombardi, C. 681 Grassi, C. 733 Boccadutri, C. 961 Nardella, C. 1161 Rampelli, C. 1325 Gitti e petizione n. 43 (*Seguito dell'esame e rinvio*) 34

SEDE REFERENTE:

Abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore. Testo base C. 1154 Governo, C. 15 d'iniziativa popolare, C. 186 Pisicchio, C. 199 Di Lello, C. 255 Formisano, C. 664 Lombardi, C. 681 Grassi, C. 733 Boccadutri, C. 961 Nardella, C. 1161 Rampelli, C. 1325 Gitti e petizione n. 43 (*Seguito dell'esame e rinvio*) 37

SEDE REFERENTE

Martedì 17 settembre 2013. — Presidenza del presidente Francesco Paolo SISTO. — Interviene il sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento, Sesa Amici.

La seduta comincia alle 10.

Abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore.

Testo base C. 1154 Governo, C. 15 d'iniziativa popolare, C. 186 Pisicchio, C. 199 Di Lello, C. 255 Formisano, C. 664 Lombardi, C. 681 Grassi, C. 733 Boccadutri, C. 961 Nardella, C. 1161 Rampelli, C. 1325 Gitti e petizione n. 43.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 16 settembre 2013.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, riunitosi nella giornata di ieri, ha stabilito di fissare alle ore 20.30 di ieri stesso il termine per la presentazione di emendamenti al disegno di legge C. 1154, convenendo di considerare ripresentati – salvo espresso ritiro – tutti gli emendamenti presentati per l'Aula come risultanti dal fascicolo n. 2 predisposto per la seduta dell'Assemblea del 12 settembre 2013 (*vedi allegato*).

Avverte che il gruppo del Partito democratico ha ritirato le seguenti proposte emendative: Roberta Agostini 3.50, 7.05, 7.07, 7.06, 7.010 e 14.01, Giorgis 9.61 e D'Attorre 14.42. Il gruppo di Sinistra ecologia e libertà ha ritirato l'articolo aggiuntivo Boccadutri 12.01. Il gruppo del Movimento 5 Stelle ha ritirato le proposte emendative Lombardi 1.5 e 7.02, Fraccaro 8.4, Dieni 9.2 e Toninelli 9.23.

Comunica che gli emendamenti 10.100 e 10.101 dei relatori recepiscono due condizioni contenute nel parere espresso all'Assemblea dalla Commissione bilancio.

Avverte che, nel termine delle 20.30 di ieri, sono stati presentati alcuni nuovi emendamenti (*vedi allegato*).

Comunica infine che sono da ritenersi inammissibili per estraneità di materia i seguenti articoli aggiuntivi: Bragantini 5.03, in materia di trattenute sindacali; e Bragantini 5.04, che reca l'obbligo di redazione e di pubblicazione del bilancio di esercizio per i sindacati.

Emanuele FIANO (PD), d'intesa con la relatrice Gelmini, esprime parere contrario su tutti gli emendamenti e articoli aggiuntivi riferiti all'articolo 1.

Il sottosegretario Sesa AMICI esprime parere conforme a quello dei relatori.

La Commissione respinge l'emendamento Gitti 1.4.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, constatata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Di Lello 1.2, avverte che s'intende che vi abbiano rinunciato.

Emanuele COZZOLINO (M5S), intervenendo sul suo emendamento 1.6, dichiara che, ove lo stesso fosse approvato, il suo gruppo potrebbe valutare il provvedimento favorevolmente. L'emendamento infatti corregge i difetti di fondo del disegno di legge del Governo, eliminando la destinazione del 2 per mille dell'IRPEF ai partiti e in questo modo sopprimendo realmente il finanziamento pubblico dei partiti.

La Commissione respinge l'emendamento Cozzolino 1.6.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, constatata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Pastorelli 1.1 e Abrignani 1.50, avverte che s'intende che vi abbiano rinunciato.

Sergio BOCCADUTRI (SEL) illustra il suo articolo aggiuntivo 1.05, sottolineando come lo stesso preveda la corresponsione di rimborsi ai partiti a fronte di spese effettivamente sostenute durante le campagne elettorali, con il sistema del cosiddetto «piè di lista», utilizzato in altri Paesi, soprattutto quelli anglosassoni. Evidenza come, per la salvaguardia della democrazia, sia necessario assicurare a tutti i partiti le risorse occorrenti per partecipare liberamente alla competizione elettorale. Si dice convinto che, se la volontà di eliminare il finanziamento pubblico dei partiti prevarrà, sarà poi necessario intervenire nuovamente su questa materia, quando saranno diventati evidenti i danni arrecati da questa scelta alla vita democratica del Paese.

Emanuele FIANO (PD), premesso di comprendere bene il ragionamento sottostante agli emendamenti presentati dal gruppo di Sinistra ecologia e libertà, os-

serva che gli stessi si muovono tuttavia nella direzione diametralmente opposta a quella perseguita dal disegno di legge del Governo. Questo infatti tende verso un radicale cambiamento nel sistema di finanziamento dei partiti, facendo leva esclusivamente sulla contribuzione diretta da parte dei cittadini, attraverso le erogazioni liberali e la destinazione del 2 per mille dell'imposta sul reddito, ed escludendo invece qualsiasi forma di rimborso per le spese elettorali, anche con il sistema cosiddetto « a piè di lista ».

Gianclaudio BRESSA (PD) ritiene che il deputato Boccadutri abbia espresso una sostanziale verità. Premesso che le leggi in materia di finanziamento dei partiti sono anch'esse figlie del proprio tempo e che la legittimità costituzionale del finanziamento pubblico dei partiti è fuori discussione — al punto che, anzi, una parte della dottrina lo ritiene addirittura costituzionalmente necessario per assicurare le condizioni di parità ai partiti che partecipano alla competizione elettorale e al dibattito pubblico — occorre prendere atto che il Governo ha deciso di seguire una strada diversa, ossia quella di prevedere esclusivamente forme di finanziamento pubblico indiretto, ossia tali da passare attraverso una scelta dei cittadini. Si dice quindi d'accordo con il deputato Boccadutri sul fatto che il tempo sarà giudice, nel senso che mostrerà se il sistema del finanziamento indiretto che oggi il Governo propone sarà in grado di assicurare pienamente la democrazia nel nostro Paese o se sarà necessario — come molti temono — rimettere mano a questa legge. Si tratta in ogni caso di un tentativo che vale la pena di fare: per questo il voto del suo gruppo sull'articolo aggiuntivo Boccadutri 1.050 sarà contrario.

Laura RAVETTO (Pdl) ritiene che le riflessioni del deputato Boccadutri siano giuste, ma si dice anche convinta che i partiti avrebbero dovuto affrontare il tema prima. Oggi il Governo ha scelto di rimettere ai cittadini la decisione circa l'ammontare dei contributi da destinare ai

partiti. Concorda che si tratta di un tema sul quale sarà forse necessario tornare ed esprime l'auspicio che la discussione su questo argomento si mantenga viva. Dichiarata che, al momento, il voto della sua parte politica sull'articolo aggiuntivo in esame non può che essere contrario.

Danilo TONINELLI (M5S) preannuncia il voto contrario del suo gruppo sull'articolo aggiuntivo Boccadutri 1.050, che in sostanza mantiene il finanziamento pubblico dei partiti sotto forma di rimborso per le spese elettorali, affiancandolo al nuovo sistema di finanziamento indiretto, e che in definitiva non produce alcun vantaggio in termini di oneri per la finanza pubblica. Ribadisce che, ad avviso del suo gruppo, dovrebbero ammettersi esclusivamente le erogazioni liberali dei cittadini, stabilendo nel contempo un tetto massimo per le stesse, in modo da favorire una contribuzione privata molto diffusa.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Boccadutri 1.050.

Mariastella GELMINI (Pdl), *relatore*, d'intesa con il relatore Fiano, esprime parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Il sottosegretario Sesa AMICI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Francesco Paolo SISTO (Pdl), constatata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Di Lello 2.3, avverte che s'intende che vi abbiano rinunciato.

Riccardo FRACCARO (M5S), illustrando l'emendamento Nuti 2.4, di cui è cofirmatario e che è identico all'emendamento Bianconi 2.300, osserva che il provvedimento in esame conserva il finanziamento pubblico dei partiti, sotto forma di destinazione ai partiti del 2 per mille dell'imposta sul reddito, in questo modo raggirando la volontà di abolizione di qualunque forma di finanziamento pubblico dei partiti manifestata dal corpo elettorale con il referendum del 1993.

Ritiene pertanto che il richiamo all'osservanza del metodo democratico ai sensi dell'articolo 49 della Costituzione – richiamo contenuto nel comma 2 dell'articolo 2 – sia un pretesto e che non sia questo il modo per assicurare la partecipazione democratica dei cittadini alla vita politica del Paese.

Francesco SANNA (PD) dichiara il voto contrario del suo gruppo sugli identici emendamenti Nuti 2.4 e Bianconi 2.300, sottolineando come l'articolo 2, col suo richiamo al rispetto del metodo democratico ai sensi dell'articolo 49 della Costituzione, contenga una corretta chiave di lettura per un provvedimento che, per la prima volta nella storia della Repubblica e in attuazione di un articolo della Costituzione che è rimasto a lungo lettera morta, introduce regole per la democrazia interna dei partiti e controlli sugli stessi. Ricorda infatti che per molti decenni è esistita tra i partiti una convenzione tesa ad escludere la possibilità di una disciplina di legge ordinaria in materia di partiti: e questo in ragione del fatto che i partiti stessi facevano capo a blocchi ideologici radicalmente divisi e contrapposti. Ciò ha determinato il sacrificio della legittima esigenza dei cittadini di vedere assicurata, oltre alla democrazia nella competizione tra partiti, anche la democrazia interna ai partiti. Occorre pertanto, a suo giudizio, sottolineare l'importanza e la novità del provvedimento in esame, nel quale si prevede che possano accedere ai benefici previsti dalla legge soltanto i partiti i cui statuti soddisfino alcune regole volte a garantire la democrazia interna dei partiti stessi. Ritiene pertanto incomprensibile la proposta di sopprimere il comma 2 dell'articolo 2.

Roberta LOMBARDI (M5S), premesso che il Movimento 5 Stelle non è in conflitto di interessi, dal momento che rifiuta il finanziamento pubblico, evidenzia come l'emendamento Nuti 2.4, di cui è cofirmataria, come altri emendamenti del suo gruppo, intendano tutelare l'iniziativa politica di forze e movimenti politici nuovi.

Ritiene infatti inaccettabile che i movimenti politici che in futuro vorranno partecipare alla vita politica avvalendosi dei benefici della legge debbano vedere limitata la propria autonomia di organizzazione interna. Aggiunge che il provvedimento in esame non garantisce affatto la trasparenza, che è requisito per la democrazia interna dei partiti. Infatti l'articolo 7 sostanzialmente vanifica la legge n. 96 del 2012, che, in parziale accoglimento delle raccomandazioni del GRECO, aveva introdotto alcune forme di controllo sui bilanci dei partiti.

Mariastella GELMINI (PdL), *relatore*, ritiene che il richiamo all'articolo 49 sia giusto, anche se le disposizioni in materia di organizzazione interna dei partiti non devono – a suo avviso – essere caricate di significati salvifici, né si deve cercare di imporre un modello esclusivo e monolitico di partito. Infatti la libertà dei cittadini di partecipare alla vita politica attraverso i partiti, tutelata dall'articolo 49 della Costituzione, deve essere intesa anche come libertà dei cittadini di organizzare la vita dei propri partiti in modo libero. Si dichiara pertanto contraria ad una lettura dell'articolo 49 della Costituzione dalla quale si facesse discendere l'obbligo per i partiti di conformarsi ad un determinato modello di partito, come per esempio il modello del partito tradizionale con forte radicamento sul territorio.

Sergio BOCCADUTRI (SEL) ritiene che sia singolare correlare l'attuazione dell'articolo 49 della Costituzione solo al tema del finanziamento dei partiti: evidenzia, tuttavia, che da qualche parte occorre iniziare e questa può essere una prima occasione. Al contempo, l'attuazione dell'articolo 49 della Costituzione andrebbe a suo avviso estesa – con altri provvedimenti – anche alla formazione delle assise democratiche. Ritiene, in ogni modo, positivo enunciare il principio nel testo della legge.

Richiama, quindi, quanto sancito dal secondo comma dell'articolo 3 della Costituzione evidenziando come l'abolizione totale del finanziamento pubblico diretto

ai partiti abbia un impatto immediato sulla partecipazione politica dei cittadini, i quali in tal modo possono avere un ruolo solo se dispongono di risorse da destinare, tramite i meccanismi previsti dal disegno di legge in esame, ai partiti politici.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO (SCpI) ritiene che il dibattito sulla valenza del comma 2 dell'articolo 2 del disegno di legge in esame – che afferma un principio ovvio essendo chiaramente attuativo dell'articolo 49 della Costituzione – sia espressione del fatto che, in questo caso, si sta discutendo quasi del nulla. Ritiene, infatti, che la parola « anche », contenuta al suddetto comma 2, non modifichi il quadro normativo; a sua volta, l'articolo 49 della Costituzione fa riferimento ai partiti politici e il disegno di legge in esame disciplina i partiti politici.

Fa presente di essere parzialmente concorde con quanto evidenziato dai deputati del Movimento 5 stelle, essendo convinto che la partecipazione politica vada regolata in maniera minima, e comunque in modo minore di quanto fa il disegno di legge del Governo che, tuttavia, migliora certamente il vigente quadro normativo.

Ritiene sia abbastanza assurdo affermare che un partito che non rispetta i principi democratici non ha accesso ai benefici previsti dal disegno di legge mentre può comunque governare il paese.

Sottolinea, inoltre, rispetto a quanto evidenziato da alcuni nel corso del dibattito, come una parte delle misure previste dal disegno di legge in esame sarà comunque applicata anche ai partiti che non ricevono finanziamenti.

Andrea GIORGIS (PD) ricorda come da parte del gruppo del Movimento 5 Stelle sia stato lamentato il rischio di una compressione interna dei partiti: in proposito, ritiene che il testo in esame non incida in alcun modo sulle modalità di organizzazione di un partito politico. Le condizioni poste sono, infatti, quelle minime, che è difficile non condividere.

Ritiene che il provvedimento in esame costituisca un primo passo, come eviden-

ziato dal collega Sanna: sono note a tutte le ragioni per cui in Italia non vi è mai stata una disciplina interna dei partiti politici. Costituisce quindi una grande novità – che andrebbe pienamente valorizzata anche all'esterno e non vissuta come una minaccia – il fatto che oggi sia possibile tradurre in legge il rapporto tra metodo democratico esterno e metodo democratico interno.

Matteo BRAGANTINI (LNA) preannuncia l'intenzione del suo gruppo di presentare, nel prosieguo dell'*iter* parlamentare, un emendamento che aggiunga – in tutto il testo – il riferimento ai « movimenti politici », come è quello cui appartiene, a quello dei « partiti politici ».

Ritiene giusto che le condizioni recate dal disegno di legge in esame siano valide solo per i benefici fiscali e le agevolazioni previste, poiché ritenerle applicabili anche alla possibilità di partecipare alle elezioni può costituire un precedente pericoloso, essendovi il rischio che maggioranze diverse modifichino i requisiti per la partecipazione alla vita politica con difficoltà ed impatti evidenti sulla stessa democrazia.

Emanuele FIANO (PD), *relatore*, rispondendo al collega Bragantini, che pone una questione giusta con riguardo ai movimenti politici, fa presente che i relatori e il suo gruppo ritengono che il problema sia risolto dall'attuale dizione del comma 1 dell'articolo 17. Questo, infatti, prevede espressamente che « ai fini della presente legge, si intendono per partiti politici i partiti, movimenti e gruppi politici organizzati che (...) ». Va quindi inteso che ogni volta che il testo si riferisce ai partiti politici si voglia fare riferimento anche ai movimenti politici.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO (SCpI) intende precisare che quanto da lui evidenziato non voleva essere un auspicio ad applicare i criteri in questione come condizione per la partecipazione alle elezioni ma voleva affermare che criteri troppo specifici – dettati per detrazioni e benefici

fiscali e non per consentire la partecipazione alle elezioni — abbiano in sé elementi di illogicità. Se si vogliono, infatti, introdurre dei criteri questi devono essere minimi e tali da assicurare elementi essenziali di democraticità.

Danilo TONINELLI (M5S) evidenzia come, ad avviso del suo gruppo, l'intenzione del disegno di legge del Governo sia quella di dare attuazione all'articolo 49 della Costituzione rendendo necessaria una « struttura pesante » per accedere ai finanziamenti indiretti, in contrasto con lo stesso articolo 49 e a vantaggio del ceto politico tradizionale.

Sottolinea che, in tale modo, i più danneggiati sarebbero tutte le nuove forme di attività politica che utilizzano la rete *internet* come principale strumento di partecipazione: il provvedimento in esame limita quindi l'apertura democratica che consente ai cittadini di partecipare concretamente ed effettivamente alla vita politica del Paese.

A ciò si aggiunga che vengono previsti organi che dovrebbero verificare il rispetto dell'ordinamento democratico di un partito con il rischio di una valutazione arbitraria, rendendo in tale modo la soluzione peggiore del problema che si vuole risolvere.

Giuseppe LAURICELLA (PD) ritiene come, sotto il profilo sistematico, sarebbe più opportuno che la previsione attualmente recata dal comma 1 dell'articolo 17 del disegno di legge del Governo venisse riformulata come comma 3 dell'articolo 2, dove si affronta il tema della definizione di partito politico.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, rileva che la formulazione dell'articolo 17 potrebbe essere modificata in base alle valutazioni che la Commissione svolgerà in sede di esame delle proposte emendative riferite a tale articolo.

Riccardo FRACCARO (M5S) ritiene ragionevole la proposta formulata dal collega

Lauricella, che consentirebbe di rendere il testo più chiaro per i cittadini.

Sergio BOCCADUTRI (SEL) concorda con quanto evidenziato dal presidente Sisto e chiede se i relatori intendano presentare un emendamento che recepisca la proposta formulata dal collega Lauricella.

Emanuele FIANO (PD), *relatore*, ritiene sia importante definire un testo chiaro per i cittadini: a suo avviso, quanto stabilito dal comma 1 dell'articolo 17 ha la medesima valenza anche se posto nella parte finale della legge. Si riserva in ogni modo di approfondire ulteriormente la questione.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Nuti 2.4 e Bianconi 2.300.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Formisano 2.50: si intende che via abbiano rinunciato.

Emanuele FIANO (PD), *relatore*, esprime parere contrario sugli emendamenti Boccadutri 3.1, Gitti 3.4, Bianconi 3.10, Cozzolino 3.9, Bianconi 3.17 e Cozzolino 3.8. Esprime parere favorevole sull'emendamento Pillozzi 3.3 a condizione che venga riformulato secondo quanto proporrà quando si passerà all'esame di tale emendamento. Esprime parere contrario sugli emendamenti Di Lello 3.5 e Bianconi 3.13. Propone che si proceda all'accantonamento dell'emendamento Pillozzi 3.2 e degli identici emendamenti Roberta Agostini 3.300 e Di Salvo 3.301.

Esprime parere contrario sull'emendamento Bianconi 3.14, mentre esprime parere favorevole sull'emendamento Gasparini 3.19 a condizione che venga riformulato secondo quanto proporrà quando si passerà all'esame di tale emendamento. Esprime parere contrario sugli emendamenti Bianconi 3.15, 3.16 e 3.12, Di Lello 3.6 e 3.7 e Dadone 3.18.

Il sottosegretario Sesa AMICI esprime parere conforme a quello del relatore

riservandosi di valutare le riformulazioni che saranno proposte su alcuni emendamenti e auspicando che l'accantonamento proposto possa dare utili esiti.

Sergio BOCCADUTRI (SEL) illustra il proprio emendamento 3.1, che individua alcuni elementi essenziali per la democrazia di un partito eliminando gli aspetti organizzativi, che dovrebbero spettare all'autonomia di ciascun partito politico.

La Commissione respinge l'emendamento Boccadutri 3.1.

Gregorio GITTI (SCpI) illustra il proprio emendamento 3.4, chiedendo al relatore di esplicitare le motivazioni del parere contrario espresso.

Emanuele FIANO (PD), *relatore*, riguardo all'emendamento Gitti 3.4, precisa che i relatori hanno svolto attente riflessioni sulle proposte emendative di grande rilievo formulate dal gruppo di Scelta Civica per l'Italia. È stato peraltro ritenuto che la questione della personalità giuridica dei partiti politici sia in questo momento estranea rispetto alla scelta fatta dal Governo con il disegno di legge in esame, che non tratta della questione. Ci si è quindi uniformati alla *ratio* del testo del Governo.

Mariastella GELMINI (PdL), *relatore*, in aggiunta a quanto testé precisato dal collega Fiano, fa presente che non è solo il riferimento alla personalità giuridica ad essere stato ritenuto in questa fase non condivisibile ed ultroneo rispetto al testo del Governo che, all'articolo 3, reca una elencazione completa di cosa si intenda per partito politico. È stato, infatti, anche ritenuto che l'emendamento Gitti 3.4 sia formulato in termini molto dettagliati, che appaiono più propri di un regolamento che di una norma primaria.

L'intenzione è quella — andando verso l'abolizione del finanziamento pubblico diretto — di preservare un minimo di autonomia a ciascun partito su come organizzarsi. Saranno poi i cittadini a scegliere come partecipare alla vita politica.

Gregorio GITTI (SCpI), nell'esprimere il proprio rispetto verso i relatori ed i colleghi, deve tuttavia evidenziare, a nome del suo gruppo, il suo dissenso politico sul punto.

Fa presente che il proprio emendamento 3.4 voleva essere un completamento del testo governativo e ritiene, quindi, incomprensibile la posizione dei relatori.

Ricorda come la personalità giuridica sia il tratto caratterizzante di una associazione secondo quanto stabilito dal codice civile. Il proprio emendamento 3.4 era stato dunque definito sulla falsariga delle disposizioni vigenti per le società per azioni, in cui si fa derivare la personalità giuridica dall'iscrizione al registro delle imprese.

Sottolinea come la personalità giuridica rappresenti la possibilità di difesa per i cittadini iscritti, che possono così ottenere la tutela del rispetto delle libertà democratiche.

Rileva come in Italia vi sia una necessità di una regolazione della vita interna dei partiti che non devono rispondere a gruppi di potere o a burattinai. Ribadisce che la garanzia del rispetto degli elementi democratici è il primo elemento di tutela per un cittadino iscritto ad un partito. Dispiace che ciò sia stato chiesto solo dal suo gruppo e si stupisce dell'atteggiamento di gruppi, come quello del Movimento 5 Stelle rispetto a questo tema.

Danilo TONINELLI (M5S), dichiara la contrarietà del proprio gruppo all'emendamento Gitti 3.4, in quanto peggiorativo del disegno di legge del Governo sul piano della democrazia interna e dell'appesantimento della struttura dei partiti.

L'emendamento aumenta il grado di burocrazia interna, ottenendo in concreto un risultato opposto alla finalità di un'ampia partecipazione democratica dei cittadini alla vita dei partiti.

In conclusione, l'emendamento si pone in una direzione del tutto opposta alla logica di articolazione politica propria del Movimento 5 Stelle.

Matteo BRAGANTINI (LNA), dichiara la posizione contraria del suo gruppo

all'emendamento Gitti 3.4, che, pur mantenendo gli stessi principi direttivi del disegno di legge del Governo, a suo avviso ingessa eccessivamente la struttura interna dei partiti.

Ne è un esempio la lettera *q*) del comma 2 dell'emendamento che prevede l'attribuzione della rappresentanza legale del partito o movimento politico a un tesoriere, mentre, ad esempio, il movimento di cui fa parte ha affidato la rappresentanza legale a un segretario politico.

Ritiene, quindi, migliore, il testo del Governo che, lo ribadisce, enuncia gli stessi principi dell'emendamento, lasciando però ai singoli partiti la scelta del modo più opportuno di esplicitarli.

Sergio BOCCADUTRI (SEL), si dichiara contrario all'emendamento Gitti 3.4. Non comprende, infatti, come una legge ordinaria possa mettere dei limiti che la Costituzione non prevede.

Cosa che invece dispone la lettera *l*) del comma 2 dell'emendamento che pone un limite massimo, da indicare nello Statuto di ogni singolo partito, ai mandati elettorali o relativi ad incarichi interni del partito medesimo.

Riguardo alla lettera *q*) del medesimo comma 2, che prevede per i tesoriere dei partiti i requisiti di onorabilità e professionalità previsti per gli esponenti aziendali delle banche, osserva come i recenti episodi di cronaca non depongano a favore delle banche, anche se sottoposte a organi di controllo.

Ritiene invece che il tesoriere di un partito debba rispondere ai propri iscritti e che siano fondamentali i controlli di democrazia interna.

Concorda sul fatto che i principi enunciati nell'emendamento debbano fungere da cornice, lasciando le modalità di attuazione ai singoli partiti.

Francesco SANNA (PD), ritiene che il tema posto dal collega Gitti col suo emendamento sia di grande rilevanza.

Ricorda che questa è la prima volta che una legge cerca di definire cosa sia un

partito politico. Il disegno di legge del Governo richiama il dettato dell'articolo 49 della Costituzione che definisce i partiti come libere associazioni di cittadini. Si tratta, però, a questo punto di indicare quale specie di associazioni siano i partiti.

Si possono percorrere due strade: ci si può conformare a quanto stabilito per le associazioni dalle norme del codice civile o adottare una linea di diretta derivazione dalla Costituzione e considerare i partiti delle associazioni speciali, diverse da quelle, riconosciute o non riconosciute, di stampo codicistico.

Personalmente propende per quest'ultima ipotesi, perché scegliere la strada di uniformarsi al codice civile pone i partiti in meccanismi troppo stretti a livello amministrativo.

Osserva come il disegno di legge stabilisca un controllo dei requisiti e lo affidi esclusivamente a quella Commissione già prevista dall'articolo 9 della legge n. 96 del 2012, commissione la cui nomina rimane nel solco del Parlamento, essendo affidata ai Presidenti dei due rami del Parlamento, ma la cui struttura è composta da magistrati, ponendosi così nell'ambito del modello adottato per la Corte costituzionale.

Le preoccupazioni possono riguardare nuovi soggetti della politica attuale, di stampo movimentista, che devono trovare tutela.

Gregorio GITTI (SCpI), concorda con l'intervento del collega Sanna sulla necessaria consapevolezza di cosa si sta attuando.

Nel merito, osserva che anche se si vuole definire i partiti come associazioni speciali, bisogna lo stesso definire una disciplina più precisa di quella contenuta nel testo del disegno di legge.

A suo parere l'attribuzione della personalità giuridica raccoglierebbe un coacervo di effetti giuridici. Ma se non si vuole seguire questa strada, bisogna allora definire una disciplina peculiare.

Osserva con amarezza che la sua forza politica è l'unica che si batte per la garanzia della tutela dei diritti dei cittadini all'interno dei partiti. La democrazia

interna è infatti un elemento prioritario che prevale anche sul tema del finanziamento. Ritiene necessaria ai fini della trasparenza una disciplina anche per definire meccanismi di finanziamento indiretto, come quello del due per mille previsto dal disegno di legge del Governo.

Gianclaudio BRESSA (PD) ritiene preferibile, rispetto all'emendamento Gitti 3.4, la formulazione dell'articolo 3 del disegno di legge del Governo, che è nel contempo più ampia e meno dettagliata nell'indicare i contenuti obbligatori degli statuti dei partiti politici. Come evidenziato dal comma 2 dell'articolo 3 citato, occorre garantire che i contenuti dello statuto assicurino l'osservanza dei principi fondamentali di democrazia, di rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali nonché dello stato di diritto. Ma, una volta garantito questo, occorre lasciare allo statuto il più ampio margine di flessibilità in termini di contenuto, e questo in considerazione del fatto che – per parafrasare quanto ebbe a dire Vincenzo Cuoco a proposito delle costituzioni – lo statuto è come un vestito e ogni vestito va adattato al corpo che deve vestire. Mentre lo statuto delineato dall'articolo 3 del disegno di legge del Governo è un vestito adattabile a ogni partito, quello proposto dall'emendamento Gitti ha, per così dire, « le stecche di balena ».

La Commissione respinge l'emendamento Gitti 3.4.

Sergio BOCCADUTRI (SEL) valuta favorevolmente l'emendamento Bianconi 3.10, rilevando come prevedere l'obbligatoria inclusione del simbolo del partito all'interno dello statuto comporti in effetti un rischio. Se infatti la maggioranza del partito decidesse di presentarsi ad una competizione elettorale sotto un simbolo non identico a quello statutario, la minoranza potrebbe adire le vie legali per impedirglielo.

Maurizio BIANCONI (PdL) illustrando il suo emendamento 3.10 fa presente come

non di rado i partiti adattino il proprio simbolo, anche su base locale, alle specificità delle diverse campagne elettorali. Ritiene quindi che, ove proprio si voglia mantenere la previsione in base alla quale il simbolo deve essere obbligatoriamente allegato allo statuto, si dovrebbe però avere almeno l'accortezza di fare riferimento al « simbolo principale », in modo da consentire al partito di modificare tale simbolo come ritenga opportuno.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, ritiene che il comma 1 dell'articolo 3, nel qualificare il simbolo del partito come « elemento essenziale di riconoscimento del partito politico » stesso, comporti in effetti il rischio che una minoranza possa contestare l'utilizzo in campagna elettorale, da parte della maggioranza del partito, di un simbolo diverso.

Emanuele FIANO (PD), *relatore*, ritiene che le osservazioni formulate dai deputati Boccadutri e Bianconi, oltre che dal presidente Sisto, abbiano una loro ragionevolezza, anche se, a suo avviso, il rischio paventato non esiste nel caso di specie, in quanto il provvedimento non stabilisce l'obbligo di utilizzare per le campagne elettorali esclusivamente il simbolo di partito allegato allo statuto, né, più in generale, prevede un legame tra il simbolo allegato allo statuto e le campagne elettorali. Il contenuto obbligatorio dello statuto è finalizzato esclusivamente a selezionare i partiti e i movimenti politici che possono avere accesso alle forme di finanziamento indiretto previste dal disegno di legge in esame, e questo sulla base della considerazione che i cittadini devono poter identificare con certezza i partiti ai quali decidono di destinare il proprio contributo: identificazione che avviene anche attraverso il simbolo del partito.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, rileva come, contrariamente a quanto sostenuto dal relatore Fiano, il disegno di legge in esame stabilisca un collegamento tra il simbolo del partito e le campagne elettorali: e questo precisamente nell'ar-

articolo 17, comma 1, dove si dice che « Ai fini della presente legge si intendono per partiti politici i partiti, movimenti e gruppi politici organizzati che abbiano presentato candidati sotto il proprio simbolo alle elezioni per il rinnovo di uno degli organi indicati dall'articolo 8, comma 1, lettera a) ».

Emanuele FIANO (PD) ribadisce che, a suo avviso, il simbolo di cui all'articolo 17 del disegno di legge non è necessariamente il simbolo che deve essere allegato allo statuto in base all'articolo 3.

Gianclaudio BRESSA (PD) ritiene che il disegno di legge in esame non escluda la possibilità per un partito di presentarsi alle elezioni sotto un simbolo diverso da quello allegato allo statuto, in quanto la finalità della previsione dell'articolo 3 è esclusivamente quella di garantire la piena riconoscibilità, agli occhi dei cittadini, dei partiti che chiedono di accedere ai contributi dei privati e alla ripartizione del 2 per mille dell'imposta sui redditi.

Sergio BOCCADUTRI (SEL) ribadisce il timore che, per effetto della disposizione che impone di allegare allo statuto il simbolo del partito, la minoranza possa impedire alla maggioranza del partito di presentarsi alle elezioni con un simbolo diverso da quello allegato allo statuto.

Emanuele FIANO (PD) osserva che è la maggioranza a decidere, con le modalità di decisione previste dallo statuto stesso, sotto quale simbolo il partito debba presentarsi alle elezioni.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, ritiene che occorra tenere in considerazione anche il rischio di utilizzo indebito del simbolo di partito.

Mariastella GELMINI (PdL), *relatore*, propone l'accantonamento dell'emendamento Bianconi 3.10.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, preso atto che il relatore Fiano non si

oppone, avverte che l'emendamento Bianconi 3.10, non essendovi obiezioni, s'intende accantonato.

Emanuele COZZOLINO (M5S), intervenendo sul proprio emendamento 3.9, rileva che ad avviso del suo gruppo voler imporre per legge ad una forza politica l'adozione di uno statuto equivale ad una visione della politica, ma soprattutto ad una visione dell'impegno civile e della stessa militanza politica, che guarda al passato e non tiene conto della nuova realtà che si sta determinando in misura sempre maggiore. Movimenti, comitati, semplici gruppi di cittadini, già fanno attività politica senza bisogno di strutture o statuti ma l'impostazione che emerge da questo articolo evidentemente disconosce questa nuova forma di impegno e militanza civile e politica.

Fa presente che con questo emendamento viene proposta una mediazione e ci si fa carico di avanzare un lodo tra chi guarda al passato e chi invece è attento al presente e soprattutto il futuro.

Abrogando i commi 2 e 3, si mantiene il principio che i partiti debbano dotarsi di uno statuto, ma al tempo stesso vengono lasciati liberi di individuare le regole interne che si ritengono migliori, prevedendo che per quanto non previsto dai rispettivi statuti valga ovviamente la legge.

Di fatto, si ripropone per legge ordinaria il combinato disposto a livello costituzionale degli articoli 18 e 49 della Costituzione.

Anche perché, e giova ricordarlo, le disposizioni dell'articolo 3 – e soprattutto dell'articolo 4 di questa legge – non sono patenti di democraticità in senso assoluto, ma solo caratteristiche individuate per accedere a forme di finanziamento pubblico, il che è cosa assai diversa.

Emanuele FIANO (PD), *relatore*, non condivide l'incipit dell'intervento del collega Cozzolino precisando che con il provvedimento in esame non si obbliga chiunque al rispetto di determinate condizioni ma solo i partiti politici che intendono ottenere specifici benefici.

Emanuele COZZOLINO (M5S) fa presente di non ritenere condivisibile in ogni caso la previsione di due elenchi distinti tra chi accede a forme di finanziamento e chi non vi accede: il concetto fondamentale per il suo gruppo è quello di lasciare la libertà di organizzazione a qualsiasi partito o movimento politico.

Maurizio BIANCONI (Pdl) concorda con la proposta di sopprimere il comma 2 dell'articolo 3, contenuta nell'emendamento Cozzolino 3.9 e in parte analoga al proprio emendamento 3.17. Preannuncia che si asterrà dunque nella votazione Cozzolino 3.9, poiché ne condivide solo la prima parte.

Ritiene rischiosa l'osservazione del relatore Fiano, considerando del tutto accidentale rispetto al rapporto che si instaura con il comma 2 dell'articolo 2 il fatto che vi siano una serie di regole che sono finalizzate alla possibilità di ottenere determinate agevolazioni. Ricorda, infatti, che il comma 2 dell'articolo 2 precisa che il provvedimento in esame è attuativo dell'articolo 49 della Costituzione e viene delineato un modello di partito politico che può, a suo avviso, avere un impatto serio sull'articolo 3 della Costituzione. Ciascun partito politico deve essere, infatti, libero di organizzarsi in rete senza avere per questo un trattamento differente o subire disparità. Ricorda come, saggiamente, i padri costituenti lasciarono autonomia sull'organizzazione dei partiti politici mentre oggi si assiste ad un pericoloso tentativo di improntare il partito politico ad un modello stalinista o fascista.

Riccardo FRACCARO (M5S) ritiene personalmente che il problema reale non sia tanto quello dell'organizzazione dei partiti politici quanto piuttosto quello della trasparenza.

Ritiene, infatti, che un cittadino può essere anche libero di partecipare a partiti politici non democratici, come avvenuto in passato, ma ciò che deve essere assolutamente garantito è l'informazione e la trasparenza. La democrazia funziona solo in un Paese in cui l'informazione è libera, a

prescindere dal fatto che un partito politico debba essere disciplinato in un certo modo.

Vi è poi, a suo avviso, un altro problema da tenere in considerazione: il disegno di legge del Governo è delineato dai partiti di maggioranza a propria immagine e somiglianza mentre la finalità dovrebbe essere quella di dettare una disciplina per la generalità dei soggetti, presenti e futuri. Deve invece prendere atto del fatto che da parte dei partiti politici traspare un'esigenza di autoconservazione della propria struttura insieme alla volontà di configurare i futuri partiti come loro: si tratta di un'impostazione che ritiene con ogni evidenza antidemocratica.

Rileva inoltre che con il testo del Governo si va ad articolare quanto sancito dall'articolo 49 della Costituzione: non era tuttavia questo l'intento dei padri costituenti, come si evince anche dal fatto che, dove essi hanno voluto dettare elementi e requisiti ulteriori, lo hanno fatto espressamente, come per l'articolo 39 della Costituzione che riguarda i sindacati.

Sergio BOCCADUTRI (SEL) preannuncia che il suo gruppo si asterrà sull'emendamento Cozzolino 3.9, poiché aveva presentato una riformulazione dell'articolo 3 meno intrusiva.

Ritiene che vada tenuto presente che ad oggi in Parlamento non esiste un partito politico, incluso il Movimento 5 stelle, che non abbia uno statuto depositato presso un notaio.

Danilo TONINELLI (M5S) fa presente che il Movimento 5 stelle ha un « non statuto »: ciò costituisce la prova, a suo avviso, che un partito politico può organizzarsi in modo democratico a prescindere da tali elementi.

Gianclaudio BRESSA (PD) ricorda che il disegno di legge del Governo prevede forme di finanziamento indiretto e stabilisce elementi essenziali in materia di pubblicità. Sottolinea come la trasparenza costituisca un elemento fondamentale ma le regole lo sono altrettanto. Chi, infatti,

attribuisce delle risorse ad un partito politico pretende giustamente di conoscere che tipo di organizzazione esiste alla base e come le risorse sarebbero destinate.

Rileva inoltre che l'unica forma di « autoconservazione » che si vuole garantire viene affermata dal comma 2 dell'articolo 3, nella parte in cui si fa riferimento all'osservanza « dei principi fondamentali di democrazia, di rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali nonché dello Stato di diritto », elementi che si onora di voler mantenere.

La Commissione respinge l'emendamento Cozzolino 3.9.

Maurizio BIANCONI (PdL) illustra il proprio emendamento 3.17, richiamando in parte la discussione già svolta sull'emendamento Cozzolino 3.9 e soffermandosi sui alcuni ulteriori elementi.

In primo luogo, ritiene che ai cittadini vada data un'informazione chiara – e con ciò si rivolge anche alle affermazioni fatte dal Presidente del Consiglio Letta –: con il provvedimento in esame non si abolisce il finanziamento pubblico ai partiti ma solo il finanziamento diretto, istituendo al contempo forme di finanziamento pubblico indiretto.

Ritiene inoltre che nel momento in cui nella competizione democratica si stabilisce, con legge ordinaria, che alcuni hanno risorse – seppure indirette – e vantaggi mentre altri non li hanno si crea una disparità di trattamento tra partiti politici che contrasta con l'articolo 3 della Costituzione.

Ritiene quindi si stia approvando una legge che considera « abbastanza incostituzionale », in cui si vuole predeterminare cos'è un partito politico. Rileva come una cosa sia la piena libertà di associazione per partecipare alla vita democratica del Paese ai sensi dell'articolo 49 della Costituzione mentre altra cosa è la trasparenza. A suo avviso, si tratta di una questione di libertà: può anche condividere la figura di partito come viene delineata dal testo in esame ma non la si può imporre.

Andrea GIORGIS (PD), nel ricordare come la questione in esame sia stata oggetto di dibattito sin dai lavori dell'Assemblea costituente, sottolinea come il provvedimento in esame non violi affatto l'articolo 3 della Costituzione. La legge in esame, nell'incentivare trasparenza e democrazia interna, tratta in modo uguale situazioni uguali e in modo diverso situazioni diverse.

Ritiene che la discussione odierna poteva avere un senso negli anni 50 mentre oggi stupisce la consonanza che emerge dagli interventi del gruppo del Movimento 5 stelle e del gruppo del Popolo della libertà. Vi è una incomprensibile resistenza ad affermare alcuni elementari principi di democrazia e trasparenza.

Si sta discutendo di una questione difficile da affrontare: ricorda che, come dimostrato da molti studiosi di scienza della politica, in ogni associazione tendono a strutturarsi delle oligarchie. Affermare il metodo democratico anche all'interno dei partiti significa consentire ai cittadini non solo di scegliere un programma politico ma di prendere parte attiva alla sua definizione e al tempo stesso alla scelta dei gruppi dirigenti.

Ricorda come in passato vi fosse il timore che lo Stato s'intromettesse nella vita interna delle associazioni limitando i diritti e le libertà delle minoranze. Oggi dovrebbe invece esservi finalmente la possibilità di discutere seriamente ed approfondire il tema del metodo democratico sia esterno sia interno.

Il problema, a suo avviso, semmai è quello di rendere effettivi i principi che la legge enuncia.

Matteo BRAGANTINI (LNA) ritiene surreale la discussione che si sta facendo.

Se infatti si legge letteralmente quanto stabilisce il comma 2 dell'articolo 3 del disegno di legge, si può vedere come vengano indicati solo gli elementi che devono essere inseriti nello Statuto dai partiti alla fine dell'iscrizione del registro di cui all'articolo 4. Non ne viene definito il contenuto, lasciando ampia discrezionalità in merito ai partiti che possono definire le

regole che ritengono più opportune, ad esempio, per le modifiche dello Statuto.

Si tratta solo di un principio di trasparenza.

Francesco Paolo SISTO, *presidente* interviene per rispondere al collega Giorgischa da parte del gruppo del Popolo della Libertà non esiste alcuna preoccupazione di avere, su specifici argomenti, la stessa posizione del Movimento 5 Stelle. A suo avviso ciò rappresenta un contributo allo spirito democratico.

Roberta LOMBARDI (M5S) concorda con quanto detto da ultimo dal Presidente. Anche da parte del suo gruppo non sussiste un problema di condivisione di idee, come ad esempio un giudizio critico sull'articolo 3, comma 2, del disegno di legge del Governo che sembra ricalcato ad immagine del partito Democratico.

Fa notare come dagli anni cinquanta la partecipazione dei cittadini alla vita politica sia cambiata, come dimostra l'adesione a movimenti come il suo o a quelli per la difesa dell'acqua pubblica. Sono movimenti fluidi che non vanno penalizzati e che, forse, non sono compresi da molti colleghi che, essendo dirigenti di partito, non hanno più il contatto con una militanza di base.

Sottolinea come un gruppo fluido non possa essere obbligato ad adempiere a quanto previsto dal testo del disegno di legge del Governo. Un movimento di tale tipo non può avere un organigramma definito, quando l'adesione è su singole battaglie politiche e i ruoli di portavoce sono affidati anche in base alla disponibilità dei singoli aderenti. Codificare lo statuto nel modo previsto dal disegno di legge avrà l'effetto, a suo avviso, di allontanare dalla politica quei cittadini che alla politica si sono riavvicinati con entusiasmo.

Osserva inoltre che anche statuti e codici etici scritti nella pietra non vengono rispettati. Ad esempio l'articolo dello statuto del Partito Democratico che prevede un limite ai mandati parlamentari viene spesso derogato.

Emanuele FIANO (PD), *relatore* fa osservare alla collega Lombardi che è lo stesso articolo dello statuto del Partito Democratico che prevede le deroghe a cui lei ha fatto riferimento.

Roberta LOMBARDI (M5S) prende atto della precisazione del collega Fiano. Osserva però in conclusione che il vero controllo dei cittadini è effettuato attraverso la rete a cui tutti i cittadini possono accedere e controllare il grado di democrazia di un movimento.

Danilo TONINELLI (M5S) desidera rilevare come la collega Lombardi sia stata interrotta durante il suo intervento mentre ritiene più opportuno che il dibattito si svolga nel rispetto degli interventi, Chi parla non va interrotto e se qualche collega ha qualcosa da obiettare può darlo intervenendo successivamente e formalmente.

Francesco Paolo SISTO *presidente*, osserva che le regole valgono per tutti e a questo si conforma nel condurre i lavori della Commissione. Se talvolta lascia correre qualche scambio di idee svolto in modo informale, ma nei limiti della correttezza e della responsabilità propria di ogni singolo parlamentare, è perché ritiene che uno scambio di idee informale anche vivace può essere proficuo ai fini dello sviluppo del dibattito.

Riccardo NUTI (M5S) si chiede con quale diritto il disegno di legge in esame pretenda di qualificare come democratici – ai fini dell'accesso ai benefici della legge stessa – soltanto i partiti e movimenti politici che abbiano le caratteristiche statutarie di cui all'articolo 3, comma 2. A suo avviso, infatti, il grado di democraticità di un partito è dato soltanto dal consenso che esso ha presso i cittadini, i quali ben potrebbero volere un partito con un'organizzazione interna diversa da quella richiesta dall'articolo 3.

Rosy BINDI (PD) fa presente che i criteri per stabilire se l'organizzazione

interna di un partito sia democratica dovrebbero essere gli stessi previsti nell'ordinamento generale per verificare il funzionamento interno delle associazioni private. Non è infatti pensabile che per i partiti – proprio in quanto svolgono funzioni pubbliche di rilievo costituzionale – venga previsto un ordinamento separato. Quanto alla limitazione del numero dei mandati parlamentari stabilita da alcuni statuti di partito, tra cui quello del suo partito di appartenenza, esprime l'avviso che si tratti di una previsione potenzialmente antidemocratica e in ogni caso incostituzionale in quanto idonea a limitare il diritto di elettorato passivo e da privare gli elettori della libertà di scegliere gli eletti tra quanti hanno i requisiti costituzionali. Ritiene pertanto inopportuno richiamarsi alla Costituzione per introdurre nell'ordinamento disposizioni che sono invece incostituzionali.

Renato BALDUZZI (SCpI), premesso che il provvedimento in esame collega il profilo del finanziamento dei partiti con quello delle regole per l'organizzazione interna degli stessi, osserva che si tratta però di un collegamento non necessario, atteso che si può discutere di organizzazione interna dei partiti anche senza affrontare il tema del loro finanziamento: in altre parole l'esigenza di una regolazione della vita interna dei partiti esiste a prescindere dalla decisione che il soggetto pubblico assuma in merito alle modalità di finanziamento dei partiti.

Ricorda infatti che, anche se nell'Assemblea costituente furono respinti emendamenti tendenti a prevedere nell'articolo 49 della Costituzione anche un richiamo alla necessaria democrazia interna dei partiti, è però comprovato in dottrina che questa scelta dipese dal timore che una tale previsione avrebbe potuto consentire ai partiti della futura maggioranza di sindacare le scelte organizzative e le finalità dello schieramento politico avverso, come del resto avvenne in altri Paesi. Si tratta tuttavia di preoccupazioni che sono oggi superate, mentre non è superata l'esigenza che i partiti siano soggetti a regole di

democrazia interna, e questo anche in ragione del fatto che essi godono di specifici privilegi all'interno dell'ordinamento, a fronte dei quali è giusto chiedere loro il rispetto di regole che assicurino i valori di fondo perseguiti dall'ordinamento.

Quanto poi alla discussione sul numero dei mandati parlamentari, concorda sul fatto che si tratta di materia estranea al dibattito odierno, anche perché una limitazione di tali mandati potrebbe essere prevista, a suo giudizio, solo con una legge costituzionale.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, invita i relatori ed il Governo a riflettere sulla possibilità di porre come obbligatori solo alcuni contenuti dello statuto, lasciando altri come facoltativi: più precisamente, si potrebbero, a suo parere, considerare obbligatori i vincoli relativi alla rappresentanza e quelli a carattere economico-contabile.

Sergio BOCCADUTRI (SEL), rilevato che la Commissione di cui alla legge n. 96 del 2012 può chiedere, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del disegno di legge in esame, modifiche allo statuto dei partiti e che, in base alla stessa legge n. 96, lo statuto deve essere adottato nella forma dell'atto pubblico, osserva che in questo modo si determina un irrigidimento procedurale, soprattutto quando lo statuto di un partito preveda che una determinata modifica statutaria debba essere approvata dal congresso del partito.

Emanuele FIANO (PD), con riferimento all'intervento della deputata Lombardi, la quale ha sostenuto che lo statuto del Partito democratico prevede un limite massimo di due mandati parlamentari e che questa previsione sarebbe stata elusa, precisa che lo statuto del suo partito di appartenenza prevede un limite di tre mandati parlamentari – e non due – e che lo stesso consente in ogni caso la possibilità di derogare a tale limite per non più del 10 per cento dei parlamentari in carica.

Quanto alle osservazioni del deputato Boccadutri in relazione alla procedura di modifica degli statuti, fa presente che l'articolo 3, comma 2, lettera *b*), del disegno di legge in esame consente ai partiti di prevedere modalità di approvazione delle modifiche statutarie che non richiedano di passare attraverso un congresso del partito. In ogni caso, si dichiara disponibile a valutare eventuali soluzioni per evitare interferenze con la previsione della legge n. 96 del 2012, secondo la quale lo statuto deve essere adottato con atto pubblico.

Maurizio BIANCONI (PdL), premesso che gli emendamenti da lui presentati si intendono presentati a titolo personale e che non manifestano quindi necessariamente l'orientamento del suo gruppo, replica al deputato Giorgis ribadendo che non può esistere un unico modello di organizzazione della partecipazione democratica dei cittadini alla vita politica e che non si può quindi pretendere di stabilire per legge quale debba essere lo schema del contenuto degli statuti di partito, per di più rimettendo ad una Commissione composta da magistrati il potere di decidere se un determinato statuto sia o meno conforme allo schema di legge.

Andrea GIORGIS (PD) ritiene che imporre ai partiti un contenuto minimo di regole a tutela della democrazia interna, come fa il disegno di legge in esame, non possa essere considerato un attacco alla libertà di organizzazione interna dei partiti.

Riccardo NUTI (M5S), rilevato come l'articolo 3, comma 2, lettera *e*), imponga ai partiti di prevedere nello statuto « modalità per favorire l'equilibrio tra i sessi nella composizione degli organi collegiali », fa presente che tale obbligo impedisce ad un movimento politico femminista di proporre per le elezioni esclusivamente candidate donne: personalmente ritiene che si tratterebbe di una scelta politica sbagliata, ma comunque di una scelta costituzionalmente legittima, che non può essere esclusa per legge.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, invita i relatori a valutare l'eventuale accantonamento dell'emendamento Bianconi 3.17.

Mariastella GELMINI (PdL), *relatore*, premesso che le riflessioni del deputato Bianconi sono in linea con la posizione del Popolo della libertà, il quale non vuole che venga imposto un modello unico e rigido di partito, osserva che le previsioni del disegno di legge del Governo rappresentano nondimeno un punto di equilibrio tra le diverse forze politiche che sostengono la maggioranza. Fa presente infatti che, da parte del gruppo di Scelta civica e di altri, viene richiesto un rafforzamento dei vincoli posti dall'articolo 3. Ritiene quindi che l'accantonamento sarebbe utile se potesse servire ad un ammorbidimento dei vincoli posti dal predetto articolo; diversamente, va considerata preferibile, in quanto male minore, l'attuale formulazione dell'articolo 3.

Emanuele FIANO (PD) concorda con la relatrice Gelmini sul fatto che l'attuale formulazione dell'articolo 3 rappresenta un delicato punto di equilibrio tra le forze della maggioranza.

Rispondendo quindi al deputato Nuti in relazione al contenuto dell'articolo 3, comma 2, lett. *e*), fa presente che la disposizione attua il disposto dell'articolo 51 della Costituzione, che prevede che « la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini ».

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, preso atto dell'orientamento dei relatori, avverte che, non essendovi obiezioni, l'emendamento Bianconi 3.17 s'intende accantonato. Conseguentemente s'intendono accantonati anche tutti gli altri emendamenti non ancora votati all'articolo 3.

Renato BALDUZZI (SCpI) esprime il proprio dissenso rispetto alla decisione della Commissione di accantonare l'emendamento Bianconi 3.17 e con esso anche

tutti gli altri emendamenti riferiti all'articolo 3 non ancora votati.

Emanuele FIANO (PD), *relatore*, esprime parere contrario sugli identici emendamenti Bianconi 4.5 e Cozzolino 4.50 nonché sugli emendamenti Gitti 4.1, Pastorelli 4.2 e Gitti 4.51. Esprime parere favorevole sull'emendamento Bianconi 4.4 ed esprime parere favorevole sull'emendamento Cozzolino 4.7 a condizione che sia riformulato (*vedi allegato*).

Il sottosegretario Sesa AMICI esprime parere conforme a quello del relatore.

Emanuele COZZOLINO (M5S) illustra il proprio emendamento 4.50, soppressivo dell'intero articolo 4, che stabilisce che i partiti politici che intendono avvalersi dei benefici di legge debbano trasmettere copia autentica del proprio statuto, sottoscritto dal legale rappresentante, al Presidente del Senato della Repubblica e al Presidente della Camera dei deputati. L'esito positivo di tale verifica è condizione per l'iscrizione del partito al registro tenuto dalla Commissione: l'articolo 4, comma 2, definisce il registro « nazionale » dei « partiti politici riconosciuti ai sensi della presente legge ».

L'emendamento del suo gruppo si fonda sul fatto che il registro dei partiti politici non è altro che la linea di demarcazione tra chi accede alle nuove forme di finanziamento pubblico e chi non vi accede. Si configura dunque come lo strumento con il quale stabilire chi accede solo alle erogazioni liberali incentivate dal vantaggio fiscale e chi invece ottiene oltre a queste anche il 2 per mille e l'accesso alla fornitura di locali dove svolgere l'attività politica. Va considerato che solo chi è iscritto nel registro accede agli spazi televisivi previsti sempre da questa legge. Infine, va tenuto presente che a questo registro si accede solo se ci si dota di uno statuto iper-burocratico che non ha nulla a che vedere con la democrazia e con i suoi principi più alti.

Alla luce di tali considerazioni esprime la profonda contrarietà del suo gruppo a

questo strumento del quale conseguentemente se ne propone la totale soppressione.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Bianconi 4.5 e Cozzolino 4.50.

Renato BALDUZZI (SCpI) sottoscrive l'emendamento Gitti 4.1, che illustra insieme a proposte emendative analoghe. Rileva come tutti condividano la necessità di una maggiore regolamentazione dei partiti politici, che sono stati definiti come « gli sregolati ». Sotto questo profilo l'emendamento in questione propone di costituire un'Autorità che svolga la funzione ad essa attribuita in maniera esclusiva e specifica. Richiama, in particolare, quanto evidenziato dal presidente Bove nel corso dell'audizione svolta presso la I Commissione riguardo alle difficoltà dovute al fatto che la Commissione istituita ai sensi della legge n. 96 del 2012 è occupata anche in altre funzioni.

Chiede quindi ai relatori di valutare in maniera più approfondita la proposta formulata: si può non concordare sulla denominazione scelta ma occorre una riflessione sull'inadeguatezza dell'attuale disciplina del controllo sull'utilizzazione dei fondi destinati ai partiti politici, prevedendo forme di controllo più ampio.

Invita quindi a valutare la *ratio* dell'emendamento e a trovare una soluzione di maggiore adeguatezza rispetto all'attuale disciplina.

La Commissione respinge l'emendamento Gitti 4.1.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Pastorelli 4.2 e Gitti 4.51: s'intende che vi abbiano rinunciato.

La Commissione approva l'emendamento Bianconi 4.4.

Emanuele COZZOLINO (M5S) accetta la riformulazione proposta dal relatore riguardo al proprio emendamento 4.7.

La Commissione approva l'emendamento Cozzolino 4.7 (*nuova formulazione*).

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad una seduta da convocare al termine di una riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, che avrà luogo alle ore 15.20 della giornata odierna.

La seduta termina alle 13.10.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Martedì 17 settembre 2013. — Presidenza del presidente Alessandro NACCARATO.

La seduta comincia alle 13.10.

Disposizioni in materia di contrasto dell'omofobia e della transfobia.

Emendamenti C. 245-280-1071-A.

(Parere all'Assemblea).

(*Esame e conclusione – Parere*).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Alessandro NACCARATO, *presidente*, intervenendo in sostituzione del relatore, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 3 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale e al codice di procedura penale in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante.

Emendamenti C. 925-A ed abb.

(Parere all'Assemblea).

(*Esame e conclusione – Parere*).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Alessandro NACCARATO, *presidente*, intervenendo in sostituzione del relatore, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

La seduta termina alle 13.20.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.20 alle 15.30.

SEDE REFERENTE

Martedì 17 settembre 2013. — Presidenza del presidente Francesco Paolo SISTO. — Interviene il sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento, Sesa Amici.

La seduta comincia alle 15.30.

Abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore.

Testo base C. 1154 Governo, C. 15 d'iniziativa popolare, C. 186 Pisicchio, C. 199 Di Lello, C. 255 Formisano, C. 664 Lombardi, C. 681 Grassi, C. 733 Boccadutri, C. 961 Nardella, C. 1161 Rampelli, C. 1325 Gitti e petizione n. 43.

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella odierna seduta antimeridiana.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Mariastella GELMINI (PdL), *relatore*, d'intesa con il relatore Fiano, esprime parere favorevole sugli emendamenti Lombardi 5.11, Dadone 5.4 e Bianconi 5.3; chiede l'accantonamento dell'emendamento Francesco Saverio Romano 5.50, nonché degli emendamenti Bianconi 5.2, Dieni 5.8, Roberta Agostini 5.5 e 5.6 e Francesco Sanna 5.300. Esprime quindi parere contrario su tutti gli altri emendamenti riferiti all'articolo 5.

Il sottosegretario Sesa AMICI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, constatata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Di Lello 5.12, avverte che si intende che vi abbiano rinunciato.

Annagrazia CALABRIA (PdL) sottoscrive l'emendamento Bianconi 5.1.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Bianconi 5.1 e Gitti 5.14.

Sergio BOCCADUTRI (SEL), intervenendo sull'emendamento Lombardi 5.11, esprime l'avviso che prevedere un termine rigido per gli adempimenti di cui all'articolo 5, comma 2, sia inopportuno e che in ogni caso occorrerebbe assicurare un termine di almeno 30 giorni, e quindi fino al 15 luglio di ciascun anno.

Emanuele FIANO (PD), *relatore*, d'intesa con la relatrice Gelmini, chiede ai presentatori dell'emendamento Lombardi 5.11 se siano disponibili a riformularlo sostituendo le parole « 10 luglio » con le parole « 15 luglio ».

Roberta LOMBARDI (M5S) riformula il suo emendamento 5.11 nei termini indicati dai relatori.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti Lombardi 5.11 (*nuova formulazione*) e Dadone 5.4.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, avverte che, su richiesta dei relatori, l'emendamento Francesco Saverio Romano 5.50, non essendovi obiezioni, s'intende accantonato.

Fabiana DADONE (M5S), illustrando il suo emendamento 5.10, chiarisce che la sua finalità è quella di eliminare il comma 3 dell'articolo 5, che riduce fortemente, rispetto a quanto previsto oggi, la trasparenza nei contributi erogati in favore dei partiti politici.

Sergio BOCCADUTRI (SEL) ritiene che il comma 3 dell'articolo 5 non determini riduzione della trasparenza dei contributi erogati ai partiti, la quale si realizza attraverso le forme di pubblicità che, ai sensi del comma stesso, saranno decise dal Presidente della Camera, ma semplifica fortemente gli oneri, evitando inutili aggravii procedurali.

Danilo TONINELLI (M5S) sottolinea che come la disposizione di cui si parla limiti l'obbligo di dichiarazione congiunta alle sole erogazioni di importo superiore a 100 mila euro, a fronte dei 5 mila previsti oggi dalla legge n. 96 del 2012. Si tratta quindi, ad avviso del suo gruppo, di un intervento decisamente peggiorativo.

La Commissione respinge l'emendamento Dadone 5.10.

Danilo TONINELLI (M5S) chiede ai relatori la motivazione del parere contrario da loro espresso sul suo emendamento 5.9.

Mariastella GELMINI (PdL), *relatore*, rileva che il parere contrario è motivato dalla circostanza che la riduzione da cin-

quemila a mille dell'importo di cui all'articolo 4, terzo comma, primo periodo, della legge n. 659 del 1981 determina una sostanziale vanificazione della norma.

La Commissione respinge l'emendamento Toninelli 5.9.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, avverte che, su richiesta dei relatori, l'emendamento Bianconi 5.2, non essendovi obiezioni, s'intende accantonato.

La Commissione respinge l'emendamento Cozzolino 5.13.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, avverte che, su richiesta dei relatori, l'emendamento Dieni 5.8, non essendovi obiezioni, s'intende accantonato.

Annagrazia CALABRIA (PdL) sottoscrive l'emendamento Bianconi 5.3.

La Commissione approva l'emendamento Bianconi 5.3.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, avverte che, su richiesta dei relatori, gli emendamenti Roberta Agostini 5.5 e 5.6 e Francesco Sanna 5.300, non essendovi obiezioni, s'intendono accantonati. Quindi, constatata l'assenza dei presentatori dell'articolo aggiuntivo Formisano 5.051, avverte che s'intende che vi abbiano rinunciato.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO (SCpI) sottoscrive l'articolo aggiuntivo Gitti 5.02.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Gitti 5.02.

Sergio BOCCADUTRI (SEL) illustra il proprio articolo aggiuntivo 5.01 teso ad allargare il principio della trasparenza dei finanziamenti al di là dei partiti politici, coinvolgendo anche i singoli candidati e chi ricopre cariche pubbliche.

La finalità dell'emendamento è quella di evitare che i titolari di cariche pubbliche usufruiscano di finanziamenti che poi

vadano indirettamente alla forza politica che rappresentano e che non si conoscano i nomi di chi finanzia campagne elettorali personali.

Daniilo TONINELLI (M5S) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sull'articolo aggiuntivo 5.01.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Boccadutri 5.01.

Emanuele FIANO (PD) *relatore*, prima di passare all'articolo 6, chiede di tornare sull'articolo 3, ad iniziare dall'emendamento Bianconi 3.17, precedentemente accantonato, sul quale conferma il proprio parere contrario.

Mariastella GELMINI (PdL) *relatore*, modificando il parere precedentemente formulato, esprime parere favorevole sull'emendamento Bianconi 3.17.

Emanuele FIANO (PD) *relatore*, chiede una breve sospensione per svolgere un ulteriore approfondimento.

Francesco Paolo SISTO *presidente*, sospende brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 15.50, riprende alle 15.55.

Annagrazia CALABRIA (PdL) sottoscrive l'emendamento Bianconi 3.17.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Bianconi 3.17 e Cozzolino 3.8.

Emanuele FIANO (PD) *relatore* propone una riformulazione dell'emendamento Pillozzi 3.3 nel seguente modo. « Al comma 2, dopo la lettera *a*), aggiungere la seguente: *a-bis*) la cadenza delle assemblee congressuali nazionali; »

Sergio BOCCADUTRI (SEL), in qualità di cofirmatario dell'emendamento Pillozzi 3.3, accetta la riformulazione proposta.

La Commissione approva l'emendamento Pillozzi 3.3 (nuova formulazione) (vedi allegato).

Francesco Paolo SISTO *presidente*, in assenza dei presentatori dichiara decaduto l'emendamento Di Lello 3.5.

Emanuele COZZOLINO (M5S) sottoscrive l'emendamento Bianconi 3.13.

La Commissione respinge l'emendamento Bianconi 3.13.

Nazzareno PILOZZI (SEL) ritira il proprio emendamento 3.2.

Francesco Paolo SISTO *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.05.

SEDE REFERENTE

Martedì 17 settembre 2013. — Presidenza del presidente Francesco Paolo SISTO. — Interviene il sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento, Sesa Amici.

La seduta comincia alle 19.40.

Abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore.

Testo base C. 1154 Governo, C. 15 d'iniziativa popolare, C. 186 Pisicchio, C. 199 Di Lello, C. 255 Formisano, C. 664 Lombardi, C. 681 Grassi, C. 733 Boccadutri, C. 961 Nardella, C. 1161 Rampelli, C. 1325 Gitti e petizione n. 43.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Danilo TONINELLI (M5S) sottoscrive l'emendamento Bianconi 3.14.

La Commissione respinge l'emendamento Bianconi 3.14

Emanuele FIANO (PD) *relatore* propone una riformulazione dell'emendamento Gasparini 3.19 nel senso di premettere alle parole « articolazioni territoriali » la parola « eventuali » e di sopprimere il riferimento agli articoli 10 e 11.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, suggerisce di eliminare anche il riferimento alla cadenza annuale delle risorse e chiede chiarimenti sulla soppressione del riferimento agli articoli 10 e 11.

Emanuele FIANO (PD), *relatore* concorda con la proposta del Presidente. Riguardo alla soppressione del riferimento agli articoli 10 e 11, da un lato anticipa che esprimerà parere favorevole sugli emendamenti che propongono la soppressione dell'articolo 11, dall'altro osserva che le risorse previste dal disegno di legge non sono solo quelle indicate ai due articoli in questione e che quindi il riferimento deve rimanere indistinto riguardando l'intera legge.

Sergio BOCCADUTRI (SEL) osserva che inserire nello statuto di un partito criteri come quelli previsti dall'emendamento Gasparini 3.19 potrebbe creare difficoltà a partiti piccoli come il suo che hanno la necessità di fotografare la situazione anno per anno e non possono irrigidirsi in schemi prefissati.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, osserva che la ratio dei criteri previsti da tutto l'articolo 3 è quello di fornire indicazioni sui requisiti e non sui contenuti. Non si tratta di una camicia di forza, ma di un semplice contenitore.

Emanuele FIANO (PD) *relatore* rileva che l'inserimento del termine eventuali nell'emendamento va proprio nel senso indicato dal presidente.

Sergio BOCCADUTRI (SEL) si dichiara soddisfatto dei chiarimenti forniti dal Presidente e dal relatore.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO (SCpI) propone una correzione di forma alla proposta di riformulazione del relatore anteponendo le parole « le risorse » alle parole « alle eventuali articolazioni ».

Emanuele FIANO (PD) concorda. Alla luce del dibattito propone quindi la seguente riformulazione dell'emendamento Gasparini 3.19: « Al comma 2, dopo la lettera *f*), aggiungere la seguente: *f-bis*) i criteri con i quali vengono assicurate le risorse alle eventuali articolazioni territoriali » sulla quale, se accettata dalla presentatrice, esprime parere favorevole;

Daniela Matilde Maria GASPARINI (PD) accetta la riformulazione del suo emendamento 3.19.

Il sottosegretario Sesa AMICI esprime parere conforme a quello dei relatori sulla riformulazione dell'emendamento Gasparini 3.19.

La Commissione approva l'emendamento Gasparini 3.19 (nuova formulazione) (*vedi allegato*).

Danilo TONINELLI (M5S) sottoscrive l'emendamento Bianconi 3.15.

La Commissione respinge l'emendamento Bianconi 3.15.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, in assenza dei presentatori dichiara decaduti gli emendamenti Bianconi 3.16 e 3.12 e Di Lello 3.6 e 3.7.

Fabiana DADONE (M5S) illustra l'emendamento 3.18 di cui è prima firmataria. L'emendamento aggiunge due commi

all'articolo 3: il comma 5 che prevede che ai partiti politici si applicano le disposizioni del Titolo XI del Libro V del codice civile e il comma 6 che statuisce che la condanna ai sensi delle disposizioni del suddetto Titolo XI comporta la cancellazione dal registro di cui all'articolo 4 del disegno di legge e la decadenza dal diritto alle agevolazioni e ai benefici previsti dal Capo III del medesimo disegno di legge.

Ricorda che il Titolo XI, che detta disposizioni penali in materia di società e di consorzi prevede tra l'altro norme in materia di false comunicazioni sociali, falsità nelle relazioni e nelle comunicazioni delle società di revisione, illegale ripartizione degli utili e delle risorse, omessa comunicazione del conflitto di interessi, corruzione tra privati.

La Commissione respinge l'emendamento Dadone 3.18.

Emanuele FIANO (PD), *relatore*, anche a nome della collega Gelmini esprime il parere sugli emendamenti presentati all'articolo 6. Esprime parere contrario sugli emendamenti Gitti 6.1 e Nuti 6.2. Propone l'accantonamento dell'emendamento Lombardi 6.3. Su quest'ultimo osserva che il principio dell'estensione delle certificazioni dei bilanci anche alle articolazioni territoriali dei partiti è di per sé condivisibile ma presenta problemi di costi insostenibili, ad esempio, per le innumerevoli microstrutture di cui è composto un partito come il suo. Va fatta una riflessione su come trovare una soluzione che gli sembra molto difficile, visti i costi delle società di revisione.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO (SCpI) sottoscrive l'emendamento Gitti 6.1.

La Commissione respinge l'emendamento Gitti 6.1.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, avverte che l'emendamento Lombardi 6.3, non essendovi obiezioni, si intende accantonato.

Roberta LOMBARDI (M5S) illustra l'emendamento Nuti 6.2, volto ad introdurre lo strumento della *class action* nell'ambito del provvedimento in esame.

La domanda da porsi è, infatti, chi controlla il controllore: la *class action* costituisce uno strumento, se pur diluito per come è disciplinato nel nostro ordinamento, di cui i cittadini possono utilmente disporre.

Sottolinea, dunque, che si tratta di un emendamento di buon senso che auspica trovi il consenso delle forze politiche.

La Commissione respinge l'emendamento Nuti 6.2.

Mariastella GELMINI (PdL), *relatore*, esprime parere contrario sugli emendamenti Cozzolino 7.7, Boccadutri 7.3, Lombardi 7.8, 7.4 e 7.5. Propone l'accantonamento dell'emendamento Roberta Agostini 7.6.

Esprime parere contrario sugli articoli aggiuntivi Lombardi 7.01, Gitti 7.020, Lombardi 7.03. Propone, infine, l'accantonamento degli articoli aggiuntivi Roberta Agostini 7.04 e 7.0300.

Il sottosegretario Sesa AMICI esprime parere conforme a quello della relatrice.

Emanuele COZZOLINO (M5S) illustra il proprio emendamento 7.7, evidenziando come uno dei punti particolarmente deboli del disegno di legge del Governo riguardi il tema dei controlli in merito ai rendiconti dei partiti.

Rileva che le criticità fondamentali appaiono essenzialmente due: da un lato, c'è un affievolimento dei controlli previsti dalla legge n. 96 del 2012 e l'eliminazione di qualsiasi tipo di sanzione; dall'altro, forse inavvertitamente, l'entrata in vigore del disegno di legge in esame costituirebbe una sorta di zona franca su quello che rimane in vita del vecchio sistema di finanziamento pubblico come previsto dalla suddetta legge 96. A tal proposito, chiede un minimo di attenzione da parte di tutti perché la questione è tutt'altro che banale, soprattutto per le conseguenze che potrebbe produrre.

Rileva infatti che il combinato disposto dell'articolo 7 e delle abrogazioni previste all'articolo 14, lettera *f*), del comma 4, blinderebbe la quota di finanziamento pubblico da corrispondere per il 2013 e per i tre esercizi successivi anche a fronte di eventuali palesi irregolarità contabili che invece la legge vigente punisce con il blocco dei finanziamenti o con sanzioni che vanno a decurtare le quote di finanziamento spettanti.

Rileva che l'emendamento in esame, che interviene complessivamente sul tema dei controlli, istituisce un doppio binario. Il primo transitorio che vale per i partiti che percepiscono i finanziamenti a norma della legge n. 96 del 2012, provvedendo a lasciare in vita sia i controlli che le sanzioni previste da quella legge. Il secondo, invece, riguarda i controlli da applicare sulla base del disegno di legge governativo che è comprensibile abbiano una natura ed una intensità diversa essendo diverso il volume dei finanziamenti ottenuti.

In questo caso, però, occorre prevedere, almeno nel caso di inottemperanza più grave, quello della non presentazione del rendiconto nei termini previsti dalla legge, una sanzione vera e propria, con la cancellazione dal registro dei partiti e l'interdizione del tesoriere.

Anche su questo aspetto rileva come sia necessario sottolineare come il disegno di legge appaia « troppo morbido » perché nel caso grave in cui un partito non presenti il rendiconto di esercizio non prevede sanzioni, bensì gli consente di sanare la propria posizione, e dunque sposta il termine di presentazione del bilancio da giugno ad ottobre. Una norma che, a suo avviso, non ha senso, perché se un bilancio non viene presentato nei termini di legge, che sono sempre gli stessi da anni, si tratta di un caso di incuria da parte del partito che deve essere sanzionato.

Prevedere un periodo in cui un partito possa giustificare una propria eventuale irregolarità ha un senso solo di fronte ad una contestazione che gli venga mossa in sede di controllo dei bilanci, ma il disegno

di legge non prevede questo tipo di controlli, come invece è previsto dalla legge n. 96 del 2012.

Invita, in conclusione, a riflettere sul proprio emendamento 7.7.

Emanuele FIANO (PD), *relatore*, chiede che si proceda all'accantonamento dell'emendamento Cozzolino 7.7 per svolgere ulteriori approfondimenti.

Francesco Paolo SISTO *presidente* preso atto della richiesta del relatore e non essendovi obiezioni avverte che l'emendamento Cozzolino 7.7 si intende accantonato.

Sergio BOCCADUTRI (SEL), illustra il proprio emendamento 7.3, sottolineando come vada tenuto presente che ci si sta riferendo ai partiti politici e non ad aziende. Pur salvaguardando esigenze importanti non vanno dunque, a suo avviso, gravate le procedure interne, considerato che esistono partiti con diverse dimensioni. È dunque opportuno non appesantire le strutture amministrative essendo piuttosto utile introdurre elementi di dissuasione.

In tale direzione, il proprio emendamento 7.3 stabilisce che in caso di inottemperanza di specifici obblighi, ivi richiamati, viene sanzionato anche il legale rappresentante con una sanzione amministrativa pari a 50 mila euro e che tale responsabilità si estende in solido ai membri dell'organismo che è tenuto ad approvare il bilancio.

Ribadisce che, altrimenti, vi è il rischio di una assimilazione del partito ad una macchina burocratica.

Emanuele FIANO (PD), *relatore*, illustra le ragioni dell'orientamento contrario dei relatori rispetto all'emendamento Boccadutri 7.3. In particolare, dalla sua approvazione deriverebbe la soppressione delle previsioni dei commi 2 e 3 dell'articolo 7 che stabiliscono che in caso di violazione degli obblighi ivi richiamati ne consegue la cancellazione del partito politico dalla se-

conda sezione del registro di cui all'articolo 4.

L'emendamento Boccadutri 7.3 sanziona invece solo il legale rappresentante mentre a suo avviso è più corretto che la non ottemperanza agli obblighi in questione appartenga a tutta la comunità politica.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, ritiene auspicabile svolgere un'ulteriore riflessione sull'emendamento Boccadutri 7.3 poiché in base alle attuali previsioni del comma 2 dell'articolo 7 del disegno di legge viene attribuito alla Commissione di cui alla legge n. 96 del 2012 un potere molto forte, che porta alla cancellazione del partito politico.

Occorre, a suo avviso, stabilire una gradazione tra obblighi e inadempimenti evitando la concentrazione di poteri eccessivamente forti in capo ad un solo soggetto, il che risulterebbe oltretutto in contrasto con lo stesso articolo 49 della Costituzione.

Ribadisce, quindi, l'esigenza di compiere un'ulteriore riflessione, prevedendo quanto meno un diverso trattamento nell'ipotesi in cui il rendiconto non viene presentato, nonostante l'invito della Commissione in tal senso, rispetto ad altre inadempienze meno rilevanti.

Matteo BRAGANTINI (LNA), ritiene che la previsione di una sanzione amministrativa pari a 50 mila euro può essere una sanzione troppo esigua di fronte ad eventuali risorse molto più elevate che si dovessero ricevere. Sarebbe dunque più opportuno, in base alla violazione degli obblighi, stabilire una sanzione pari ad una percentuale delle risorse che il partito politico non può più avere. Diversamente, qualsiasi somma può essere eccessiva o eccessivamente esigua mentre occorre una soluzione che contemperi le suddette esigenze.

Gianclaudio BRESSA (PD), ritiene importante non confondere i diversi piani: ricorda, infatti, che la legge n. 96 del 2012 prevede una gradualità delle sanzioni ma

in questo caso la fattispecie è differente. L'ipotesi di inottemperanza si riferisce necessariamente all'obbligo di rendicontazione con il rinvio previsto all'articolo 6 del disegno di legge alle disposizioni in materia di revisione contabile di cui all'articolo 9, commi 1 e 2, della legge n. 96 del 2012.

Il riferimento è dunque sempre e solo al fatto che occorre avvalersi di una società iscritta nel registro. La situazione è quindi diversa e di questo va tenuto conto.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO (SCpI) esprime il timore che, così com'è formulata, la disposizione di cui all'emendamento Boccadutri 7.3 rischi di essere generica. È, a suo avviso, necessario definire meglio la condotta che si intende sanzionare, distinguendo tra la mancata presentazione alla Commissione del rendiconto certificato da una società di revisione e la presentazione di un rendiconto falso alla società di revisione.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, ritiene che occorra limitare il potere di giudizio della Commissione di cui alla legge n. 96 del 2012 alle sole violazioni aventi carattere oggettivo, escludendo il più possibile di attribuire alla stessa un potere di valutazione discrezionale circa l'esistenza o meno di una violazione.

Mariastella GELMINI (PdL), *relatore*, concorda con il presidente sull'opportunità di precisare il ruolo della Commissione, che deve essere di verifica oggettiva dell'adempimento di precisi obblighi o criteri di legge, senza margini di valutazione discrezionale. Si riserva quindi, come relatore, di riflettere su questo punto e auspica che anche il relatore Fiano voglia svolgere una riflessione al riguardo.

Riccardo FRACCARO (M5S) rileva che l'attribuzione alla Commissione di cui alla legge n. 96 del 2012 di un potere discrezionale di valutazione sull'organizzazione interna dei partiti non suscita dibattito, laddove l'attribuzione di un tale potere in materia di controlli sui bilanci dei partiti

costituisce un problema, per la maggioranza, e deve essere evitato.

Mariastella GELMINI (PdL), *relatore*, afferma che la sua preoccupazione e quella del suo partito non riguarda soltanto i poteri attribuiti alla Commissione in materia di controlli sui bilanci dei partiti, ma anche e soprattutto i poteri attribuiti alla stessa in materia di controlli sulla organizzazione interna degli stessi.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO (SCpI) ribadisce che, in ogni caso, occorre stabilire che cosa succede se il bilancio sottoposto alla certificazione di una società di revisione è falso. Fa presente che attualmente non è prevista alcuna sanzione in questa ipotesi. Pertanto, o si prevede un potere di valutazione e di sanzione su questo punto in capo alla Commissione oppure la disciplina in materia di controlli rischia di essere vana.

Danilo TONINELLI (M5S) dichiara che il suo gruppo è fortemente contrario all'emendamento Boccadutri 7.3, che contribuisce ad un'ulteriore attenuazione delle sanzioni per gli inadempimenti degli obblighi in materia di bilancio stabiliti dalla legge n. 96 del 2012: sanzioni che sono già affievolite dall'articolo 7 del disegno di legge in esame. Nel ricordare che la legge n. 96 ha migliorato la legislazione precedente, prevedendo obblighi in capo ai partiti in materia di bilanci, fa presente che, tuttavia, la prima esperienza della Commissione di cui alla legge n. 96 stessa ha mostrato la necessità di un rafforzamento dei poteri della stessa.

Giuseppe LAURICELLA (PD) propone di inserire nel comma 2 dell'articolo 7 l'obbligo per la Commissione di adottare provvedimenti di messa in mora del partito prima di procedere all'irrogazione della sanzione ivi prevista.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, fa presente che tale obbligo è già previsto dall'articolo 7, comma 1, secondo periodo, ai sensi del quale. « Nell'ambito del con-

trollo, la Commissione invita i partiti a sanare eventuali irregolarità o inottemperanze con le modalità e nei termini di cui commi 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96 ».

Francesco SANNA (PD) fa presente che la certificazione di un bilancio non consiste soltanto nella verifica meramente contabile delle sue poste, ma anche nella verifica del rapporto di congruità tra le entrate e le singole spese e nella verifica dell'utilizzazione delle diverse poste. In altre parole, se il bilancio dice che il partito ha speso una certa somma per – ad esempio – le feste di rappresentanza, ma, sulla base della documentazione contabile fornita, la spesa in questione non appare congrua o giustificata, la società di revisione ha il potere di rilevare questa incongruità e quindi in definitiva di rilevare la falsità del bilancio.

Riccardo FRACCARO (M5S) chiede ai relatori se, in caso di presentazione di bilancio falso, esista allo stato una sanzione che possa essere irrogata al partito.

Sergio BOCCADUTRI (SEL) ritira il suo emendamento 7.3, anche alla luce delle considerazioni svolte dalla relatrice Gelmini e da lui condivise in merito alla opportunità di non attribuire alla Commissione un potere eccessivo e di valutazione discrezionale.

Roberta LOMBARDI (M5S), illustrando il suo emendamento 7.8, sottolinea come l'articolo 14, comma 4, lettera f), del

disegno di legge in esame abroghi i commi da 8 a 21 dell'articolo 9 della legge n. 96 del 2012, che regola la materia dei controlli sui bilanci dei partiti e le relative sanzioni. Il suo gruppo ha presentato emendamenti, tra i quali questo in esame, che tendono a colmare la lacuna normativa che si determina per effetto di queste abrogazioni. Ricorda, tra l'altro, che il gruppo del GRECO redigerà un nuovo rapporto sull'Italia e che il nostro Paese dovrà dimostrare di aver recepito le raccomandazioni dell'organismo internazionale.

Gianclaudio BRESSA (PD) ritiene che la questione delle sanzioni debba essere attentamente valutata dai relatori alla luce dell'articolo 14, comma 4, lettera f), ai sensi della quale sono abrogati, tra gli altri, i commi da 8 a 21 dell'articolo 9 della legge n. 96 del 2012.

Emanuele FIANO (PD) fa presente che i poteri della Commissione su questa materia sono quelli già indicati dai commi 3 e 4 dell'articolo 9 della legge n. 96 del 2012. Quindi, d'intesa con la relatrice Gelmini, chiede l'accantonamento dell'emendamento Lombardi 7.8.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, avverte che, su richiesta dei relatori, l'emendamento Lombardi 7.8, non essendovi obiezioni, si intende accantonato. Rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta già convocata alle ore 9.30 di domani.

La seduta termina alle 20.50.

ALLEGATO

Abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore (Testo base C. 1154 Governo, C. 15 d'iniziativa popolare, C. 186 Pisicchio, C. 199 Di Lello, C. 255 Formisano, C. 664 Lombardi, C. 681 Grassi, C. 733 Boccadutri, C. 961 Nardella, C. 1161 Rampelli, C. 1325 Gitti e petizione n. 43).

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI

ART. 1.

Sostituirlo con i seguenti:

ART. 1.

(Personalità giuridica e democrazia interna).

1. La presente legge disciplina i partiti e movimenti politici condizionando il loro riconoscimento e il conferimento della personalità giuridica all'attuazione dei principi di democrazia interna fissati dall'articolo 49 della Costituzione.

2. I partiti e movimenti politici provvedono a recepire i principi di cui all'articolo 49 della Costituzione nell'atto costitutivo e nello statuto allo scopo di ottenere l'iscrizione nel Registro nazionale dei partiti e movimenti politici di cui all'articolo 4 della presente legge, dalla quale consegue l'acquisto della personalità giuridica.

3. I partiti e movimenti politici riconosciuti ai sensi del comma 2 sono tenuti a dare evidenza dell'attuazione dei principi di democrazia interna anche tramite la pubblicazione sul proprio sito *internet* di ogni documento considerato utile a tale fine a pena di cancellazione dal Registro nazionale dei partiti e movimenti politici di cui all'articolo 4.

ART. 1-bis.

(Regolamentazione delle forme di finanziamento della politica).

1. Il rimborso delle spese per le consultazioni elettorali e i contributi pubblici erogati ai partiti e movimenti politici a titolo di cofinanziamento, nelle forme previste dalla legge 6 luglio 2012, n. 96, sono aboliti ai sensi di quanto disposto dall'articolo 14 della presente legge.

2. La presente legge regola un regime misto di finanziamento ai partiti e movimenti politici, con prevalenza del finanziamento di tipo privato.

3. Per accedere ai benefici delle forme di finanziamento previste dalla presente legge i partiti e movimenti politici devono rispondere ai requisiti di cui all'articolo 1.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 2.

1. 4. Gitti, Vitelli, Binetti, Gigli.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Il rimborso delle spese elettorali e l'accesso ad ogni altra risorsa pubblica prevista dalla legislazione vigente, ivi comprese le risorse a favore dell'editoria di partito, sono attribuiti esclusivamente alle

associazioni che si qualificano come partito ai sensi della presente legge e sono subordinati al rispetto delle norme in essa contenute.

1. 2. Di Lello, Pastorelli.

Al comma 1, sostituire le parole da: sono aboliti fino alla fine del comma con le seguenti: di cui all'articolo 1 della legge 6 luglio 2012, n. 96, sono aboliti a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge.

Conseguentemente:

sostituire il comma 2 con il seguente:

2. La presente legge disciplina le modalità di accesso a forme di contribuzione volontaria fiscalmente agevolata e a benefici di natura non monetaria in favore dei partiti politici che rispettano i requisiti di trasparenza e democraticità.

all'articolo 8, comma 1, lettera b), sopprimere le parole da: alla ripartizione fino a: 10 e;

sopprimere l'articolo 10;

all'articolo 14, sopprimere i commi 1, 2 e 3.

1. 6. Cozzolino, Agostinelli, Alberti, Arteni, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Catalano, Ceconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Loreface, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco,

Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Tacconi, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Triepiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallasca, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. I partiti, i movimenti, i gruppi politici e le fondazioni politiche sono beneficiari di forme di contribuzione volontaria privata agevolata alle condizioni previste dalla presente legge.

Conseguentemente:

dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

ART. 2-bis. – (Fondazioni politiche) – 1. Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4 e 9 della presente legge si applicano altresì alle fondazioni costituite con atto pubblico e riconosciute come persone giuridiche private ai sensi del libro primo, titolo II, capo II del codice civile, che abbiano come scopo esclusivo una o più delle seguenti attività:

a) studio e ricerca sui temi politici e istituzionali;

b) pubblicistica ed editoriale di natura politica;

c) formazione della classe dirigente politica a livello locale e centrale.

2. Lo statuto delle fondazioni, e le relative modificazioni, sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, secondo i termini e le modalità di cui all'articolo 4, comma 5, della presente legge.

3. È condizione per l'accesso ai benefici di cui al presente articolo, il collegamento formale della fondazione con un partito o movimento politico, mediante un atto di riconoscimento rilasciato dal rappresentante legale del partito o del movimento.

L'atto di riconoscimento del partito o movimento può essere rilasciato ad una sola fondazione politica.

4. Le esenzioni e agevolazioni previste ordinariamente dalla legislazione vigente in favore delle fondazioni non si applicano alle fondazioni politiche.

5. Il registro di cui all'articolo 4, comma 2, della presente legge prevede una apposita sezione per le fondazioni politiche.

6. Le fondazioni politiche iscritte nel registro di cui all'articolo 4, comma 2, della presente legge, accedono ai benefici di cui all'articolo 8, lettera a) e 9, con le modalità e alle condizioni ivi specificate.

7. Le fondazioni politiche iscritte nel registro di cui all'articolo 4, comma 2, della presente legge, sono soggette alla disciplina di cui all'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2,

all'articolo 4:

al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Una apposita sezione è inoltre istituita per la registrazione delle fondazioni politiche di cui all'articolo 2-bis, per l'accesso alle erogazioni liberali di cui all'articolo 8, lettera a) e all'articolo 9 della presente legge.

alla rubrica, sostituire la parola: politici *con le seguenti:* , movimenti, gruppi politici e fondazioni politiche.

all'articolo 8, comma 1, alinea, dopo le parole: partiti politici *aggiungere le seguenti:* e le fondazioni politiche.

sostituire la rubrica del Capo I con la seguente: Disciplina del finanziamento dei partiti, movimenti, gruppi politici e fondazioni politiche.

1. 1. Pastorelli.

Al comma 2, premettere il seguente periodo: I finanziatori dei partiti politici sono dei garanti della democrazia.

1. 50. Abrignani.

Dopo l'articolo 1, aggiungere i seguenti:

ART. 1-bis.

(Rimborso alle liste, partiti e movimenti politici delle sole spese effettivamente sostenute per le consultazioni elettorali. Modifiche alla legge 6 luglio 2012, n. 96. Trasparenza dei bilanci delle liste, dei partiti e dei movimenti politici).

1. Alle liste, ai partiti e ai movimenti politici è attribuito il rimborso delle spese effettivamente sostenute per la campagna elettorale in occasione del rinnovo del Parlamento europeo, del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati e dei consigli regionali, nel caso abbiano ottenuto almeno il 2 per cento dei voti validi o almeno un eletto nelle rispettive consultazioni. Per la regione Trentino-Alto Adige, i suddetti rimborsi si riferiscono alle elezioni per i consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano.

2. I rimborsi per le spese sostenute dai soggetti indicati al comma 1 sono ripartiti tra gli stessi in proporzione ai voti ottenuti in occasione delle elezioni per le quali si richiede il rimborso. Gli stessi sono erogati sulla base dell'effettivo rendiconto delle spese elettorali sostenute dalla lista, dal partito o dal movimento politico e possono riguardare esclusivamente le spese di cui al comma 3 connesse allo svolgimento della campagna elettorale.

3. Sono rimborsabili, ai sensi del presente articolo, le spese sostenute in relazione a:

a) materiale tipografico, inclusi carta e inchiostri in esso impiegati, effettuate nei novanta giorni precedenti la data del voto;

b) acquisto di spazi d'affissione, di comunicazione politica radiotelevisiva, di messaggi politici ed elettorali su quotidiani, periodici e siti web, effettuate nei novanta giorni precedenti la data del voto;

c) allestimenti e servizi connessi a manifestazioni elettorali convocate in occasione della consultazione elettorale per

la quale si chiede il rimborso, effettuate nei novanta giorni precedenti la data del voto;

d) canoni di affitto di locali; nel caso in cui siano abitualmente destinati a sede della lista, del partito o del movimento politico, per l'intero anno in cui si svolge la consultazione elettorale per la quale si chiede il rimborso;

e) personale, già dipendente della lista, del movimento o del partito politico, per l'intero anno in cui si svolge la consultazione elettorale per la quale si chiede il rimborso.

4. Con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati, resa esecutiva con decreto del Presidente della Camera medesima, sono attribuiti i rimborsi per le spese elettorali concernenti il rinnovo della Camera dei deputati, dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, dei consigli regionali e dei consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano.

5. Con deliberazione del Consiglio di Presidenza del Senato della Repubblica, resa esecutiva con decreto del Presidente del Senato medesimo, sono attribuiti i rimborsi per le spese elettorali concernenti il rinnovo del Senato della Repubblica.

6. Le deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati e del Consiglio di Presidenza del Senato della Repubblica con cui sono attribuiti i rimborsi sono adottate in attuazione dei criteri stabiliti dagli articoli 9 e 16 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e successive modificazioni, e dall'articolo 6 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, sulla base dei fondi trasferiti dal Ministero dell'economia e delle finanze.

7. I contributi pubblici per le spese sostenute dalle liste, dai partiti e dai movimenti politici in occasione delle consultazioni elettorali riferite al Senato della Repubblica, alla Camera dei deputati, ai membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, ai consigli regionali, ivi compresi i consigli delle province autonome di

Trento e di Bolzano, sono costituiti da quattro fondi, ciascuno di euro 18.750.000.

8. In relazione alle spese sostenute per le elezioni nella circoscrizione Estero, i fondi di cui al comma 7 relativi al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati, sono incrementati nella misura dell'1,5 per cento del loro ammontare. Ciascuno dei due importi aggiuntivi di cui al precedente periodo è suddiviso tra le ripartizioni della circoscrizione Estero in proporzione alla rispettiva popolazione. La quota spettante a ciascuna ripartizione è suddivisa tra le liste di candidati in proporzione ai voti conseguiti nell'ambito della ripartizione. Partecipano alla ripartizione della quota le liste che abbiano ottenuto almeno un candidato eletto nella ripartizione o che abbiano conseguito almeno il 4 per cento dei voti validamente espressi nell'ambito della ripartizione stessa. Si applica il comma 13 dell'articolo 15 della legge 10 dicembre 1993, n. 515.

9. I rimborsi di cui al presente articolo sono corrisposti esclusivamente per l'anno in cui si svolge l'elezione dell'organo per la quale essi sono richiesti, entro centoventi giorni dalla proclamazione degli eletti.

10. Le somme erogate, o da erogare, ai sensi del presente articolo e ogni altro credito vantato dalle liste, partiti o movimenti politici possono costituire oggetto di operazioni di cartolarizzazione e sono in ogni caso cedibili a terzi.

11. Le risorse erogate ai partiti secondo le previsioni di cui alla presente legge costituiscono, ai sensi dell'articolo 2740 del codice civile, garanzia ai fini dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte da parte delle liste, dei partiti e dei movimenti politici beneficiari delle stesse. I creditori delle liste, dei partiti e dei movimenti politici di cui alla presente legge non possono pretendere direttamente dagli amministratori dei medesimi l'adempimento delle obbligazioni della lista, del partito o del movimento politico se non qualora questi ultimi abbiano agito con dolo o colpa grave.

12. In caso di eventuali rinunce al rimborso da parte di liste, partiti o movimenti politici, non si fa luogo alla di-

stribuzione dell'eventuale somma rimanente tra le liste, i partiti o i movimenti politici, neanche a fronte di relativa richiesta.

13. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono definite le modalità di liquidazione delle somme dovute ai sensi del comma 10, sono individuati le liste, i partiti e i movimenti politici aventi diritto ed è disciplinata la liquidazione del fondo di garanzia di cui al comma 11.

14. Alla legge 6 luglio 2012, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:

« 1. I contributi pubblici per le spese sostenute dalle liste, dai partiti e dai movimenti politici in occasione delle consultazioni elettorali relative al Senato della Repubblica, alla Camera dei deputati, ai membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, ai consigli regionali e ai consigli delle province autonome di Trento e Bolzano, ammontano a euro 75.000.000 e sono così distribuiti:

a) 18.750.000 euro per ciascuna consultazione elettorale relativa al Senato della Repubblica;

b) 18.750.000 euro per ciascuna consultazione elettorale relativa alla camera dei deputati

c) 18.750.000 euro per ciascuna consultazione elettorale relativa all'elezione dei membri spettanti all'Italia del Parlamento europeo;

d) 18.750.000 euro per le consultazioni elettorali relative ai consigli regionali, nonché ai consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano, ripartiti tra le diverse regioni e le province sudette in proporzione alla popolazione »;

b) la rubrica dell'articolo 3 è sostituita dalla seguente: « Richiesta dei rimborsi per le spese elettorali connesse all'effettivo svolgimento della campagna elettorale »;

c) il comma 1 dell'articolo 3 è sostituito dal seguente:

« 1. Le liste, i partiti e i movimenti politici che intendono usufruire dei rimborsi per le spese elettorali connesse all'effettivo svolgimento della campagna elettorale ne fanno richiesta, a pena di decadenza, al Presidente della Camera dei deputati o al Presidente del Senato della Repubblica, secondo le rispettive competenze, entro il trentesimo giorno successivo alla data di svolgimento delle elezioni per il rinnovo del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati, del Parlamento europeo, dei consigli regionali o delle province autonome di Trento e di Bolzano »;

d) all'articolo 9:

1) i commi 1 e 2 sono abrogati;

2) al comma 4, terzo periodo, le parole: « sono trasmessi alla Commissione la relazione contenente il giudizio espresso sul rendiconto dalla società di revisione di cui al comma 1 del presente articolo, nonché il verbale di approvazione del rendiconto medesimo » sono sostituite dalle seguenti: « è trasmesso alla Commissione il verbale di approvazione del rendiconto »;

3) al comma 9, le parole: « o la relazione della società di revisione » sono soppresse;

4) al comma 20, le parole: « la relazione della società di revisione e » sono soppresse.

15. Gli obblighi previsti dall'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, come modificati dall'articolo 1-ter, sono estesi a tutte le liste, i partiti e i movimenti politici che abbiano ottenuto almeno un eletto all'interno di un consiglio regionale, della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica o del Parlamento europeo, a prescindere dall'eventuale richiesta di rimborso elettorale.

16. Le limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore, di cui all'articolo 49, commi 1, 5, 8, 12 e 13, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e

successive modificazioni, in relazione ai soggetti di cui al comma 1 sono fissate all'importo di euro 250.

ART. 1-ter. – (Sanzioni. Abrogazioni. Copertura finanziaria) – 1. Nel caso in cui la lista, il partito o il movimento politico ometta di ottemperare agli obblighi di rendicontazione previsti all'articolo 1-*quater*, la Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici, di cui all'articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n. 96, sanziona altresì il legale rappresentante con una sanzione amministrativa pari a euro 50.000. Tale responsabilità si estende in solido ai membri dell'organismo che, secondo lo statuto, è tenuto ad approvare il bilancio.

2. La sanzione di cui al comma 1 si applica anche in caso di falsa rendicontazione, o di mancata pubblicità della stessa, in violazione degli obblighi di cui all'articolo 1-*bis* e all'articolo 7, comma 1.

3. In caso di violazione del divieto di cui all'articolo 7, comma 2, si applica una sanzione amministrativa pari ad euro 100.000.

4. La legge 3 giugno 1999, n. 157, è abrogata.

5. Agli oneri derivanti dagli articoli 1-*bis* e 1-*ter*, commi 1, 2 e 3, pari al massimo a 78 milioni di euro nell'anno in cui si svolgessero contemporaneamente tutte le elezioni degli organi di cui al comma 1 dell'articolo 1-*bis*, si provvede oltre che con i risparmi derivanti dall'abrogazione della legge 3 giugno 1999, n. 157, con i risparmi derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 6 e 7 del presente articolo.

6. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato. Ciascuna amministrazione procede all'individuazione delle autovetture in esubero, ai fini della loro dismissione entro il 31 dicembre 2013. Dalle disposizioni di cui al presente comma devono derivare risparmi non in-

feriori a 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. I risparmi devono essere conseguiti dalle amministrazioni pubbliche ed in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente comma, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato.

7. Al fine di razionalizzare e ottimizzare l'organizzazione delle spese e dei costi di funzionamento dei Ministeri, con regolamenti da emanare entro il 31 dicembre 2013, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla rideterminazione delle strutture periferiche, prevedendo la loro riduzione e la loro ridefinizione, ove possibile, su base-regionale o la riorganizzazione presso le prefetture-uffici territoriali del Governo, ove risulti sostenibile e maggiormente funzionale sulla base dei principi di efficienza ed economicità a seguito di valutazione congiunta tra il Ministro competente, il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione ed il Ministro dell'interno, attraverso la realizzazione dell'esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali, l'istituzione dei servizi comuni e l'utilizzazione in via prioritaria dei beni immobili di proprietà pubblica, in modo da assicurare la continuità dell'esercizio delle funzioni statali sul territorio. Dalle disposizioni di cui al presente comma devono derivare risparmi non inferiori a 18 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. I risparmi devono essere conseguiti dalle amministrazioni pubbliche ed in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente comma, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato.

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3, 4, 6 e 14.

1. 050. Boccadutri, Pillozzi.

ART. 2.

Al comma 1, dopo la parola: nazionale aggiungere le seguenti: , regionale e locale.

2. 3. Di Lello, Pastorelli.

Sopprimere il comma 2.

***2. 4.** Nuti, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnello, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Catalano, Ceconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Dadaone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilìa, Sorial, Spadoni, Spessotto, Tacconi, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripièdi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Sopprimere il comma 2.

***2. 300.** Bianconi.

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti

3. I sottoscrittori di cui all'articolo 10 della presente legge, sono considerati, a tutti gli effetti, soci del partito, movimento o associazione con finalità politiche per il quale hanno sottoscritto e sono titolari di

tutti i diritti derivanti dall'articolo 49 della Costituzione, dal codice civile e dagli statuti e regolamenti interni.

4. Il partito, movimento o associazione con finalità politiche destinatario delle sottoscrizioni, ha diritto di rifiutare, con deliberazione motivata dell'organo di garanzia appositamente previsto dallo statuto, l'iscrizione per incompatibilità con le norme statutarie. Tale rifiuto viene notificato dal partito, movimento o associazione con finalità politiche al Ministero dell'interno ed al Ministero dell'economia e delle finanze ed all'interessato entro la fine del mese di febbraio dell'anno per il quale è stata erogata la sottoscrizione. Il Ministero dell'economia e delle finanze procede alle necessarie rettifiche.

2. 50. Formisano, Tabacci.

ART. 3.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 3.

L'articolo 5 della legge 6 luglio n. 2012, n. 96, è sostituito dal seguente:

« ART. 5. — (*Obbligo di iscrizione nell'elenco nazionale delle liste, dei partiti e dei movimenti politici*). — 1. Le liste, i partiti e i movimenti politici, anche ai fini dei rimborsi previsti dalla presente legge, sono tenuti all'iscrizione in un elenco nazionale, appositamente istituito presso la Camera dei deputati. L'iscrizione si perfeziona con il deposito presso la Camera dei deputati dello statuto, nonché di ogni eventuale successiva modifica, che deve prevedere:

a) lo svolgimento di un'assise congressuale democratica almeno ogni tre anni;

b) la presenza di organismi decisionali plurali, che decidono sulla base del principio democratico, garantendo che gli organi statutari prevedano la presenza di uomini e donne della misura del 50 per cento;

c) la presenza di organismi di garanzia;

d) la presenza di organismi di controllo contabile, retti da soggetti iscritti all'ordine dei revisori contabili;

e) l'attestazione dell'avvenuto deposito dello statuto della lista, del partito o del movimento politico presso un notaio.

2. I soggetti iscritti nell'elenco nazionale trasmettono annualmente alla Camera dei deputati, in via telematica, una dichiarazione attestante la permanenza dei requisiti di cui al comma 1.

3. Ai fini del presente articolo, nel caso la lista risulti dall'unione di diverse liste, partiti o movimenti politici, i requisiti di cui al comma 1 si applicano alle singole componenti ».

Conseguentemente, all'articolo 14, comma 4, lettera f), sopprimere la parola: , 5.

3. 1. Boccadutri, Di Salvo, Nicchi, Pillozzi.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 3.

(Statuto).

1. I partiti e movimenti politici che intendono acquisire la personalità giuridica e avvalersi dei benefici previsti dalla presente legge sono tenuti a dotarsi di uno statuto, redatto nella forma dell'atto pubblico. Allo statuto è allegato, anche in forma grafica, il simbolo, che, con la denominazione, costituisce elemento essenziale di riconoscimento del partito politico.

2. Lo statuto si conforma ai principi fondamentali di democrazia e indica:

a) gli organi dirigenti, le loro competenze, le modalità della loro elezione e la durata degli incarichi che sono conferiti a tempo determinato;

b) i casi di incompatibilità, in particolare tra cariche dirigenziali all'interno

del partito o movimento politico e incarichi, o nomine, a livello istituzionale e nelle amministrazioni pubbliche nazionali e locali;

c) le procedure per l'approvazione degli atti che impegnano il partito o movimento politico;

d) i diritti e i doveri degli iscritti e i relativi organi di garanzia; le modalità di partecipazione degli iscritti all'attività del partito o movimento politico, anche attraverso referendum o altre forme di consultazione; le regole per l'istituzione dell'anagrafe degli iscritti e per la sua consultazione, che deve essere sempre possibile da parte di ogni iscritto, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

e) le modalità con le quali gli iscritti partecipano alle votazioni, assicurando, quando è prevista, l'effettiva segretezza del voto, con la possibilità per una quota minima di iscritti di richiedere il voto segreto su qualsiasi oggetto;

f) le misure disciplinari che possono essere adottate nei confronti degli iscritti, gli organi competenti ad assumerle e le procedure di ricorso previste, in modo da assicurare il diritto alla difesa e il rispetto del principio del contraddittorio;

g) le modalità per assicurare negli organi collegiali e nelle candidature la presenza paritaria di donne e di uomini;

h) i criteri con i quali è assicurata la presenza delle minoranze nelle candidature e negli organi collegiali secondo il criterio proporzionale e l'attribuzione a loro esponenti delle cariche di vertice degli organi di garanzia;

i) le modalità di selezione, anche attraverso elezioni primarie, delle candidature per l'elezione delle Camere, dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, dei consigli regionali e comunali, dei sindaci e dei presidenti delle province e delle regioni;

l) il limite massimo di mandati sia elettorali sia relativi ad incarichi interni al partito o movimento politico;

m) i criteri di ripartizione delle risorse finanziarie disponibili tra la struttura nazionale e le articolazioni territoriali;

n) le procedure relative ai casi di scioglimento, chiusura, sospensione e commissariamento delle articolazioni territoriali;

o) le procedure per modificare lo statuto, il simbolo e la denominazione del movimento o partito;

p) un codice etico che reca i principi di riferimento dei comportamenti individuali e collettivi e stabilisce il principio del ricambio nei ruoli, il limite al numero di mandati elettorali, il divieto di cumulo di incarichi e la disciplina dell'eleggibilità e delle incompatibilità;

q) l'attribuzione della rappresentanza legale del partito o movimento politico a un tesoriere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti per gli esponenti aziendali delle banche;

r) la nomina di un comitato di tesoreria composto da soggetti in possesso dei requisiti di onorabilità previsti per gli esponenti aziendali delle banche, con il compito di coadiuvare il tesoriere nello svolgimento delle sue funzioni di indirizzo e di verifica rispetto alla gestione contabile, alle fonti di finanziamento e all'allocazione delle risorse finanziarie;

s) la nomina di un collegio sindacale composto da revisori dei conti in possesso dei requisiti di onorabilità e di professionalità richiesti per i sindaci delle banche;

t) l'attribuzione a una società di revisione iscritta all'albo speciale tenuto dalla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) ai sensi dell'articolo 161 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, del com-

pito di certificare il rendiconto di esercizio, con le modalità e per i fini di cui all'articolo 6 della presente legge.

3. Lo statuto può prevedere clausole di composizione extragiudiziale delle controversie insorgenti nell'applicazione delle norme statutarie, attraverso organismi probivirali definiti dallo statuto medesimo, nonché procedure conciliative e arbitrali.

4. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge e dallo statuto, si applicano ai partiti e movimenti politici le disposizioni del codice civile e le norme di legge vigenti in materia.

3. 4. Gitti, Vitelli, Binetti, Gigli.

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

3. 10. Bianconi.

Sopprimere i commi 2 e 3.

3. 9. Cozzolino, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Carriello, Carinelli, Caso, Castelli, Catalano, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Inca, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Tacconi, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Triepiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallasca, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Sopprimere il comma 2.

- 3. 17.** Bianconi, Francesco Saverio Romano.

Al comma 2, sostituire le lettere da a) a m) con le seguenti:

a) i criteri e le modalità di iscrizione al partito;

b) le modalità di selezione delle candidature per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, del Parlamento nazionale, dei consigli delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e dei consigli comunali.

- 3. 8.** Cozzolino, Agostinelli, Alberti, Arteni, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Catalano, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Crippa, Currò, Da Villa, Daddone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Loreface, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Tacconi, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallasca, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) lo svolgimento di un'assise congressuale democratica almeno ogni tre anni;

- 3. 3.** Pillozzi, Boccadutri.

Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) la cadenza delle assemblee congressuali nazionali;

- 3. 3.** (nuova formulazione) Pillozzi, Boccadutri.

(Approvato)

Al comma 2, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: , nonché il riconoscimento a ciascun iscritto del diritto di concorrere in egual misura alla determinazione e all'attuazione della linea politica del partito, partecipando con diritto di voto libero ed eguale, anche con modalità telematiche;

- 3. 5.** Di Lello, Pastorelli.

Al comma 2, sopprimere la lettera d).

- 3. 13.** Bianconi, Francesco Saverio Romano, Centemero, Ravetto.

Al comma 2, sostituire la lettera e) con la seguente:

e) le modalità per garantire che gli organi previsti dallo statuto prevedano la presenza di uomini e donne nella misura del 50 per cento;

- 3. 2.** Pillozzi, Di Salvo, Nicchi, Boccadutri.

Al comma 2, sostituire la lettera e) con la seguente:

e) le modalità per promuovere e assicurare la parità tra i sessi nella com-

posizione degli organi collegiali e nell'accesso alle cariche elettive, in attuazione dell'articolo 51 della Costituzione.

***3. 300.** Roberta Agostini, Fabbri, Boschi, Pollastrini, Sbröllini.

Al comma 2, sostituire la lettera e) con la seguente:

e) le modalità per promuovere e assicurare la parità tra i sessi nella composizione degli organi collegiali e nell'accesso alle cariche elettive, in attuazione dell'articolo 51 della Costituzione.

***3. 301.** Di Salvo, Pillozzi, Boccadutri.

Al comma 2, sopprimere la lettera f).

3. 14. Bianconi, Francesco Saverio Romano, Centemero, Ravetto.

Al comma 2, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

f-bis) i criteri con i quali vengono assicurate alle articolazioni territoriali le risorse annuali di cui all'articolo 10 e all'articolo 11;

3. 19. Gasparini, D'Attorre, Fabbri.

Al comma 2, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

f-bis) i criteri con i quali vengono assicurate le risorse alle eventuali articolazioni territoriali;

3. 19. (nuova formulazione) Gasparini, D'Attorre, Fabbri.

(Approvato)

Al comma 2, lettera g), sopprimere le parole: e le procedure di ricorso previste, assicurando il diritto alla difesa e il rispetto del principio del contraddittorio.

3. 15. Bianconi, Francesco Saverio Romano, Centemero, Ravetto.

Al comma 2, sopprimere la lettera h).

3. 16. Bianconi, Francesco Saverio Romano, Centemero.

Al comma 2, sostituire la lettera h) con la seguente:

h) l'impegno alla selezione con metodo democratico delle principali candidature;

3. 12. Bianconi.

Al comma 2, dopo la lettera m) aggiungere le seguenti:

n) le modalità per l'istituzione e l'accesso all'anagrafe degli iscritti;

o) le modalità di attuazione dell'organizzazione territoriale del partito e relative procedure di convocazione;

p) le modalità di adozione del simbolo che deve essere adottato con atto pubblico e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

3. 6. Di Lello, Pastorelli.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Il simbolo identifica in modo univoco il partito politico e non deve essere suscettibile di confusione con altri simboli. Il simbolo è di esclusiva proprietà del partito politico ed è utilizzato in conformità con quanto previsto dallo statuto.

3. 7. Di Lello, Pastorelli.

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

5. Ai partiti politici si applicano le disposizioni di cui al Titolo XI del Libro V del codice civile.

6. Per i partiti iscritti nel registro di cui all'articolo 4, la condanna ai sensi del comma 5 comporta la cancellazione dal

registro medesimo, nonché la decadenza dal diritto alle agevolazioni e ai benefici di cui al Capo III della presente legge.

3. 18. Dadone, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Catalano, Ceconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Inca, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilìa, Sorial, Spadoni, Spessotto, Tacconi, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

ART. 4.

(Registro dei partiti politici).

Sopprimerlo.

Conseguentemente:

all'articolo 5:

comma 2, primo periodo sopprimere le parole: dopo il controllo di conformità di cui all'articolo 4, comma 2, della presente legge;

comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: iscritti nel registro di cui all'articolo 4;

all'articolo 6, comma 1, sopprimere le parole: iscritti nella seconda sezione del registro di cui all'articolo 4 della presente legge;

all'articolo 7, sopprimere il comma 2;

all'articolo 8:

comma 1, alinea, sopprimere le parole: iscritti nel registro di cui all'articolo 4;

comma 2, sopprimere il terzo periodo;

all'articolo 9, comma 1, sopprimere le parole: iscritti nella prima sezione del registro di cui all'articolo 4 della presente legge;

all'articolo 10, comma 1, sopprimere le parole: iscritto nella seconda sezione del registro di cui all'articolo 4;

all'articolo 11, comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: iscritti nella seconda sezione del registro di cui all'articolo 4;

all'articolo 12, comma 1, sopprimere le parole: iscritti nel registro di cui all'articolo 4;

all'articolo 13, comma 1, alinea, sopprimere le parole: iscritti nel registro di cui all'articolo 4.

***4. 5.** Bianconi.

Sopprimerlo.

Conseguentemente:

all'articolo 5:

comma 2, sopprimere le parole: dopo il controllo di conformità di cui all'articolo 4, comma 2, della presente legge;

comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: iscritti nel registro di cui all'articolo 4;

all'articolo 6, comma 1, sopprimere le parole: iscritti nella seconda sezione del registro di cui all'articolo 4 della presente legge;

all'articolo 7, sopprimere il comma 2;

all'articolo 8:

comma 1, alinea, sopprimere le parole: iscritti nel registro di cui all'articolo 4;

comma 2, sopprimere il terzo periodo;

all'articolo 9, comma 1, sopprimere le parole: iscritti nella prima sezione del registro di cui all'articolo 4 della presente legge;

all'articolo 10, comma 1, sopprimere le parole: iscritto nella seconda sezione del registro di cui all'articolo 4;

all'articolo 11, comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: iscritti nella seconda sezione del registro di cui all'articolo 4;

all'articolo 12, comma 1, sopprimere le parole: iscritti nel registro di cui all'articolo 4;

all'articolo 13, comma 1, alinea, sopprimere le parole: iscritti nel registro di cui all'articolo 4.

***4. 50.** Cozzolino, Dadone, Dieni, D'Ambrosio, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 4.

(Registro nazionale dei partiti e movimenti politici).

1. È istituito il Registro nazionale dei partiti e movimenti politici, di seguito denominato « Registro », tenuto dall'Autorità di vigilanza dei partiti e movimenti politici di cui all'articolo 5-bis, di seguito denominata « Autorità ».

2. I partiti e movimenti politici sono tenuti a trasmettere copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto, sottoscritta dal legale rappresentante, al Presidente della Camera dei deputati e al Presidente del Senato della Repubblica, che la inoltrano all'Autorità.

3. L'Autorità, verificata la conformità dello statuto alle disposizioni di cui all'articolo 3, procede all'iscrizione nel Registro.

4. Qualora lo statuto non sia ritenuto conforme, l'Autorità, previo contraddittorio, invita il partito o movimento politico ad apportarvi, entro un termine dalla stessa fissato, le conseguenti modifiche.

5. Ogni modifica dello statuto deve essere sottoposta all'Autorità secondo le procedure di cui al presente articolo.

6. Lo statuto dei partiti e movimenti politici e le relative modificazioni sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*, entro un mese, rispettivamente, dalla data di iscrizione nel Registro di cui al comma 1 ovvero dalla data di approvazione delle modificazioni.

7. I partiti e movimenti politici già costituiti alla data di entrata in vigore della presente legge sono tenuti all'adempimento di cui al comma 2 entro dodici mesi dalla medesima data.

8. Con l'iscrizione nel Registro i partiti e movimenti politici acquisiscono la personalità giuridica che è condizione necessaria per l'ammissione ai benefici ad essi eventualmente spettanti ai sensi della disciplina di cui al capo III. Nelle more della scadenza del termine di cui al comma 7, i partiti e movimenti politici già costituiti alla data di entrata in vigore della presente legge possono comunque usufruire dei predetti benefici a condizione che siano in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 1 e che ottemperino alla disciplina di cui al capo II.

9. Il Registro è pubblico e consultabile in un'apposita sezione del sito *internet* dell'Autorità.

Conseguentemente:dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

(Autorità di vigilanza dei partiti e movimenti politici).

1. Il Collegio di controllo delle spese elettorali presso la Corte dei conti, il Collegio regionale di garanzia elettorale,

previsti rispettivamente dagli articoli 12 e 13 della legge 10 novembre 1993, n. 515, e successive modificazioni, nonché la Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e movimenti politici, prevista dall'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, sono accorpate in unico organismo denominato Autorità di vigilanza dei partiti e movimenti politici.

2. L'Autorità è indipendente dai partiti e movimenti politici ed è composta da dieci membri, nominati per quattro anni con possibilità di essere confermati una sola volta per ulteriori quattro anni.

3. I membri dell'Autorità di cui al comma 2 sono individuati e nominati secondo le seguenti modalità:

a) tre magistrati della Corte dei conti nominati dal Presidente della Corte dei conti;

b) un magistrato del Consiglio di Stato nominato dal Presidente del Consiglio di Stato;

c) un consigliere dell'amministrazione del Senato della Repubblica, nominato dal Presidente del Senato della Repubblica;

d) un consigliere dell'amministrazione della Camera dei deputati, nominato dal Presidente della Camera dei deputati;

e) un professore ordinario di materie giuridiche e un professore ordinario di scienza della politica nominati dai Presidenti delle Camere d'intesa tra loro;

f) due esponenti del settore dell'associazionismo civico nominati dal Presidente del Forum del terzo settore.

4. L'Autorità provvede a:

a) accertare periodicamente l'applicazione dei requisiti di democrazia interna ed è autorizzata, a tale fine, ad acquisire verbali, documenti e ogni altro atto ritenuto utile;

b) verificare la regolarità, la conformità alla legge e la veridicità dei rendiconti finanziari annuali presentati dai par-

titi e movimenti politici; la conformità alla legge delle spese elettorali per il rinnovo delle Camere, dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, dei consigli regionali, dei consigli provinciali e comunali, sostenute dai partiti e movimenti politici e la regolarità della documentazione prodotta a prova delle spese stesse; la correttezza dei consuntivi delle spese elettorali presentate dai candidati alle elezioni europee, politiche, regionali, provinciali e comunali.

all'articolo 7:

al comma 1:

primo periodo, sostituire la parola: Commissione con la seguente: Autorità.

secondo periodo, sostituire la parola: Commissione con la seguente: Autorità;

al comma 2:

sostituire la parola: Commissione con la seguente: Autorità;

sopprimere le parole: dalla seconda sezione.

all'articolo 8:

comma 2:

primo periodo, sostituire la parola: Commissione con la seguente: Autorità;

secondo periodo, sostituire la parola: Commissione con la seguente: Autorità;

terzo periodo, sostituire la parola: Commissione con la seguente: Autorità;

comma 5, sostituire la parola: Commissione con la seguente: Autorità.

all'articolo 16, al comma 1, aggiungere, in fine la seguente lettera:

d) regolazione dei partiti e movimenti politici attraverso la disciplina dell'Autorità di vigilanza dei partiti e movimenti politici.

4. 1. Gitti, Vitelli, Binetti, Gigli.

Al comma 6, sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: sei mesi.

4. 2. Pastorelli.

Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per effetto dell'iscrizione nel predetto registro i partiti e movimenti politici acquistano la personalità giuridica.

4. 51. Gitti.

Al comma 8, secondo periodo, sostituire le parole: Il registro è distinto in con le seguenti: Nel registro sono evidenziate,

4. 4. Bianconi, Francesco Saverio Romano, Centemero, Ravetto.

(Approvato)

Alla rubrica, aggiungere, in fine, le parole: che possono accedere alla contribuzione volontaria agevolata, alla contribuzione indiretta e ai benefici non monetari.

4. 7. Cozzolino, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Catalano, Ceconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Loreface, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibia, Sorial, Spadoni, Spessotto,

Tacconi, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Triepiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallasca, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Alla rubrica, aggiungere, in fine, le parole: che possono accedere ai benefici previsti dalla presente legge.

4. 7. (nuova formulazione) Cozzolino, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Catalano, Ceconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Loreface, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Tacconi, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Triepiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallasca, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

(Approvato)

ART. 5.

(Norme per la trasparenza e la semplificazione).

Al comma 1, dopo la parola: trasparenza aggiungere le seguenti: , la diffusione dell'attività.

5. 12. Di Lello, Pastorelli.

Al comma 1, sopprimere le parole: , al funzionamento interno.

- 5. 1.** Bianconi, Francesco Saverio Romano, Centemero.

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

2. Entro il 10 luglio di ogni anno, nei siti *internet* dei partiti e movimenti politici, dopo il controllo di cui all'articolo 7, sono pubblicati, anche in formato *open data*, il rendiconto di esercizio corredato dalla relazione sulla gestione e dalla nota integrativa, la relazione del collegio sindacale, la relazione della società di revisione, i bilanci relativi alle imprese partecipate, il verbale di approvazione del rendiconto di esercizio, nonché i verbali, le delibere e ogni altro documento utile a dimostrare la democraticità delle procedure, delle decisioni e delle nomine messe in atto dai partiti e movimenti politici. Nei siti *internet* della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica sono altresì pubblicati, ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, i dati relativi alla situazione reddituale e patrimoniale dei titolari di cariche di governo ed elettive.

2-*bis*. La documentazione di cui al comma 2 deve altresì essere trasmessa periodicamente all'Autorità di vigilanza dei partiti e movimenti politici entro il 30 giugno di ogni anno.

- 5. 14.** Gitti, Vitelli, Binetti, Gigli.

Al comma 2, primo periodo, premettere le parole: Entro il 10 luglio di ciascun anno.

- 5. 11.** Lombardi, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Catalano, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De

Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Tacconi, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Al comma 2, primo periodo, premettere le parole: Entro il 15 luglio di ciascun anno.

- 5. 11.** (*nuova formulazione*) Lombardi, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Catalano, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Tacconi, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

(Approvato)

Al comma 2, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: nonché dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia.

5. 4. Dadone, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnrotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Catalano, Ceconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Loreface, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilìa, Sorial, Spadoni, Spessotto, Tacconi, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallasca, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

(Approvato)

Sopprimere il comma 3.

Conseguentemente, dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

(Sanzioni penali per la trasparenza dei finanziamenti privati ai partiti).

1. I finanziamenti o i contributi di carattere monetario erogati in favore dei partiti politici iscritti nel registro di cui all'articolo 4 di importo complessivamente pari o superiore, in ciascun anno, a euro

1000 devono essere effettuati mediante bonifici o assegni bancari o postali, assegni circolari o vaglia postali, recanti l'indicazione del partito beneficiario e la clausola di non trasferibilità. Ai fini del rispetto di quanto disposto dal periodo precedente i finanziamenti o contributi si considerano vietati quando effettuati con più erogazioni inferiori alla predetta soglia che appaiono artificiosamente frazionate. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, possono essere individuate ulteriori modalità di finanziamento o contribuzione con mezzi di pagamento diversi dal contante in favore dei predetti partiti che consentano di garantire la tracciabilità delle operazioni e l'esatta identificazione dei loro autori.

2. Ai finanziamenti o ai contributi corrisposti o ricevuti con le modalità di cui al comma 1 non si applicano le disposizioni in materia di dichiarazione congiunta di cui al terzo comma dell'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, e successive modificazioni.

3. I rappresentanti legali dei partiti sono obbligati a trasmettere alla Presidenza della Camera dei deputati, entro tre mesi dalla percezione delle somme, l'elenco dei soggetti che hanno erogato finanziamenti o contributi di carattere monetario di importo superiore a euro 5.000 e la relativa documentazione contabile, nonché, entro il 31 marzo di ogni anno, un prospetto riepilogativo dei finanziamenti o contributi comunque percepiti nell'anno precedente.

4. Tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali per l'elezione della Camera dei deputati hanno diritto di conoscere, secondo modalità, anche di carattere informatizzato e facilmente accessibili, stabilite dall'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati, l'elenco dei soggetti che hanno erogato finanziamenti o contributi di carattere monetario di importo superiore, nell'anno, a euro 5000, e le relative somme.

5. Chiunque corrisponde finanziamenti o contributi di carattere monetario di

importo superiore, nell'anno, a euro 1000, in favore di partiti iscritti nel registro di cui all'articolo 4, con modalità che non consentano, ai sensi del comma 1, di garantire la tracciabilità dell'operazione e l'esatta identità dell'autore, e, trattandosi di società, senza che tali finanziamenti o contributi siano stati regolarmente iscritti nel bilancio della società stessa, è punito con la reclusione da 6 mesi a 4 anni e con la multa fino al triplo delle somme versate. La medesima disciplina sanzionatoria si applica nei confronti del rappresentante legale del partito che abbia ricevuto i predetti finanziamenti o contributi con modalità diverse da quelle individuate ai sensi del comma 1, ovvero che non abbia adempiuto esattamente all'obbligo di trasmissione delle informazioni di cui al comma 3 o che non abbia provveduto alla regolare iscrizione nel bilancio del partito del finanziamento o contributo ricevuto. Resta in ogni caso fermo il divieto di erogare, sotto qualsiasi forma e in qualsiasi modo, finanziamenti o contributi da parte di organi della pubblica amministrazione di enti pubblici, di società con partecipazione di capitale pubblico o di società controllate da queste, di cui all'articolo 7, primo comma, della legge 2 maggio 1974, n.195. Gli altri divieti e la relativa disciplina sanzionatoria di cui al medesimo articolo 7 della predetta legge 2 maggio 1974, n. 195, continuano ad applicarsi in relazione ai finanziamenti o contributi di qualsiasi importo e forma diretta o indiretta corrisposti o ricevuti entro il giorno antecedente alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché, successivamente, ai finanziamenti o contributi di natura non monetaria comunque corrisposti o ricevuti ovvero erogati in favore dei partiti che non risultino iscritti nel registro di cui all'articolo 4, nonché delle loro articolazioni politico-organizzative e dei gruppi parlamentari.

5. 50. Francesco Saverio Romano, Costa, Cicchitto.

Sopprimere il comma 3.

5. 10. Dadone, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Catalano, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Inca, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Loreface, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Tacconi, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallasca, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. All'articolo 4, terzo comma, primo periodo, della legge 18 novembre 1981, n. 659, la parola: « cinquemila » è sostituita dalla seguente: « mille ».

5. 9. Toninelli, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Catalano, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano,

Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Tacconi, Terzoni, Tofalo, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: euro 100.000 con le seguenti: euro 300.000.

Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole: euro 5.000 con le seguenti: euro 20.000.

5. 2. Bianconi, Francesco Saverio Romano, Centemero, Ravetto.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: euro 100.000 con le seguenti: euro 10.000.

5. 13. Cozzolino, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Catalano, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo,

Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Tacconi, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

*Al comma 3, sostituire il quinto periodo con i seguenti: L'elenco dei soggetti che hanno erogato i predetti finanziamenti o contributi e i relativi importi sono pubblicati in maniera facilmente accessibile sul sito *internet* della Camera dei deputati. Tutti i cittadini hanno comunque diritto di accedere a tale documentazione con le modalità stabilite dall'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati.*

5. 8. Dieni, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Catalano, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Tacconi, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Al comma 3, quinto periodo, sostituire le parole: dal Presidente della Camera dei deputati con le seguenti dall'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati.

5. 3. Bianconi, Francesco Saverio Romano, Centemero.

(Approvato)

Al comma 3, dopo il quinto periodo, aggiungere il seguente: Tale elenco è in ogni caso pubblicato nei siti *internet* e nel portale di cui al comma 2.

5. 5. Roberta Agostini, Bindi, Boschi, Bressa, Cuperlo, D'Atorre, Fabbri, Famiglietti, Gasbarra, Gasparini, Giorgis, Lauricella, Marco Meloni, Naccarato, Pollastrini, Richetti, Rosato, Francesco Sanna, Zoggia.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, alle fondazioni che abbiano nelle finalità o nell'oggetto sociale anche l'attività politica.

5. 6. Roberta Agostini, Bindi, Boschi, Bressa, Cuperlo, D'Atorre, Fabbri, Famiglietti, Gasbarra, Gasparini, Giorgis, Lauricella, Marco Meloni, Naccarato, Pollastrini, Richetti, Rosato, Francesco Sanna, Zoggia.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

4. Le fondazioni i cui organi direttivi siano determinati in tutto o in parte da deliberati di partiti o movimenti politici ovvero eroghino somme a titolo di liberalità o cofinanziamento di iniziative o servizi a titolo gratuito a partiti, movimenti politici o loro articolazioni interne, in misura superiore al 10 per cento dei propri bilanci di esercizio dell'anno precedente, sono assoggettate alle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo.

5. 300. Francesco Sanna.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis. – 1. Ogni partito, movimento o associazione con finalità politiche trasmette annualmente, entro il 30 settembre di ciascun anno, alla Presidenza della Camera dei deputati ed alla Presidenza del Senato della Repubblica, un rendiconto sulla effettiva utilizzazione delle somme.

2. Nel rendiconto di cui al comma 1 devono essere indicati:

a) il verbale della seduta nella quale l'organo statutariamente competente del partito, movimento o associazione con finalità politiche ha deliberato la ripartizione delle somme;

b) gli importi destinati alla struttura centrale;

c) gli importi destinati ad ognuna delle strutture periferiche;

d) il rendiconto di ogni struttura relativamente alla somma dalla stessa amministrata.

5. 051. Formisano, Tabacci.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

(Consolidamento dei bilanci dei partiti e movimenti politici).

1. I partiti e movimenti politici redigono annualmente il bilancio secondo un formato standardizzato e facilmente comprensibile ai cittadini, al fine di consentire anche la comparazione tra bilanci di partiti e movimenti politici diversi.

2. Nella redazione dei bilanci, i partiti e movimenti politici devono rendere pubblica e motivare qualsiasi transazione finanziaria con ragionevole accuratezza e riportare anche i singoli dati disaggregati.

3. I bilanci devono essere redatti in forma consolidata, includendo in modo chiaro e distinto le gestioni contabili delle sedi territoriali, nonché delle società par-

tecipate e delle organizzazioni a vario titolo collegate ai singoli partiti e movimenti politici.

5. 02. Gitti, Vitelli, Binetti, Gigli.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

1. Le liste, i partiti e i movimenti politici, nonché i gruppi politici regionali, parlamentari ed europei non possono stipulare contratti per la fornitura di beni o servizi professionali, con esclusione dei contratti di lavoro subordinato o di collaborazione, con persone fisiche che siano componenti degli organismi politici esecutivi di carattere regionale o nazionale, o parenti in linea retta in qualsiasi grado o in linea collaterale fino al sesto grado. Il divieto di cui al precedente periodo si applica anche alle società di cui le stesse persone fisiche siano amministratori o detengano quote, anche di minoranza.

2. Tutti i candidati, se eletti, hanno l'obbligo di pubblicare nel sito *internet* dell'organismo di elezione la loro dichiarazione dei redditi annuale, nonché tutte le quote superiori al 3 per cento del capitale delle società possedute, a qualunque titolo, anche all'estero. Il suddetto obbligo è esteso ai rappresentanti legali delle liste, nonché ai membri degli organismi esecutivi regionali e nazionali che abbiano ottenuto nei cinque anni precedenti almeno un eletto nelle elezioni per il rinnovo dei consigli regionali, della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica o del Parlamento europeo, che vi provvedono nel sito del proprio partito o movimento, a prescindere dall'eventuale richiesta di rimborso elettorale.

3. Chiunque ricopra una carica elettiva, ad ogni livello, è tenuto a dichiarare, a mezzo stampa o attraverso il proprio sito *internet*, qualunque contributo ricevuto a titolo di liberalità da persone fisiche o giuridiche superiore a 5.000 euro entro tre mesi dal ricevimento, nonché a rispettare gli obblighi di cui all'articolo 8 della legge

2 gennaio 1997, n. 2, e successive modificazioni. L'obbligo sussiste anche in caso di contributi erogati a fondazioni o comitati istituiti in favore del ruolo politico rivestito e si estende anche ai prestiti infruttiferi superiori a 5.000 euro, qualora non siano restituiti entro sei mesi dal loro conferimento. In quest'ultimo caso, il termine di tre mesi di cui al primo periodo decorre dal giorno in cui sono decorsi i sei mesi dal conferimento del prestito.

4. In caso di violazione del divieto di cui al comma 1, è prevista la sanzione amministrativa di 100.000 euro.

5. Nel caso in cui la lista, il partito o il movimento politico ometta di ottemperare agli obblighi di rendicontazione, la Commissione, di cui all'articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n. 96, sanziona altresì il legale rappresentante con una sanzione amministrativa pari a euro 50.000. Tale responsabilità si estende in solido ai membri dell'organismo che, secondo lo statuto, è tenuto ad approvare il bilancio.

6. La sanzione di cui al comma 5 si applica anche in caso di falsa rendicontazione, o di mancata pubblicità della stessa.

5. 01. Pillozzi, Boccadutri.

Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

(Trattenute sindacali).

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata ogni forma di trattenuta sindacale, anche se derivante da contratto di lavoro.

2. Il pagamento delle quote associative ai sindacati, da parte del lavoratore dipendente o autonomo, avviene attraverso diretto versamento volontario.

3. La legge 4 giugno 1973, n. 311, è abrogata.

5. 03. Matteo Bragantini, Invernizzi.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

(Obbligo di redazione e di pubblicazione del bilancio di esercizio per i sindacati).

1. I sindacati e le loro associazioni, sia di lavoratori sia di datori di lavoro, pubblici e privati, comunque costituiti, che percepiscono a qualsiasi titolo contributi da parte degli iscritti, dello Stato o di enti pubblici, e che sono ammessi alla contrattazione collettiva, sono tenuti alla redazione del bilancio di esercizio e alla sua pubblicazione nei termini e secondo le modalità definite con decreto del ministro dell'interno di concerto con il ministro dell'economia e finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da adottare entro e non oltre trenta giorni dall'approvazione della presente legge.

2. In caso di inottemperanza agli obblighi di cui al comma 1 il tribunale competente, su ricorso di un cittadino iscritto nelle liste elettorali di un comune, assunte informazioni e sentite le parti, irroga, con decreto, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 25.800 euro a 51.600 euro.

3. Con lo stesso decreto di cui al comma 2 è disposta, altresì, la sospensione delle contribuzioni a favore del sindacato o dell'associazione inadempiente sino all'ottemperanza degli obblighi di cui al comma 1.

5. 04. Matteo Bragantini, Invernizzi.

(Inammissibile)

ART. 6.

(Certificazione esterna dei rendiconti dei partiti).

Sostituirlo con il seguente:

ART. 6.

(Certificazione esterna dei rendiconti dei partiti e movimenti politici).

1. Allo scopo di garantire la trasparenza e la correttezza nella propria ge-

stione contabile e finanziaria, i partiti e movimenti politici si avvalgono di una società di revisione iscritta nell'albo speciale tenuto dalla CONSOB ai sensi dell'articolo 161 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, o, successivamente alla sua istituzione, nel registro di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Il controllo della gestione contabile e finanziaria può essere affidato alla medesima società di revisione con un incarico relativo a tre esercizi consecutivi, rinnovabile per un massimo di ulteriori tre esercizi consecutivi.

2. La società di revisione esprime, con apposita relazione, un giudizio sul rendiconto di esercizio dei partiti e movimenti politici secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia. A tale fine verifica nel corso dell'esercizio la regolare tenuta della contabilità e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili. Controlla altresì che il rendiconto di esercizio sia conforme alle scritture e alla documentazione contabili, alle risultanze degli accertamenti eseguiti e alle norme che lo disciplinano.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 7.

6. 1. Gitti, Vitelli, Binetti, Gigli.

Al comma 1, dopo le parole: di cui all'articolo 4 della presente legge aggiungere le seguenti: e alle loro articolazioni territoriali.

6. 3. Lombardi, Agostinelli, Alberti, Arteni, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Catalano, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Daddone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De

Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Tacconi, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Triepiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. Al comma 2 dell'articolo 140-*bis* del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

«*c-bis*) i diritti omogenei al ristoro del pregiudizio derivante ai cittadini dall'irregolare certificazione dei bilanci di partiti e movimenti politici ai sensi dell'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, da parte delle società di revisione iscritte nel registro di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;».

6. 2. Nuti, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Catalano, Ceconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Dadaone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia

Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Tacconi, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Triepiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

ART. 7.

(Controllo dei rendiconti dei partiti).

Sostituirlo con il seguente:

ART. 7. – *(Controllo dei rendiconti dei partiti)* – 1. Ai partiti che alla data di entrata in vigore della presente legge percepiscono i rimborsi per le spese elettorali e i contributi a titolo di cofinanziamento dell'attività politica, di cui agli articoli 1 e 2 della legge 6 luglio 2012, n. 96, per i tre esercizi successivi a quello della data di entrata in vigore della presente legge si applicano le disposizioni di cui agli articoli 9 e 10 della legge 6 luglio 2012, n. 96, come modificati dal presente articolo.

2. alla legge 6 luglio 2012, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 5, dell'articolo 9, è sostituito dal seguente: « 5. Nello svolgimento della propria attività, la Commissione effettua il controllo dei rendiconti di esercizio e dei relativi allegati con metodo analitico, verificando la conformità delle spese effettivamente sostenute e delle entrate percepite alla documentazione prodotta a prova delle stesse, anche chiedendo di produrre ulteriore documentazione giustificativa. Entro il 15 febbraio dell'anno successivo a quello di presentazione del rendiconto, invita i partiti e i movimenti politici interessati a fornire documentazione esplicativa, entro e non oltre il 31 marzo seguente, in merito ad eventuali irregolarità contabili da essa riscontrate. Entro e non oltre il 30 aprile dello stesso anno la commissione approva una rela-

zione in cui esprime il giudizio di regolarità e di conformità alla legge di cui al primo periodo del comma 4. La relazione è trasmessa ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati che ne curano la pubblicazione nei siti internet delle rispettive Assemblee.»

b) l'articolo 10 è sostituito dal seguente: «ART. 10. – 1. Nei casi di inottemperanza alle disposizioni in materia di certificazione esterna dei rendiconti dei partiti o all'obbligo di presentare il rendiconto e i relativi allegati o il verbale di approvazione del rendiconto da parte del competente organo interno, ovvero in caso di irregolarità contabili riscontrate, coloro che svolgono le funzioni di tesoriere del partito o funzioni analoghe perdono la legittimazione a sottoscrivere i rendiconti relativi agli esercizi dei cinque anni successivi.»

3. Fermo restando quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, per i partiti politici iscritti nella seconda sezione del registro di cui all'articolo 4 della presente legge, i controlli di regolarità e sulla conformità alla legge del rendiconto di cui all'articolo 8 della legge 5 gennaio 1997, n. 2 e dei relativi allegati, nonché sull'ottemperanza degli obblighi di trasparenza e pubblicità di cui alla presente legge, sono effettuati dalla Commissione come disposto dai commi 4, 5, come modificato dal comma 2 del presente articolo, 6 e 7 dell'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96.

4. In caso di inottemperanza alle disposizioni di cui all'articolo 6 della presente legge o all'obbligo di presentare il rendiconto e i relativi allegati o il verbale di approvazione del rendiconto da parte del competente organo interno, ovvero in caso di irregolarità contabili riscontrate, la Commissione dispone per il periodo d'imposta in corso alla data di contestazione la cancellazione del partito politico dalla seconda sezione del registro di cui all'articolo 4 e il divieto di reinscrizione nello stesso registro per i cinque esercizi successivi.

Conseguentemente, all'articolo 14, comma 4:

lettera f), sopprimere le parole: 9, commi da 8 a 21, e 10;

dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

g) gli articoli 9, commi da 8 a 21 e 10 della legge 6 luglio 2012, n. 96, sono abrogati a decorrere dal terzo esercizio finanziario successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

7. 7. Cozzolino, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Carriello, Carinelli, Caso, Castelli, Catalano, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Inca, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Loreface, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Tacconi, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Triepiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallasca, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:

2. In caso di inottemperanza agli obblighi di rendicontazione la Commissione sanziona altresì il legale rappresentante con una sanzione amministrativa pari a euro 50.000. Tale responsabilità si estende in solido ai membri dell'organismo che, secondo lo statuto, è tenuto ad approvare il bilancio.

3. La sanzione di cui al comma 2 si applica anche in caso di falsa rendicontazione, o di mancata pubblicità della stessa.

7. 3. Boccadutri, Pilozzi.

Al comma 2, sostituire le parole da: qualora l'inottemperanza non venga sanata *fino alla fine del comma, con le seguenti:* nonché di inottemperanza agli obblighi di trasparenza e pubblicità di cui all'articolo 5 della presente legge, qualora l'inottemperanza contestata non venga sanata entro il 31 marzo successivo, la Commissione applica al partito politico una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari all'ammontare delle donazioni e della quota percepita a titolo di contribuzione indiretta di cui il partito medesimo abbia usufruito nell'anno precedente alla contestazione; qualora nell'anno precedente alla contestazione il partito non fosse ancora iscritto al registro di cui all'articolo 4, la Commissione dispone la sua immediata cancellazione dal registro e ordina che quanto sino a quel momento ricevuto a titolo di erogazioni liberali confluisca nel fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui all'articolo 15 della presente legge.

7. 8. Lombardi, Agostinelli, Alberti, Arteni, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Catalano, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Loreface, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo,

Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Tacconi, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Triepiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Al comma 2, dopo le parole: 31 ottobre *aggiungere le seguenti:* , ovvero in caso di irregolarità accertate anche in sede penale.

7. 4. Lombardi, Agostinelli, Alberti, Arteni, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Catalano, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Loreface, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Tacconi, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Triepiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Al comma 2, sostituire le parole da: , per il periodo di imposta successivo *fino alla fine del comma con le seguenti:* l'immediata cancellazione del partito politico dalla seconda sezione del registro di cui

all'articolo 4 per il periodo di imposta in corso al momento della contestazione e la quota di contribuzione indiretta ad esso spettante confluisce nel fondo di ammortamento dei titoli di Stato di cui all'articolo 15 della presente legge.

7. 5. Lombardi, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnello, Businarolo, Busto, Cancellieri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Catalano, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Dadaone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Loreface, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilìa, Sorial, Spadoni, Spessotto, Tacconi, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallasca, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, alle fondazioni che abbiano nelle finalità o nell'oggetto sociale anche l'attività politica.

7. 6. Roberta Agostini, Bindi, Boschi, Bressa, Cuperlo, D'Attorre, Fabbri, Famiglietti, Gasbarra, Gasparini, Giorgis, Lauricella, Marco Meloni, Naccarato, Pollastrini, Richetti, Rosato, Francesco Sanna, Zoggia.

Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

CAPO II-bis

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESE ELETTORALI

ART. 7-bis. – *(Limiti alle spese elettorali dei partiti politici e dei candidati)* – 1. Allo scopo di ridurre le spese elettorali dei partiti politici e dei candidati, alla legge 10 dicembre 1993, n. 515, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 7, comma 1, le parole: « euro 52.000 » sono sostituite dalle seguenti: « euro 26.000 »;

b) all'articolo 10, comma 1, le parole: « euro 1,00 » sono sostituite dalle seguenti: « euro 0,01 » ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « L'importo non può comunque essere superiore a un milione di euro ».

2. All'articolo 14, comma 1, della legge 6 luglio 2012, n. 96, le parole: « euro 1 » sono sostituite dalle seguenti: « euro 0,01 ».

3. All'articolo 5 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alle elezioni regionali in una lista provinciale non possono superare l'importo massimo dato dalla cifra fissa pari ad euro 19.000 incrementata di un'ulteriore cifra pari al prodotto di euro 0,0061 per ogni cittadino residente nella circoscrizione. Per i candidati che si presentano nella lista regionale il limite delle spese per la campagna elettorale è pari ad euro 19.000. Per coloro che si candidano in più liste provinciali, le spese per la campagna elettorale non possono comunque superare l'importo più alto consentito per una candidatura aumentato del 5 per cento. Per coloro che si candidano in una o più circoscrizioni provinciali e nella lista regionale, le spese per la campagna elettorale non possono comunque superare

l'importo più alto consentito per una delle candidature nelle liste provinciali aumentato del 15 per cento»;

b) al comma 3, le parole: « euro 1,00 », sono sostituite dalle seguenti: « euro 0,01 ».

4. All'articolo 13 della legge 6 luglio 2012, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « euro 25.000 » sono sostituite dalle seguenti: « euro 12.500 »;

b) al comma 2, le parole: « euro 125.000 » sono sostituite dalle seguenti: « euro 62.500 »;

c) al comma 3, le parole: « euro 250.000 » sono sostituite dalle seguenti: « euro 125.000 »;

d) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 e non superiore a 100.000 abitanti, le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alla carica di consigliere comunale non possono superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di euro 2.500 e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 0,05 per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali comunali. Nei comuni con popolazione superiore a 100.000 e non superiore a 500.000 abitanti, le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alla carica di consigliere comunale non possono superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di euro 6.250 e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 0,05 per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali comunali. Nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti, le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alla carica di consigliere comunale non possono superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di euro 12.500 e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 0,05 per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali comunali »;

e) al comma 5, le parole: « euro 1 » sono sostituite dalle seguenti: « 0,01 ».

7. 01. Lombardi, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Catalano, Ceconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Daddone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Loreface, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Tacconi, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Triepiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallasca, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.

(Limiti di spesa per le campagne elettorali e per l'attività politica ordinaria).

1. Fermo restando il limite massimo all'ammontare complessivo del finanziamento pubblico annualmente erogabile, il limite di spesa per le elezioni al Parlamento italiano, per quelle dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia e per quelle regionali è pari a 1 euro moltiplicato per il numero di persone aventi diritto di voto nei rispettivi collegi elettorali della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica, del Parlamento europeo e del consiglio regionale, nei quali sono state presentate le liste di candidati.

2. Il limite massimo di spesa per i singoli candidati alla Camera dei deputati, al Senato della Repubblica, ai membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia e al consiglio regionale è pari a 25.000 euro, cui devono essere aggiunti 0,15 euro per ogni abitante della circoscrizione elettorale; per i singoli candidati al consiglio provinciale e al consiglio comunale il limite massimo di spesa è di 15.000 euro, cui devono essere aggiunti 0,15 euro per ogni abitante della circoscrizione elettorale.

3. Per le elezioni comunali e provinciali si applicano i limiti di spesa previsti per i partiti e movimenti politici e per i singoli candidati dall'articolo 13 della legge 6 luglio 2012, n. 96.

7. 020. Gitti, Vitelli, Binetti, Gigli.

Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.

(Controllo analitico dei bilanci).

1. All'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 1-bis Il rendiconto di esercizio evidenzia tutti i fatti di gestione relativi all'esercizio considerato »;

b) al comma 5, primo periodo, dopo le parole: « effettua il controllo » sono inserite le seguenti: « con metodo analitico ed esaustivo, » e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e accertando tutti i fatti di gestione relativi all'esercizio considerato nella loro interezza, con esclusione del ricorso a metodi di campionamento per la revisione ».

7. 03. Lombardi, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancellieri, Ca-

riello, Carinelli, Caso, Castelli, Catalano, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Daddone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Loreface, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Tacconi, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Triepiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallasca, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.

(Partecipazione delle donne alla vita politica).

1. I partiti politici sono tenuti a destinare una quota pari ad almeno il 5 per cento delle somme derivanti dalle erogazioni liberali effettuate con le modalità di cui all'articolo 9, comma 5, e delle risorse percepite in applicazione dell'articolo 10 ad iniziative volte ad accrescere la partecipazione attiva delle donne alla vita politica. A tal fine introducono un'apposita voce all'interno del rendiconto e presentano alla Commissione adeguata e specifica documentazione ai fini del controllo di conformità alla legge.

2. In caso di inosservanza, la Commissione applica una sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio delle somme distolte dalla destinazione di cui al comma 1.

7. 04. Roberta Agostini, Bindi, Boschi, Fabbri, Gasparini, Centemero, Pollastrini.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente

ART. 7-bis.

(Parità di accesso alle cariche elettive).

1. I partiti politici garantiscono la parità nell'accesso alle cariche elettive in attuazione dell'articolo 51 della Costituzione.

2. Nel caso in cui, nel numero complessivo di candidati di un partito politico in ciascuna elezione della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica o dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, uno dei due sessi sia rappresentato in misura inferiore al 40 per cento:

a) per ciascuna elezione e per ciascun anno della legislatura, le risorse spettanti al partito politico ai sensi dell'articolo 10 sono ridotte in misura percentuale pari al doppio della differenza tra 40 e la percentuale di candidati del sesso sottorappresentato, con arrotondamento aritmetico alla prima cifra decimale, sul totale dei candidati del partito, nel limite massimo complessivo annuale del 50 per cento;

b) la Commissione applica, per ciascuna elezione, una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 10 per cento delle somme derivanti dalle erogazioni liberali effettuate con le modalità di cui all'articolo 9, comma 5, percepite nell'anno precedente all'elezione, nel limite massimo complessivo annuale del 50 per cento.

3. Qualora le elezioni di cui al comma 2 prevedano la presentazione di liste di candidati, i candidati dello stesso sesso non possono essere più di due consecutivi. Le risorse di cui al comma 2, lettera a), sono ulteriormente ridotte, per ogni anno della legislatura, del 3 per cento per ciascuna lista che non abbia rispettato la disposizione di cui al presente comma.

4. È istituito un fondo, dotato di un 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2014, in cui confluiscono altresì le risorse derivanti dall'applicazione dei commi 2 e 3.

5. Le risorse del fondo di cui al comma 4 sono annualmente ripartite tra i partiti per i quali la percentuale di eletti del sesso meno rappresentato in ciascuna elezione sia pari o superiore al 40 per cento e sono ripartite in misura proporzionale ai voti ottenuti da ciascun partito nella elezione di riferimento. Ai fini di cui al presente comma, si considerano gli eletti dopo l'esercizio delle opzioni, ove previste dalla normativa elettorale vigente.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 12.

7. 0300. Roberta Agostini, Bindi, Fabbri, Gasparini.

ART. 8.

Sostituirlo con i seguenti:

ART. 8.

(Pluralità delle fonti di finanziamento dei partiti e movimenti politici e requisiti per l'accesso al finanziamento pubblico e alle agevolazioni per i finanziamenti privati).

1. Al fine di contemperare il principio democratico del pluralismo politico e l'esigenza di un contenimento severo dei costi della politica, evitando i rischi di sperpero di risorse pubbliche e di inefficienza dell'attività politica, la presente legge disciplina un regime misto di finanziamento dei partiti e movimenti politici, con prevalenza delle fonti di entrata private su quelle pubbliche.

2. La quota di finanziamento pubblico è:

a) proporzionale al numero di eletti e di voti ottenuti dal partito o movimento politico ai vari livelli di competizione elettorale e comunque non superiore alla metà dell'importo totale dei contributi che il partito o movimento politico ha raccolto autonomamente da soggetti privati;

b) erogata anche sotto forma di servizi;

c) prevalentemente vincolata nella destinazione;

d) erogata solo a fronte di spese effettivamente sostenute e documentate.

3. Il finanziamento privato è ammesso nelle forme, alle condizioni e nei limiti disciplinati dalla legge.

3. A decorrere dall'anno 2013, sono automaticamente ammessi al finanziamento pubblico e alle agevolazioni fiscali per il finanziamento privato, i partiti e movimenti politici che soddisfano le seguenti condizioni:

a) sono iscritti nel Registro;

b) hanno conseguito nell'ultima consultazione elettorale almeno un rappresentante eletto alla Camera dei deputati o al Senato della Repubblica o tra i membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia o in un'assemblea regionale.

4. I partiti e movimenti politici, di cui alla lettera a) del comma 3, che hanno ottenuto almeno l'1 per cento dei voti validi nelle elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica o dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia o di un'assemblea regionale, hanno accesso alle agevolazioni fiscali per il finanziamento privato e alla sola forma di finanziamento pubblico consistente in servizi indiretti.

ART. 8-bis.

(Finanziamenti e contributi da soggetti privati. Finanziamenti da banche e istituti di credito).

1. Le fonti di finanziamento privato dei partiti e movimenti politici comprendono le quote di iscrizione, i finanziamenti e contributi in forma pecuniaria, i contributi sotto forma di erogazione di servizi anche a tariffe agevolate, i lasciti testamentari, i proventi da attività di varia natura quali, a titolo esemplificativo, iniziative culturali ed editoriali.

2. I finanziamenti o i contributi privati di cui al comma 1 possono essere erogati da persone fisiche e da persone giuridiche, fermi restando il divieto di erogazione liberale da parte di società con partecipazione pubblica superiore al 20 per cento del capitale sociale nonché l'obbligo per tutte le società di far deliberare l'erogazione liberale dall'organo sociale competente e di darne conseguente pubblicità nella documentazione di bilancio. Sono altresì ammessi i contributi provenienti dall'estero se:

a) provengono da cittadini italiani residenti all'estero o da imprese con sede legale all'estero ma con capitale sociale posseduto da cittadini italiani o società con sede legale in Italia;

b) chi eroga il contributo è straniero, ma l'importo non supera i 1.000 euro.

3. I finanziamenti o i contributi in qualsiasi forma e modo erogati in favore di un partito o movimento politico iscritto nel Registro da persone fisiche e da persone giuridiche non possono superare i 100.000 euro annui per ciascun soggetto privato.

4. Ogni finanziamento o contributo privato superiore a 1.000 euro deve essere versato con mezzi di pagamento diversi dal contante, che consentano di garantire la tracciabilità dell'operazione e l'esatta identità del soggetto erogante.

5. Qualora l'importo del finanziamento o contributo privato superi i 5.000 euro, il soggetto che li eroga e il soggetto che li riceve sono tenuti a rilasciare una dichiarazione congiunta, sottoscrivendo un unico documento, depositato presso l'Autorità di vigilanza dei partiti e movimenti politici, ovvero a questa indirizzato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

6. I finanziamenti o i contributi in qualsiasi forma e modo erogati in favore dei raggruppamenti interni e delle articolazioni periferiche dei partiti e movimenti politici non possono superare l'importo di 50.000 euro annui; l'importo non può altresì superare i 25.000 euro annui per i

finanziamenti e i contributi erogati ai membri del Parlamento nazionale, ai membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, ai consiglieri regionali, ai consiglieri provinciali e ai consiglieri comunali, nonché ai candidati alle predette cariche, a coloro che rivestono cariche di presidenza, di segreteria e di direzione politica e amministrativa a livello regionale, provinciale e comunale.

7. I partiti e movimenti politici, nonché i soggetti di cui al comma 6, devono rendere noto ogni contributo privato ricevuto, indipendentemente dall'importo, comunicando mensilmente all'Autorità di vigilanza dei partiti e movimenti politici l'elenco dei contributi ricevuti, con il dettaglio dell'importo e del nome del soggetto erogante. L'Autorità provvede a verificare la regolarità e la veridicità dei contributi dichiarati dai partiti e movimenti politici e con cadenza semestrale, ne pubblica l'elenco per ogni partito o movimento in un'apposita sezione del proprio sito *internet*.

8. Il partito o movimento politico che riceve contributi privati non ammissibili ai sensi del presente articolo e non lo comunica all'Autorità perde il diritto di ricevere una somma di finanziamento pubblico pari a tre volte l'importo di tali contributi. Se il partito o movimento politico non comunica all'Autorità un contributo privato ricevuto perde il diritto di ricevere una somma di finanziamento pubblico pari all'ammontare di due volte gli importi non comunicati.

9. Le disposizioni dei commi 5 e 7 del presente articolo si applicano altresì a tutti i finanziamenti di importo superiore a 50.000 euro direttamente concessi da banche e istituti di credito, per i quali devono essere rese pubbliche anche le condizioni economiche e finanziarie applicate.

10. L'indebitamento finanziario di un partito o movimento politico è consentito per un importo massimo pari a due terzi dell'ammontare complessivo delle sue entrate annue.

11. Le somme spettanti a un partito o movimento politico ai sensi della presente legge non possono costituire oggetto di

operazioni di cartolarizzazione e non sono cedibili a terzi, né possono essere fatte valere come garanzia nei confronti di creditori.

12. Gli amministratori del partito o del movimento politico sono responsabili per i debiti finanziari maturati dal partito o dal movimento medesimo.

8. 1. Gitti, Vitelli, Binetti.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. A decorrere dall'anno 2014, i partiti politici iscritti nel registro di cui all'articolo 4 possono essere ammessi, a richiesta, al finanziamento privato in regime fiscale agevolato di cui all'articolo 9, alla ripartizione annuale delle risorse di cui all'articolo 10 e ai benefici di cui all'articolo 11, qualora abbiano conseguito nell'ultima consultazione elettorale almeno un candidato eletto sotto il proprio simbolo alle elezioni per il rinnovo del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati, dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia o in uno dei consigli regionali o delle province autonome di Trento e di Bolzano, ovvero abbiano presentato nella medesima consultazione elettorale candidati in almeno tre circoscrizioni per le elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati o in almeno tre regioni per il rinnovo del Senato della Repubblica, o in un consiglio regionale o delle province autonome, o in almeno una circoscrizione per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia.

8. 2. Attaguile.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: di Trento e di Bolzano aggiungere le seguenti: o che abbiano almeno dieci rappresentanti eletti nelle assemblee regionali, ovvero abbiano ottenuto almeno il 2 per cento dei voti validamente espressi nelle ultime elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica.

8. 50. Formisano, Tabacci.

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: alla ripartizione annuale delle risorse di cui all'articolo 10 e

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 10.

* **8. 204.** Pillozzi, Boccadutri.

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: alla ripartizione annuale delle risorse di cui all'articolo 10 e

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 10.

* **8. 214.** Dadone, Agostinelli, Alberti, Arteni, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnrotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Catalano, Ceconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Inca, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Tacconi, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallasca, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: alla ripartizione annuale delle risorse di cui all'articolo 10 e

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 10.

* **8. 215.** Gregorio Fontana, Bianconi, Francesco Saverio Romano, Centemero, Ravetto.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: di cui all'articolo 10 con le seguenti: di cui agli articoli 10 e 10-bis.

Conseguentemente:

dopo l'articolo 10 aggiungere il seguente:

ART. 10-bis. – (Sostegno alla formazione politica). – 1. I partiti acquistano titolo all'accesso al fondo di cui all'articolo 10, comma 6, con le modalità previste all'articolo 8, commi 2 e 3, allegando alla richiesta ivi prevista un piano per la formazione politica.

2. Il piano di cui al comma 1 descrive, in termini generali, le attività di formazione previste per l'anno in corso, precisandone i temi principali, i destinatari, le modalità di svolgimento, anche con riferimento all'articolazione delle attività sul territorio nazionale, nonché i costi preventivati.

3. La Commissione esamina il piano di cui al comma 1, escludendo le attività manifestamente estranee alle finalità di formazione politica.

4. Entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello per il quale è stato presentato il piano di cui al comma 1, i partiti, al fine di accedere al riparto del fondo di cui all'articolo 10, comma 6, presentano domanda alla Commissione, allegando una relazione sulle attività effettivamente svolte in attuazione del piano, nella quale attestano analiticamente i costi sostenuti.

5. La Commissione ripartisce il fondo di cui all'articolo 10, comma 6, destinando a ciascun partito una quota del fondo proporzionale alle risorse che gli spettano ai sensi dell'articolo 10, comma 2. I rimborsi di cui al periodo precedente concorrono, nei limiti del riparto e della dispo-

nibilità, a coprire i costi attestati nella relazione di cui al comma 4 nella misura massima del 75 per cento di tali costi.

6. A partire dall'anno 2015, i partiti hanno titolo ad un'anticipazione dei rimborsi di cui al comma 5 nella misura massima del 50 per cento delle risorse ricevute nell'anno precedente, al fine di finanziare le attività previste nel piano presentato per l'anno in corso. La domanda di anticipazione è presentata contestualmente alla richiesta di cui al comma 1.

all'articolo 13, comma 1, sopprimere la lettera b).

8. 3. Balduzzi.

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: e ai benefici di all'articolo 11

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 11.

***8. 41.** Boschi, Famiglietti, Nardella, Ricchetti.

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: e ai benefici di all'articolo 11.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 11.

***8. 42.** Gregorio Fontana, Bianconi, Francesco Saverio Romano, Centemero, Ravetto.

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: e ai benefici di all'articolo 11

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 11.

***8. 43.** Matteo Bragantini, Invernizzi.

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: e ai benefici di all'articolo 11

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 11.

***8. 47.** Vitelli, Gitti, Binetti, Gigli.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: proprio simbolo aggiungere le seguenti: , ovvero sotto un simbolo ad essi comunque collegato,.

8. 6. Pastorelli.

Al comma 1 lettera b), aggiungere, in fine, le parole: o in uno dei consigli regionali o delle province autonome di Trento e di Bolzano.

8. 7. Pastorelli.

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

c) i partiti, movimenti e associazioni con finalità politiche che non rispondono ai requisiti di cui alla lettera b) possono partecipare alla ripartizione delle risorse di cui all'articolo 10 della presente legge purché versino un deposito cauzionale di 50.000 euro. Il deposito è restituito solo nel caso in cui i suddetti partiti, movimenti e associazioni politiche raggiungano un numero di sottoscrittori non inferiore a 50.000;

8. 51. Formisano, Tabacci.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a) e b) si applicano altresì ai partiti politici a cui dichiarati di fare riferimento almeno la metà più uno dei candidati eletti sotto il medesimo simbolo alle più recenti elezioni per il rinnovo del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati.

8. 8. Bianconi, Francesco Saverio Romano, Centemero, Ravetto.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: l'accesso ai benefici aggiungere le seguenti: , ovvero entro 30 giorni dalla

data di svolgimento delle consultazioni elettorali per i partiti che maturino i requisiti per l'accesso ai benefici di cui al comma 1 a seguito delle consultazioni medesime.

8. 10. Bianconi, Francesco Saverio Romano, Centemero, Ravetto.

Al comma 2, sostituire il secondo e il terzo periodo con il seguente: La Commissione, verificata la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1, provvede alla loro iscrizione in una o in entrambe le sezioni del registro di cui all'articolo 4; solo nel caso in cui dovesse verificare la mancanza dei requisiti di cui al comma 1, la Commissione trasmette, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, atto scritto motivato di respingimento della stessa.

8. 9. Bianconi, Francesco Saverio Romano, Centemero, Ravetto.

ART. 9.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 9.

(Credito d'imposta per contributi volontari in denaro in favore di liste, partiti e movimenti politici).

1. Alle persone fisiche che erogano contributi volontari in denaro in favore di liste, partiti e movimenti politici che hanno ottenuto almeno il 2 per cento dei voti validi o almeno un eletto in una delle consultazioni elettorali regionali, nazionali o europee tenutesi nell'ultimo anno, è riconosciuto, a decorrere dal periodo d'imposta successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, un credito di imposta pari al:

a) 90 per cento della porzione del contributo volontario che va da 0 a 2.500 euro;

b) 50 per cento della porzione del contributo volontario che va da 2.501 a 10.000 euro;

c) 25 per cento della porzione del contributo volontario che va da 10.001 a 25.000 euro;

d) 10 per cento della porzione del contributo volontario che va da 25.001 a 50.000 euro.

2. La contribuzione individuale massima è di 100.000 euro annui *pro capite*.

3. Il versamento del contributo non costituisce operazione effettuata nell'esercizio di impresa commerciale.

4. Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, dal giorno successivo alla data del versamento del contributo. Esso non è cedibile a qualunque titolo e non concorre alla formazione del reddito soggetto all'imposta sul reddito delle persone fisiche. I contribuenti i cui redditi rientrano nella disciplina di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, possono richiedere che il credito d'imposta di cui al presente articolo sia computato in diminuzione delle ritenute operate nei loro confronti, fino a concorrenza del credito stesso.

5. Per fruire del credito d'imposta di cui al presente articolo, il versamento dei contributi deve essere eseguito:

a) su un conto corrente bancario o postale dedicato in modo esclusivo alla raccolta dei contributi medesimi che deve essere segnalato adeguatamente dalla lista, dal partito o dal movimento politico beneficiario preventivamente comunicato al Presidente della Camera dei deputati;

b) con carta di credito o di debito o *bancomat*, il cui accredito è previsto sul conto corrente bancario o postale di cui alla lettera a).

6. La ricevuta del pagamento effettuato tramite carta di credito, *bancomat* o bo-

nifico bancario costituisce titolo idoneo per fruire del credito d'imposta di cui al comma 1.

7. I soggetti di cui al comma 1 del presente articolo, beneficiari del contributo sono tenuti, ai sensi dell'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, e successive modificazioni, a dare evidenza in apposito rendiconto annuale delle somme ricevute mediante i versamenti certificati ai sensi della presente legge che superino la cifra di euro 1.000, provvedendo alla pubblicazione nel proprio sito *internet* o attraverso gli organi di stampa.

8. Nel caso in cui la somma dei crediti d'imposta di cui beneficiano le persone fisiche che effettuano i contributi volontari superino la cifra di euro 16.000.000 annui, il fondo di cui all'articolo 1 della presente legge è ridotto proporzionalmente ai voti riportati da ciascuna lista, partito o movimento politico.

9. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione del presente articolo.

10. Il comma 1-*bis* dell'articolo 15 e l'articolo 78 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono abrogati.

11. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 10, valutate in 30 milioni di euro per l'anno 2015 e in 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante utilizzo di quota parte dei risparmi che si rendono disponibili per effetto delle disposizioni recate dall'articolo 14, commi 1, lettera *b*), e 2, della presente legge, e con i risparmi derivanti dalle disposizioni di cui al comma 12.

12. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato. Ciascuna amministrazione procede all'individuazione delle

autovetture in esubero, ai fini della loro dismissione entro il 31 dicembre 2014. Dalle disposizioni di cui al presente comma devono derivare risparmi non inferiori a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. I risparmi devono essere conseguiti dalle amministrazioni pubbliche ed in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente comma, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato.

13. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, l'Agenzia delle entrate provvede al monitoraggio delle minori entrate di cui al presente articolo e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso in cui si verificano, o siano in procinto di verificarsi, scostamenti rispetto alle previsioni, fatta salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 3, lettera *l*), della citata legge n. 196 del 2009, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria delle minori entrate risultanti dall'attività di monitoraggio, dell'importo delle risorse disponibili iscritte nel fondo di cui all'articolo 10, comma 4, della presente legge, mediante corrispondente rideterminazione della quota del due per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche da destinare a favore dei partiti politici ai sensi del medesimo comma 4. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al secondo periodo del presente comma.

Conseguentemente, all'articolo 14, sopprimere il comma 5.

9. 18. Boccadutri, Pillozzi.

Al comma 1, dopo le parole: le erogazioni liberali in denaro aggiungere le seguenti: e le quote associative,

Conseguentemente, al comma 2, alinea, dopo le parole: delle erogazioni liberali *aggiungere le seguenti:* e delle quote associative.

9. 6. Roberta Agostini, Bindi, Boschi, Bressa, Cuperlo, D'Attorre, Fabbri, Famiglietti, Gasbarra, Gasparini, Giorgis, Lauricella, Marco Meloni, Naccarato, Pollastrini, Richetti, Rosato, Francesco Sanna, Zoggia.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nessuna persona fisica può concorrere al finanziamento dei partiti per importi superiori a 10.000 euro annui.

Conseguentemente, al comma 2 lettera b), sostituire le parole: 20.000 euro annui *con le seguenti:* 10.000 euro annui.

9. 12. Gigli.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Dall'imposta lorda si detrae un importo delle erogazioni liberali di cui al comma 1 pari al 19 per cento per importi compresi tra 50 e 5.000 euro annui.

Conseguentemente:

sopprimere il comma 4;

dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

ART. 9-bis.

(Limiti alle erogazioni liberali ai partiti, divieti e sanzioni).

1. Il limite massimo delle erogazioni liberali in denaro che un partito politico può ricevere da ogni persona fisica è pari all'importo di 5.000 euro annui.

2. I partiti politici non possono ricevere erogazioni liberali in denaro, né qualsiasi altra forma di finanziamento, da persone giuridiche e dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 73 del testo unico delle

imposte sui redditi, di cui al decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3. Ai partiti politici si applicano le disposizioni di cui al Titolo XI del Libro V del codice civile.

4. Fatte salve le sanzioni e le pene previste dalla normativa vigente in materia di false comunicazioni sociali e di finanziamento illecito, ai partiti politici che contravvengono alle disposizioni di cui al comma 1 la Commissione di cui all'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, applica una sanzione di importo pari al doppio dell'importo irregolarmente ricevuto. Ai partiti politici che contravvengano alle disposizioni di cui al comma 2 la Commissione di cui all'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, applica sanzioni di importo pari a tre volte l'importo ricevuto. Nel caso di applicazione di una sanzione a seguito del mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 2, il tesoriere del partito al quale è stata applicata la sanzione perde la legittimazione a sottoscrivere i rendiconti relativi agli esercizi dei due anni successivi. Gli importi delle sanzioni di cui al presente comma sono versati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, di cui all'articolo 44, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 98. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità per il trasferimento dei predetti importi al predetto fondo.

9. 56. Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

2. Dall'imposta lorda si detrae un importo delle erogazioni liberali di cui al comma 1 pari al 19 per cento per importi compresi tra 50 e 5.000 euro annui.

2-bis. Le erogazioni liberali in denaro in favore dei partiti politici non possono superare l'importo massimo di 5.000 euro annui per le persone fisiche.

9. 51. Nuti, Cozzolino, Dieni, Dadone, D'Ambrosio, Fraccaro, Lombardo, Toninelli.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Dall'imposta lorda si detrae un importo delle erogazioni liberali di cui al comma 1 pari al 19 per cento per importi compresi tra 50 e 5.000 euro annui.

9. 52. Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

Al comma 2, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:

a) al 100 per cento, per importi compresi tra 50 e 1.000 euro annui;

b) al 30 per cento, per importi compresi tra 1.001 e 10.000 euro annui.

9. 14. Gitti, Vitelli, Binetti, Gigli.

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: 50 e 5.000 euro annui con le seguenti: 1 e 10.000 euro annui.

Conseguentemente:

al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole: fra 5.001 e 20.000 euro annui con le seguenti: fra 10.001 e 30.000 euro annui;

sostituire il comma 6 con i seguenti:

6. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 5, valutate in 30 milioni di euro per l'anno 2015 e in 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante utilizzo di quota parte dei risparmi che si rendono disponibili per effetto delle disposizioni recate dall'articolo 14, commi

1, lettera b), e 2, della presente legge, e con i risparmi derivanti dalle disposizioni di cui al comma 6-bis.

6-bis. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato. Ciascuna amministrazione procede all'individuazione delle autovetture in esubero, ai fini della loro dismissione entro il 31 dicembre 2014. Dalle disposizioni di cui al presente comma devono derivare risparmi non inferiori a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. I risparmi devono essere conseguiti dalle amministrazioni pubbliche ed in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente comma, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato.

9. 16. Boccadutri, Pillozzi.

Al comma 2, lettera a) sostituire la parola: 50 con la seguente: 1.

9. 5. Roberta Agostini, Bindi, Boschi, Bressa, Cuperlo, D'Attorre, Fabbri, Famiglietti, Gasbarra, Gasparini, Giorgis, Lauricella, Marco Meloni, Naccarato, Pollastrini, Richetti, Rosato, Francesco Sanna, Zoggia.

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: 5.000 euro con le seguenti: 20.000 euro.

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera b) sostituire le parole: tra 5.001 e 20.000 euro con le seguenti: tra 20.001 e 100.000 euro.

9. 1. Bianconi, Francesco Saverio Romano, Centemero, Ravetto.

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: al 26 per cento con le seguenti: al 19 per cento.

9. 28. Lombardi, Agostinelli, Alberti, Arini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Catalano, Ceconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Dada, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Loreface, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilìa, Sorial, Spadoni, Spessotto, Tacconi, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripièdi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallasca, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: 20.000 euro con le seguenti: 100.000 euro.

9. 11. Pastorelli.

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: 20.000 euro con le seguenti: 10.000 euro.

9. 19. Lombardi, Agostinelli, Alberti, Arini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola

Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Catalano, Ceconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Dada, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Loreface, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilìa, Sorial, Spadoni, Spessotto, Tacconi, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripièdi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallasca, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. Le persone fisiche e le persone giuridiche non possono erogare o donare liberamente a favore di ciascun partito e movimento politico somme di denaro, beni o servizi per un valore complessivamente superiore a 100.000 euro l'anno.

2-ter. Chiunque corrisponda e chiunque riceva erogazioni liberali o donazioni in violazione del divieto previsto nel comma 2-bis è punito con una sanzione pecuniaria pari al doppio del contributo corrisposto e ricevuto illegalmente. Il partito o il movimento che non ottemperi al pagamento della eventuale sanzione non è ammesso ai benefici di cui all'articolo 10.

2-quater. Sono ammessi i lasciti *mortis causa*.

9. 300. Giorgis, Bressa, D'Attorre, Boschi, Naccarato, Pollastrini, Bindi, Gasparini, Fabbri, Roberta Agostini.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Non sono in ogni caso ammesse erogazioni liberali o donazioni, a favore di partiti politici, di importo superiore a 100.000 euro l'anno.

9. 4. Roberta Agostini, Bindi, Boschi, Bressa, Cuperlo, D'Attorre, Fabbri, Famiglietti, Gasbarra, Gasparini, Giorgis, Lauricella, Marco Meloni, Naccarato, Pollastrini, Richetti, Rosato, Francesco Sanna, Zoggia.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Il tetto massimo di erogazione annua di contributi liberali da parte di una persona fisica non può in alcun caso superiore i 20.000 euro.

9. 50. Formisano, Tabacci.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. La contribuzione individuale massima è di 100.000 euro annui *pro capite*.

9. 15. Pillozzi, Boccadutri.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Nessuna società può concorrere al finanziamento dei partiti politici per importi superiori a 50.000 euro annui.

Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: 100.000 euro con le seguenti: 50.000 euro.

9. 13. Gigli.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Il tetto massimo di erogazione annua di contributi liberali da parte di società di cui al comma 4 non può in alcun caso superiore i 100.000 euro.

9. 54. Formisano, Tabacci.

Sopprimere il comma 3.

9. 24. Dadone, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Catalano, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Inca, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Loreface, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilìa, Sorial, Spadoni, Spessotto, Tacconi, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. A decorrere dall'anno 2014, dall'imposta lorda sul reddito è altresì detraibile un importo pari al 52 per cento delle spese sostenute dalle persone fisiche per la quota di iscrizione ai partiti politici iscritti nel registro di cui all'articolo 4.

9. 10. Bianconi, Francesco Saverio Romano, Centemero, Ravetto.

Sopprimere il comma 4

9. 25. Fraccaro, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cata-

lano, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Loreface, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilìa, Sorial, Spadoni, Spessotto, Tacconi, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Trippedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. L'articolo 78, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è abrogato.

Conseguentemente all'articolo 14, comma 5, sopprimere le parole da: e l'articolo 78 fino a: nonché dell'onere".

9. 53. Lombardi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Nuti, Toninelli.

Al comma 4, sostituire le parole: 26 per cento con le seguenti: 52 per cento.

Conseguentemente:

al medesimo comma:

sostituire le parole: tra 50 euro e 100.000 euro con le seguenti: tra 1 e 10.000 euro;

aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono vietate contribuzioni superiori a 50.000 euro da parte delle persone giuridiche.

sostituire il comma 6 con i seguenti:

6. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 5, valutate in 30 milioni di euro per l'anno 2015 e in 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante utilizzo di quota parte dei risparmi che si rendono disponibili per effetto delle disposizioni recate dall'articolo 14, commi 1, lettera b), e 2, della presente legge, e con i risparmi derivanti dalle disposizioni di cui al comma 6-bis.

6-bis. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato. Ciascuna amministrazione procede all'individuazione delle autovetture in esubero, ai fini della loro dismissione entro il 31 dicembre 2014. Dalle disposizioni di cui al presente comma devono derivare risparmi non inferiori a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. I risparmi devono essere conseguiti dalle amministrazioni pubbliche ed in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente comma, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato.

9. 17. Boccadutri, Pillozzi.

Al comma 4 sostituire le parole: 26 per cento con le seguenti: 19 per cento.

Conseguentemente all'articolo 14, comma 5, sopprimere le parole da: e l'articolo 78 fino a: nonché dell'onere".

9. 27. D'Ambrosio, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Carriello, Carinelli, Caso, Castelli, Cata-

lano, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Tacconi, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Triepiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallasca, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. È autorizzata la raccolta di fondi per campagne che promuovano la partecipazione alla vita politica sia attraverso sms o altre applicazioni da telefoni mobili, sia dalle utenze di telefonia fissa attraverso una chiamata in fonia. Tale attività è disciplinata da codice di autoregolamentazione tra i gestori telefonici autorizzati a fornire al pubblico servizi di comunicazioni elettronica in grado di gestire le numerazioni appositamente definite dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. La raccolta di fondi, di cui al presente articolo, costituisce erogazione liberale ed è esclusa dal campo di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto.

Conseguentemente, al comma 5, dopo le parole: dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 aggiungere le seguenti: ovvero tramite sms o altre applicazioni da telefoni mobili o tramite le utenze di telefonia fissa attraverso una chiamata in fonia.

9. 3. Losacco, Roberta Agostini, Bindi, Boschi, Bressa, Cuperlo, D'Attorre, Fabbri, Famiglietti, Gasbarra, Gaspa-

rini, Giorgis, Lauricella, Marco Meloni, Naccarato, Pollastrini, Richetti, Rosato, Francesco Sanna, Zoggia.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-bis. I partiti politici non possono ricevere erogazioni liberali in denaro né qualsiasi altra forma di finanziamento dagli enti a partecipazione pubblica o i cui titoli siano negoziati in mercati regolamentati italiani in mercati italiani o esteri, nonché dalle società ed enti che controllano, direttamente o indirettamente, tali soggetti, ovvero ne sono controllati o sono controllati dalla stessa società o ente che controlla i soggetti medesimi. I partiti non possono altresì ricevere erogazioni liberali né qualsiasi altra forma di finanziamento da parte di enti e società che operano in regime di concessione pubblica.

9. 26. Cozzolino, Agostinelli, Alberti, Arteni, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Catalano, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Tacconi, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Triepiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallasca, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-bis. È fatto divieto di effettuare erogazioni liberali in denaro in favore di partiti politici per le società aggiudicatrici di appalti o contratti pubblici o che ricevono sovvenzioni pubbliche.

9. 29. Lombardi, Agostinelli, Alberti, Arteni, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancellieri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Catalano, Ceconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilìa, Sorial, Spadoni, Spessotto, Tacconi, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Trippedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-bis. Ai partiti e ai movimenti politici è fatto divieto di ricevere erogazioni liberali da parte di persone giuridiche che non abbiano una sede legale in Italia o da parte di persone fisiche residenti all'estero, con l'eccezione dei cittadini italiani iscritti all'AIRE.

9. 153. Boccadutri, Pillozzi.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-bis. Chiunque sia stato condannato con sentenza passata in giudicato per i

reati previsti dagli articoli 314, primo comma, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter e 320 del codice penale e dagli articoli 2, 3, 8, 9, 10, 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, non può destinare, sotto qualunque forma, erogazioni, liberali o meno, denaro o altra forma di altre utilità in favore di partiti, movimenti, liste e fondazioni politiche. Il divieto di cui al primo periodo si estende alle persone giuridiche amministrate, controllate o partecipate in misura superiore al 20 per cento da persone condannate per i reati ivi previsti. Nei confronti di chiunque violi le disposizioni di cui al primo ed al secondo periodo è applicata una sanzione amministrativa pari a tre volte la somma o il valore dell'erogazione prestata.

9. 252. Boccadutri.

Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: due per mille con le seguenti: 2,5 per mille.

Conseguentemente, all'articolo 10:

al comma 1, sostituire le parole: due per mille con le seguenti: 2,5 per mille;

al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: due per mille con le seguenti: 2,5 per mille;

alla rubrica, sostituire le parole: due per mille con le seguenti: 2,5 per mille.

9. 45. Roberta Agostini, Bindi, Boschi, Bressa, Cuperlo, D'Attorre, Fabbri, Famiglietti, Gasbarra, Gasparini, Giorgis, Lauricella, Marco Meloni, Naccarato, Pollastrini, Richetti, Rosato, Francesco Sanna, Zoggia.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

8. Qualora dal monitoraggio di cui al comma 7 risulti un onere inferiore a quello indicato al comma 6, le risorse di cui all'articolo 10, comma 4, sono integrate di un importo corrispondente alla differenza tra l'onere indicato al comma 6 e quello effettivamente sostenuto per le fi-

nalità di cui al presente articolo, come accertato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Conseguentemente:

all'articolo 10, comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: comma 7 con le seguenti: commi 7 e 8;

all'articolo 15, comma 2, sostituire le parole: le occorrenti variazioni di bilancio con le seguenti: le variazioni di bilancio occorrenti all'attuazione della presente legge.

9. 60. Francesco Sanna.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

ART. 9-bis. – 1. Alle occupazioni temporanee di suolo pubblico di durata temporanea non superiore a trenta giorni, effettuate da movimenti e partiti politici per lo svolgimento della loro attività, si applicano le agevolazioni previste nei regolamenti comunali sulle entrate, ai sensi dell'articolo 63, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

***9. 02.** Boccadutri, Pillozzi.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

ART. 9-bis. – 1. Alle occupazioni temporanee di suolo pubblico, di durata non superiore a trenta giorni, effettuate da partiti e movimenti politici per lo svolgimento della loro attività, si applicano le agevolazioni previste nei regolamenti comunali sulle entrate, ai sensi dell'articolo 63, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

***9. 060.** Lombardi, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancellieri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Catalano, Ceconi, Chimienti, Ciprini, Col-

letti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Daddone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Inca, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Loreface, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Tacconi, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Triepiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallasca, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

ART. 9-bis. – 1. I trasferimenti in favore di movimenti e partiti politici non sono soggetti ad imposta.

9. 03. Pillozzi, Boccadutri.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

ART. 9-bis. – 1. Le disposizioni dell'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, si applicano anche alle fondazioni e alle associazioni aventi come oggetto lo svolgimento di attività politiche sotto ogni forma, compresa la ricerca e la formazione, costituite e/o promosse da parlamentari in corso di mandato o cessati dalla carica, da chi ha svolto o svolge incarichi di Governo, o componenti di organismi di partiti o di movimenti politici.

9. 054. Pillozzi, Boccadutri.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

ART. 9-bis. – 1. All'articolo 15, comma 1-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente

della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo le parole: « mediante versamento bancario o postale » sono aggiunte le seguenti: « , carta di credito o nuovi strumenti di pagamento non anonimi e tracciabili. Le commissioni sulle erogazioni liberali in favore dei partiti e dei movimenti politici, nonché le quote di adesione agli stessi, effettuate con carte di credito e con carte di debito, non possono superare lo 0,15 per cento dell'importo transato ».

Conseguentemente, all'articolo 14, comma 5, sostituire le parole: sono abrogati l'articolo 15, comma 1-bis, e con le seguenti: è abrogato.

9. 052. Pilozzi, Boccadutri, Migliore, Kronbichler.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

ART. 9-bis. – 1. All'articolo 15, comma 1-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo le parole: « mediante versamento bancario o postale » sono aggiunte le seguenti: « , carta di credito o nuovi strumenti di pagamento non anonimi e tracciabili ».

Conseguentemente, all'articolo 14, comma 5, sostituire le parole: sono abrogati l'articolo 15, comma 1-bis, e con le seguenti: è abrogato.

9. 050. Pilozzi, Boccadutri, Migliore, Kronbichler.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

ART. 9-bis. – 1. Le commissioni sulle erogazioni liberali in favore dei partiti e dei movimenti politici, nonché le quote di adesione agli stessi, effettuate con carte di

credito e con carte di debito, non possono superare lo 0,15 per cento dell'importo transato.

9. 051. Pilozzi, Boccadutri, Migliore, Kronbichler.

ART. 10.

(Destinazione volontaria del due per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche).

Al comma 1 sostituire la parola: 2014 con la seguente: 2016.

Conseguentemente, al comma 4, sopprimere le parole da: di 31,4 milioni fino a per l'anno 2015.

10. 7. Cozzolino, Agostinelli, Alberti, Arteni, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Catalano, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Loreface, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Tacconi, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Triepiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Al comma 1, dopo la parola: 2014 *aggiungere le seguenti:* , con riferimento alle dichiarazioni dei redditi relative al precedente periodo d'imposta.

10. 100. I relatori.

Al comma 1, sostituire le parole da: il due per mille fino alla fine del comma, con le seguenti: una quota pari al due per mille della propria imposta sul reddito delle persone fisiche. Tali quote sono versate in un apposito Fondo, istituito nello stato di previsione del Ministro dell'economia e delle finanze, destinato al finanziamento dei partiti, dei movimenti e delle associazioni con finalità politiche.

10. 50. Formisano, Tabacci.

Al comma 1, dopo le parole: reddito delle persone fisiche *aggiungere le seguenti:* fino a un tetto massimo di 2000 euro annui.

10. 3. Gigli.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: sono stabilite *aggiungere la seguente:* esclusivamente

10. 13. Cozzolino, Agostinelli, Alberti, Arteni, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnello, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Catalano, Ceconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Loreface, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilìa, Sorial, Spadoni, Spessotto, Tacconi, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallasca, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In caso di scelte non espresse, la quota di risorse disponibili è destinata all'erario.

10. 8. Pastorelli.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Le risorse di cui al comma 1 sono da considerare come ammontare massimo corrispondente all'ipotesi che tutti i cittadini esprimano il proprio consenso alla destinazione del 2 per mille. In caso di scelte non espresse i fondi si riducono in misura proporzionale.

10. 53. Formisano, Tabacci.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle scelte espresse dai cittadini, determina, entro il 30 novembre di ciascun anno, la quota percentuale e l'ammontare complessivo da destinare a ciascun partito politico, movimento o associazione con finalità politiche.

3-ter. Il Ministero dell'economia e delle finanze trasmette, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, a ciascun partito, movimento o associazione con finalità politiche l'elenco dei cittadini, ripartito per località di residenza, che hanno sottoscritto per il partito, movimento o associazione.

3-quater. L'erogazione avviene in unica soluzione entro il 31 marzo successivo.

10. 51. Formisano, Tabacci.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa nel limite massimo di 10 milioni di euro per l'anno 2014, di 15 milioni di euro per l'anno 2015, di 20 milioni di euro per l'anno 2016 e di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, da iscrivere in apposito fondo da istituire nello stato di previsione del

ministero dell'economia e delle finanze. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 9 comma 7.

10. 11. Cozzolino, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnello, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Catalano, Ceconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Loreface, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilìa, Sorial, Spadoni, Spessotto, Tacconi, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Al comma 4, sostituire le parole: da 31,4 milioni di euro *fino a:* 55, 1 milioni di euro *con le seguenti:* 21, 4 milioni di euro per l'anno 2014, di 9,6 milioni di euro per l'anno 2015, di 27,7 milioni di euro per l'anno 2016 e di 45, 1 milioni di euro.

Conseguentemente:

a) sopprimere l'articolo 12;

b) sopprimere l'articolo 13;

c) dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14-bis. – 1. A decorrere dal 1° gennaio 2014, ai partiti e movimenti politici iscritti nel registro nazionale di cui all'articolo 4, comma 2, e alle loro rispet-

tive articolazioni e sezioni territoriali, sono estese le disposizioni in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale e i relativi obblighi contributivi, nonché la disciplina in materia di contratti di solidarietà di cui al decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, e successive modificazioni.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante utilizzo di quota parte dei risparmi che si rendono disponibili per effetto delle disposizioni recate dall'articolo 14, comma 1, lettera b), e comma 2 della presente legge.

10. 300. Roberta Agostini, Bindi, Boschi, Bressa, Cuperlo, D'Attorre, Fabbri, Famiglietti, Gasbarra, Gasparini, Giorgis, Lauricella, Marco Meloni, Naccarato, Pollastrini, Richetti, Rosato, Francesco Sanna, Zoggia.

Al comma 4, sostituire le parole: 31,4 milioni di euro *con le seguenti:* 17,75 milioni di euro.

Conseguentemente all'articolo 14, comma 1, lettera b), sostituire le parole: del 40, del 50 e del 60 *con le seguenti:* del 25, del 50 e del 75.

10. 301. D'Attorre, Bindi, Giorgis, Roberta Agostini, Naccarato.

Al comma 4, aggiungere, infine, il seguente periodo: Le disponibilità iscritte annualmente nel fondo di cui al presente comma potranno essere erogate solo a seguito della verifica delle scelte effettuate dai contribuenti ai sensi del comma 1 del presente articolo. È fatto comunque divieto di corrispondere tali disponibilità a titolo di anticipo.

10. 10. Dadone, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola

Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Catalano, Ceconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Inca, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Loreface, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Tacconi, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallasca, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Sopprimere il comma 6.

10. 16. Cozzolino, Agostinelli, Alberti, Arteni, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Catalano, Ceconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Inca, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Loreface, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano,

Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Tacconi, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallasca, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

6. Le somme iscritte annualmente nel fondo di cui al comma 4, non utilizzate al termine dell'esercizio, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo.

10. 101. I Relatori.

Al comma 6, sostituire le parole: sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate negli esercizi successivi *con le seguenti:* confluiscono in un fondo rotativo finalizzato alla concessione di finanziamenti agevolati nella forma dell'anticipazione, rimborsabile in base ad un piano di rientro pluriennale, in favore delle microimprese e delle piccole imprese, come definite dalla normativa dell'Unione europea, singole o associate in appositi organismi costituiti o promossi dalle associazioni imprenditoriali e dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Il fondo è istituito presso la gestione separata della società Cassa depositi e prestiti Spa. La dotazione iniziale del fondo è stabilita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che stabilisce anche i requisiti e le condizioni per l'accesso ai finanziamenti agevolati, nonché i criteri e le modalità per l'erogazione dei finanziamenti medesimi e il tasso di interesse da applicare. L'ammontare delle maggiori entrate di cui al presente comma è accertato annualmente con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

10. 12. Lombardi, Agostinelli, Alberti, Arteni, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Ca-

riello, Carinelli, Caso, Castelli, Catalano, Ceconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Dadaone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Loreface, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilìa, Sorial, Spadoni, Spessotto, Tacconi, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Triepiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallasca, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Al comma 6, sostituire le parole: conservate nel conto dei residui per essere utilizzate negli esercizi successivi *con le seguenti:* destinate ad un fondo per il sostegno delle attività previste all'articolo 10-bis.

Conseguentemente dopo l'articolo 10 aggiungere il seguente:

ART. 10-bis. – (Sostegno alla formazione politica) – 1. I partiti acquistano titolo all'accesso al fondo di cui all'articolo 10, comma 6, con le modalità previste all'articolo 8, commi 2 e 3, allegando alla richiesta ivi prevista un piano per la formazione politica.

2. Il piano di cui al comma 1 descrive, in termini generali, le attività di formazione previste per l'anno in corso, precisandone i temi principali, i destinatari, le modalità di svolgimento, anche con riferimento all'articolazione delle attività sul territorio nazionale, nonché i costi preventivati.

3. La Commissione esamina il piano di cui al comma 1, escludendo le attività manifestamente estranee alle finalità di formazione politica.

4. Entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello per il quale è stato presentato il piano di cui al comma 1, i partiti, al fine di accedere al riparto del fondo di cui all'articolo 10, comma 6, presentano domanda alla Commissione, allegando una relazione sulle attività effettivamente svolte in attuazione del piano, nella quale attestano analiticamente i costi sostenuti.

5. La Commissione ripartisce il fondo di cui all'articolo 10, comma 6, destinando a ciascun partito una quota del fondo proporzionale alle risorse che gli spettano ai sensi dell'articolo 10, comma 2. I rimborsi di cui al periodo precedente concorrono, nei limiti del riparto e della disponibilità, a coprire i costi attestati nella relazione di cui al comma 4 nella misura massima del 75 per cento di tali costi.

6. A partire dall'anno 2015, i partiti hanno titolo ad un'anticipazione dei rimborsi di cui al comma 5 nella misura massima del 50 per cento delle risorse ricevute nell'anno precedente, al fine di finanziare le attività previste nel piano presentato per l'anno in corso. La domanda di anticipazione è presentata contestualmente alla richiesta di cui al comma 1.

Conseguentemente all'articolo 13, comma 1, sopprimere la lettera b).

10. 2. Balduzzi.

Al comma 6 sostituire le parole: conservate nel conto dei residui per essere utilizzate negli esercizi successivi *con le seguenti:* rese disponibili al bilancio dello Stato.

10. 6. D'Ambrosio, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Catalano, Ceconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Da-

done, Daga, Dall'Osso, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilìa, Sorial, Spadoni, Spessotto, Tacconi, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Triepiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Al comma 6, sostituire le parole: per essere utilizzate negli esercizi successivi con le seguenti: ed iscritte al fondo di cui al medesimo comma per gli esercizi successivi.

10. 9. Nuti, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Catalano, Ceconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Se-

goni, Sibilìa, Sorial, Spadoni, Spessotto, Tacconi, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Triepiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Chiunque sia stato condannato con sentenza passata in giudicato per i reati previsti dagli articoli 314, primo comma, 318, 319, 319-ter, 320 del codice penale e dagli articoli 8, 9, 10, 11 del decreto legislativo n. 74 del 2000, non può destinare sotto qualunque forma, erogazioni, liberali o meno, denaro o altra forma di altre utilità in favore di partiti, movimenti, liste e fondazioni politiche. Il divieto di cui al periodo precedente si estende alle persone giuridiche amministrative, controllate o partecipate in misura superiore al 20 per cento da persone condannate per i reati di cui al periodo precedente. Il divieto decorre dalla data del passaggio in giudicato della sentenza stessa e ha effetto per il periodo corrispondente alla durata della pena comminata in concreto dal giudice, nonché per l'anno successivo. Nei confronti di chiunque violi le disposizioni di cui ai periodi precedenti è applicata una sanzione amministrativa pari a tre volte la somma o il valore della erogazione prestata.

10. 302. Boccadutri.

Dopo l'articolo 10 aggiungere i seguenti:

ART. 10-bis.

(Forme di finanziamento pubblico).

1. Il finanziamento pubblico dei partiti e movimenti politici è erogato, a solo titolo di cofinanziamento, ai partiti o movimenti politici che rispondano alle forme e ai requisiti previsti dalla presente legge e secondo le forme previste dall'articolo 10-ter.

2. Il finanziamento pubblico è erogato in forma pecuniaria:

a) per la parziale copertura delle spese per attività politica ordinaria ed elettorale, effettivamente sostenute e documentate;

b) con vincolo di destinazione per attività di formazione politica che i partiti e movimenti politici realizzano per i cittadini e per attività di formazione degli amministratori;

c) con vincolo di destinazione alle articolazioni periferiche e tematiche dei partiti e movimenti politici;

d) per sostenere le attività dei gruppi parlamentari, purché l'attività extra-istituzionale dei partiti e movimenti politici resti distinta da quella politica ordinaria.

3. Il finanziamento pubblico è erogato anche sotto forma di servizi.

ART. 10-ter.

(Cofinanziamento e limiti del finanziamento pubblico).

1. L'ammontare complessivo del finanziamento pubblico ai partiti e movimenti politici nelle forme di cui all'articolo 10-bis, comprensivo anche dell'ammontare della contribuzione volontaria di cui all'articolo 10, non può superare i 60 milioni di euro annui e può essere aggiornato annualmente nell'ambito della legge di stabilità sulla base dell'andamento dell'inflazione.

2. L'ammontare di cui al comma 1 è distribuito tra i partiti e movimenti politici iscritti nel Registro, ferme restando le preferenze espresse dai contribuenti con la destinazione volontaria del due per mille dell'IRPEF, di cui all'articolo 10.

3. L'importo stabilito al comma 1 non può comunque superare il 50 per cento dell'ammontare complessivo delle entrate che un partito o movimento politico ha raccolto autonomamente da fonti private.

10. 02. Gitti, Vitelli, Binetti.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 10-bis.

(Contributi a partiti e a movimenti politici).

1. Ai partiti e ai movimenti politici aventi diritto ai sensi del comma 2 del presente articolo è attribuito un contributo annuo volto a finanziare l'attività politica, pari a 0,50 euro per ogni euro che essi abbiano ricevuto a titolo di quote associative e di erogazioni liberali annuali da parte di persone fisiche o enti. Ai fini del calcolo del contributo, sono prese in considerazione nel limite massimo di 10.000 euro annui per ogni persona fisica o ente erogante, le quote associative e le erogazioni liberali percepite.

2. I partiti e i movimenti politici che hanno conseguito almeno il 2 per cento dei voti validi espressi nelle elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati ovvero che hanno conseguito almeno un candidato eletto sotto il proprio simbolo alle elezioni per il rinnovo del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati, dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, dei consigli regionali o dei consigli delle province autonome di Trenta e di Bolzano, concorrono al contributo di cui al comma 1, primo periodo, del presente articolo nel limite massimo complessivo di 25.000.000 euro. Tale importo è suddiviso in misura eguale in quattro fondi, uno per ciascuna elezione. Il fondo relativo al rinnovo dei consigli regionali è ripartito su base regionale in proporzione alla rispettiva popolazione. Per ogni fondo, a ciascun partito o movimento politico avente diritto ai sensi del primo periodo spetta un rimborso massimo proporzionale al numero di voti validi conseguiti nell'ultima elezione. Le quote dei contributi non attribuite ai sensi del presente articolo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.

3. Per ciascun anno di legislatura degli organi di cui al comma 2, i contributi sono determinati sulla base delle scritture e dei documenti contabili dell'esercizio prece-

dente. A tal fine i partiti e i movimenti politici aventi diritto ai sensi del medesimo comma dichiarano al Presidente della Camera dei deputati entro il 15 giugno di ciascun anno, l'importo complessivo delle erogazioni liberali di cui al comma 1 del presente articolo percepite nel precedente anno e determinate ai sensi del medesimo comma.

4. Il Presidente della Camera dei deputati, con decreto, stabilisce l'entità del contributo attribuibile a ciascun partito e movimento politico in base al comma 1 del presente articolo.

10. 055. Pillozzi, Boccadutri.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 10-bis. – 1. La raccolta di fondi per campagne che promuovano la partecipazione alla vita politica sia attraverso sms o altre applicazioni da telefoni mobili, sia dalle utenze di telefonia fissa attraverso una chiamata in fonia, è disciplinata da codice di autoregolamentazione tra i gestori telefonici autorizzati a fornire al pubblico servizi di comunicazione elettronica in grado di gestire le numerazioni appositamente definite dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Tale raccolta di fondi costituisce erogazione liberale ed è esclusa dal campo di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto.

10. 07. Losacco, Roberta Agostini, Bindi, Boschi, Bressa, Cuperlo, D'Attorre, Fabbri, Famiglietti, Gasbarra, Gasparini, Giorgis, Lauricella, Marco Meloni, Naccarato, Pollastrini, Richetti, Rosato, Francesco Sanna, Zoggia.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 10-bis. (Primarie). – 1. I partiti, i movimenti o le associazioni con finalità politiche possono organizzare, per la designazione dei candidati a cariche amministrative o politiche alle quali si accede

per mezzo di consultazioni elettorali, elezioni primarie a spese e sotto il controllo dello Stato.

2. Il contributo di cui all'articolo 10 è ridotto del 50 per cento per i partiti, i movimenti o le associazioni con finalità politiche che non utilizzano le elezioni primarie per la designazione dei candidati al Parlamento.

3. Gli organi della pubblica amministrazione ai quali sono demandati l'organizzazione e il controllo delle elezioni primarie sono gli stessi che curano gli adempimenti elettorali nelle elezioni politiche e amministrative.

4. Ogni partito, movimento o associazione con finalità politiche può scegliere di designare i propri candidati mediante elezioni primarie o con altra procedura, purché nel rispetto dei principi di cui all'articolo 49 della Costituzione, delle regole del codice civile e dello statuto. Se sceglie il metodo delle elezioni primarie, il risultato è vincolante per la successiva presentazione dei candidati.

5. Le elezioni primarie possono essere indette anche da più partiti, movimenti o associazioni con finalità politiche che decidano di presentare candidati comuni a determinate consultazioni elettorali. In tal caso, il risultato vincola tutti i partiti, movimenti o associazioni con finalità politiche che hanno partecipato alle elezioni primarie.

6. Hanno diritto di partecipare alle elezioni primarie tutti i cittadini che risultano iscritti al partito o ai partiti che le hanno indette e che sono residenti nella circoscrizione elettorale alla quale l'elezione si riferisce.

7. I partiti devono consegnare, almeno trenta giorni prima della data delle elezioni primarie, alle commissioni elettorali competenti l'elenco completo degli iscritti.

8. Eventuali irregolarità possono essere denunciate da qualunque elettore che abbia diritto di voto nelle elezioni primarie in questione, all'ufficio elettorale competente.

9. Le controversie sono definite con le stesse modalità previste per le consultazioni elettorali alle quali le elezioni primarie fanno riferimento.

10. Le modalità per l'indizione delle elezioni primarie, per la consegna dei certificati elettorali, per le operazioni di voto, per il controllo e per la proclamazione dei risultati sono stabilite con apposito regolamento da adottare con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'interno, applicando, per quanto compatibili, le norme previste per le elezioni alle quali le primarie fanno riferimento.

11. Le elezioni primarie devono essere effettuate almeno sessanta giorni prima della scadenza dei termini per la presentazione delle candidature per le elezioni alle quali fanno riferimento.

10. 050. Formisano, Tabacci.

ART. 11.

(Sedi per lo svolgimento di attività politiche).

Sostituirlo con il seguente:

ART. 11. — *(Disposizioni volte a promuovere l'attività politica sull'intero territorio nazionale)* — 1. Al fine di promuovere l'attività politica dei partiti politici riconosciuti ai sensi della presente legge, gli enti locali possono adottare con proprie deliberazioni atti di indirizzo finalizzati a semplificare le procedure di utilizzo dei luoghi pubblici e delle sale e/o dei locali di proprietà dell'amministrazione comunale per finalità proprie dei partiti prevedendone anche la concessione a titolo gratuito.

11. 4. Matteo Bragantini, Invernizzi.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: idoneo per lo svolgimento delle attività politiche.

11. 5. Cozzolino, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancellieri, Carriello, Carinelli, Caso, Castelli, Cata-

lano, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Inca, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Loreface, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Tacconi, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Triepiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallasca, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: e comunque in relazione alla circoscrizione degli eletti

11. 50. Formisano, Tabacci.

ART. 12.

(Disposizioni per la comunicazione politica televisiva).

Sopprimerlo.

* **12. 1.** Gregorio Fontana, Bianconi, Francesco Saverio Romano, Centemero, Ravetto.

Sopprimerlo.

* **12. 2.** Boschi, Famiglietti, Nardella, Ricchetti.

Al comma 1 sopprimere le parole: iscritti nel registro di cui all'articolo 4.

12. 4. Cozzolino, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massi-

miliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Catalano, Ceconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Loreface, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Tacconi, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Sopprimere i commi 4 e 5.

12. 3. Toninelli, Agostinelli, Alberti, Arini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Catalano, Ceconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Loreface, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò

Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Tacconi, Terzoni, Tofalo, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente:

ART. 12-bis.

1. Al comma 1 dell'articolo 18 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole « e i servizi connessi a manifestazioni », sono aggiunte le seguenti: « per la realizzazione di sondaggi di opinione, »;

b) dopo le parole « dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia nonché », sopprimere le seguenti « nelle aree interessate, ».

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede secondo quanto previsto dal successivo comma 3.

3. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali adottati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge emana le disposizioni, in materia di apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, necessarie per incrementare di 0,5 punti percentuali la misura del prelievo erariale unico e per ridurre di 0,5 punti percentuali la quota della raccolta lorda destinata al compenso per le attività di gestione ovvero per i punti vendita.

12. 0300. Boccadutri, Pillozzi.

ART. 13.

Sopprimerlo.

13. 3. Boschi, Famiglietti, Nardella, Ricchetti.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: delle attività politiche aggiungere le seguenti: e di sostegno diretto delle spese elettorali;

Conseguentemente:

al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

e) introduzione di una forma rigorosa di sostegno alle spese strumentali allo svolgimento della campagna elettorale effettuate dai partiti di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b) della presente legge in occasione delle elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, del Parlamento europeo, dei consigli regionali, provinciali e comunali, sulla base del principio del rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate secondo modalità analitica e verificabile, nei limiti di tetti di spesa determinati in misura differenziata a seconda del tipo di elezione e validi in misura eguale per ogni partito.

alla rubrica, aggiungere, in fine, le parole: e per la revisione della disciplina concernente il sostegno delle spese elettorali.

13. 1. Balduzzi.

Al comma 1, sopprimere le lettere a) e b).

13. 50. Vitelli.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: servizi postali sono aggiunte le seguenti: , telematici.

13. 9. Fabbri, Roberta Agostini, Naccarato.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

13. 4. Bianconi.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: formazione politica aggiungere le seguenti: e ricerca.

13. 8. Bressa, Naccarato.

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

* **13. 2.** Bianconi, Francesco Saverio Romano, Centemero, Ravetto.

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

* **13. 11.** Fraccaro, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Catalano, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Daddone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Loreface, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Tacconi, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripièdi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallasca, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Al comma 1, aggiungere, infine, la seguente lettera: e) sostegno alla promozione delle donne alla partecipazione attiva alla vita politica.

13. 10. Roberta Agostini, Bindi, Fabbri, Gasparini, Pollastrini, Centemero.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: dei Ministri aggiungere le seguenti: dell'interno,

Conseguentemente, all'articolo 16, comma 3, primo periodo, dopo le parole: dei Ministri aggiungere le seguenti: dell'interno,

- 13. 5.** Bianconi, Francesco Saverio Romano, Centemero, Ravetto.

ART. 14.

(Norme transitorie e abrogazioni).

Sopprimerlo.

- 14. 1.** Di Lello, Pastorelli.

Sopprimere i commi 1, 2 e 3.

- 14. 5.** Cozzolino, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Catalano, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Loreface, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilìa, Sorial, Spadoni, Spessotto, Tacconi, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Al comma 1, alinea, sopprimere le parole da: e nei tre fino alla fine del comma.

- 14. 4.** Dadone, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Catalano, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Loreface, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilìa, Sorial, Spadoni, Spessotto, Tacconi, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Al comma 1, alinea, sostituire la parole: nei tre esercizi successivi con le seguenti: nel primo esercizio successivo.

Conseguentemente:

al medesimo comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) nel primo esercizio successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, il finanziamento è ridotto del 40 per cento dell'importo spettante.

al comma 2, sostituire la parola: quarto con la seguente: secondo

- 14. 3.** Cozzolino, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Catalano, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Crippa, Currò, Da Villa, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Loreface, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilìa, Sorial, Spadoni, Spessotto, Tacconi, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

rotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Catalano, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Tacconi, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Triepiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Al comma 1, alinea, sostituire la parola: tre con la seguente: due.

Conseguentemente:

al medesimo comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) nel primo e nel secondo esercizio successivi a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, il finanziamento è ridotto nella misura, rispettivamente, del 40 e del 50 per cento dell'importo spettante.

al comma 2, sostituire la parola: quarto con la seguente: terzo

14. 6. Cozzolino, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Catalano, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De

Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Tacconi, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Triepiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Al comma 1 sostituire la lettera a) con la seguente:

a) nell'esercizio in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, il finanziamento è ridotto del 40 per cento dell'importo spettante.

14. 7. Dadone, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Catalano, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni,

Spessotto, Tacconi, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallasca, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) nel primo e nel secondo esercizio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, il finanziamento è ridotto nella misura, rispettivamente, del 50 e del 60 per cento.

Conseguentemente, sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Il finanziamento cessa a partire dal terzo esercizio finanziario successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

14. 300. Polverini.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) nel primo, nel secondo e nel terzo esercizio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, il finanziamento è ridotto nella misura, rispettivamente, del 50, del 60 e del 70 per cento dell'importo spettante.

14. 301. Polverini.

Al comma 1 lettera b) sostituire le parole: del 40 del 50 e del 60 con le seguenti: del 70 del 80 e del 90.

14. 8. Cozzolino, Agostinelli, Alberti, Arini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Catalano, Ceconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Del-

l'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Loreface, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Tacconi, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallasca, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014, ai movimenti o partiti politici che concorrono per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, in relazione al calcolo dei rimborsi per le spese sostenute per le campagne elettorali, si applica lo stesso trattamento economico sia per i voti ottenuti in Italia che per i voti ottenuti all'estero.

Conseguentemente, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. I commi 1-bis e 5-bis dell'articolo 1 della legge 3 giugno 1999, n. 157, cessano di avere efficacia a decorrere dal 31 dicembre 2013.

14. 50. Merlo, Borghese.

ART. 16.

Dopo l'articolo 16 aggiungere il seguente:

ART. 16-bis. – (Sanzioni a carico delle società di revisione incaricate del controllo delle gestione contabile e finanziaria di partiti e movimenti politici) – 1. Dopo il comma 1 dell'articolo 24 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, sono inseriti i seguenti:

1-bis. L'importo della sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1,

lettera *a*), è da tremila a cinquecentomila euro nel caso di irregolarità commesse dalla società di revisione nello svolgimento dell'attività di controllo della gestione contabile e finanziaria di partiti e movimenti politici, ai sensi dell'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, e successive modificazioni. In caso di irregolarità di particolare gravità, l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria è pari al 5 per cento del fatturato della società di revisione, come risultante dal bilancio dell'esercizio precedente a quello nel quale è accertata l'irregolarità, ove superiore all'importo determinato ai sensi del primo periodo del presente comma.

1-*ter*. Il periodo massimo della sospensione dal Registro a carico del responsabile della revisione legale dei conti ai sensi del comma 1, lettera *b*), è pari a dieci anni nel caso di irregolarità commesse nello svolgimento dell'attività di controllo della gestione contabile e finanziaria di partiti e movimenti politici, ai sensi dell'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, e successive modificazioni.

1-*quater*. Il periodo massimo della durata del divieto di assunzione di nuovi incarichi di revisione legale ai sensi del comma 1, lettera *d*), è pari a sei anni nel caso di irregolarità commesse dalla società di revisione nello svolgimento dell'attività di controllo della gestione contabile e finanziaria di partiti e movimenti politici, ai sensi dell'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, e successive modificazioni.

2. Il comma 2 dell'articolo 24 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, è sostituito dal seguente:

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze dispone la cancellazione della società di revisione o del responsabile della revisione legale dal Registro dei revisori legali quando non ottemperino ai provvedimenti indicati nei commi 1, 1-*bis*, 1-*ter* e 1-*quater*.

3. Alla lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 26 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ovvero ad attività di

controllo della gestione contabile e finanziaria di partiti e movimenti politici, ai sensi dell'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96 ».

4. Dopo il comma 1 dell'articolo 26 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, sono inseriti i seguenti:

1-*bis*. L'importo della sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1, lettera *a*), è da ventimila euro a un milione di euro nel caso di irregolarità commesse dalla società di revisione nello svolgimento dell'attività di controllo della gestione contabile e finanziaria di partiti e movimenti politici, ai sensi dell'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, e successive modificazioni. In caso di irregolarità di particolare gravità, l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria è pari al 5 per cento del fatturato della società di revisione, come risultante dal bilancio dell'esercizio precedente a quello nel quale è accertata l'irregolarità, ove superiore all'importo determinato ai sensi del primo periodo del presente comma.

1-*ter*. Il periodo massimo della durata del divieto di assunzione di nuovi incarichi di revisione legale ai sensi del comma 1, lettera *c*), è pari a sei anni, nel caso di irregolarità commesse dalla società di revisione, nello svolgimento dell'attività di controllo della gestione contabile e finanziaria di partiti e movimenti politici, ai sensi dell'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, e successive modificazioni.

1-*quater*. Il periodo massimo della sospensione dal Registro a carico del responsabile della revisione legale dei conti ai sensi del comma 1, lettera *d*), è pari a dieci anni nel caso di irregolarità commesse nello svolgimento dell'attività di controllo della gestione contabile e finanziaria di partiti e movimenti politici, ai sensi dell'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, e successive modificazioni.

5. Al comma 2 dell'articolo 26 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, le parole: « indicati nel comma 1 » sono

sostituite dalle seguenti: « indicati nei commi 1, 1-*bis*, 1-*ter* e 1-*quater* del presente articolo.

6. Al comma 3 dell'articolo 26 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, le parole: »indicati nel comma 1« sono sostituite dalle seguenti: »indicati nei commi 1, 1-*bis*, 1-*ter* e 1-*quater* del presente articolo.

7. Al comma 4 dell'articolo 26 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, dopo le parole: « previsti dal comma 1, lettere *d*) ed *e*) » sono aggiunte le seguenti: « , e dal comma 1-*quater* ».

8. Al comma 3 dell'articolo 27 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, è aggiunto, infine, il seguente periodo: « La pena è da due a sei anni se il fatto è commesso nell'attività di controllo della gestione contabile e finanziaria di partiti e movimenti politici, ai sensi dell'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, e successive modificazioni ».

9. Il comma 4 dell'articolo 27 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, è sostituito dal seguente:

4. Se il fatto previsto dal comma 1 è commesso dal responsabile della revisione legale di un ente di interesse pubblico per denaro o altra utilità data o promessa, ovvero in concorso con gli amministratori, i direttori generali o i sindaci della società assoggettata a revisione, la pena di cui al comma 3, primo periodo, è aumentata fino alla metà. Se il fatto previsto dal comma 1 è commesso dal responsabile della revisione legale nell'attività di controllo della gestione contabile e finanziaria di partiti e movimenti politici, ai sensi dell'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, e successive modificazioni, per denaro o altra utilità data o promessa, ovvero in concorso con gli amministratori del partito o movimento politico, la pena di cui al comma 3, secondo periodo, è aumentata fino alla metà.

10. Il comma 5 dell'articolo 27 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, è sostituito dal seguente:

5. Le pene previste dai commi 3 e 4 si applicano a chi dà o promette l'utilità

nonché ai direttori generali e ai componenti dell'organo di amministrazione e dell'organo di controllo dell'ente di interesse pubblico assoggettato a revisione legale ovvero agli amministratori del partito o movimento politico, che abbiano concorso a commettere il fatto.

11. Dopo il comma 5 dell'articolo 27 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, è aggiunto il seguente:

5-*bis*. Ai partiti e ai movimenti politici, i cui amministratori abbiano concorso a commettere i reati previsti dal presente articolo, la Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici applica la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da 20.000 a 2 milioni di euro.

12. Al comma 2 dell'articolo 28 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, è aggiunto, infine, il seguente periodo: « La pena è aumentata fino al doppio se il fatto è commesso nell'attività di controllo della gestione contabile e finanziaria di partiti e movimenti politici, ai sensi dell'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, e successive modificazioni ».

13. Dopo l'articolo 28 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, è aggiunto il seguente:

ART. 28-*bis*. — (*Pene accessorie*). — 1. La condanna per uno dei delitti di cui agli articoli 27 e 28, ove commessi nell'attività di controllo della gestione contabile e finanziaria di partiti e movimenti politici, ai sensi dell'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, e successive modificazioni, comporta in ogni caso l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

16. 01. Lombardi, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Carriello, Carinelli, Caso, Castelli, Catalano, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Col-

letti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Tacconi, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallasca, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Dopo l'articolo 16 aggiungere il seguente:

ART. 16-bis. – (Reintroduzione dell'imposta sulle successioni e sulle fondazioni per i trasferimenti in favore dei partiti) – 1. Il comma 4-bis dell'articolo 3 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, è abrogato.

16. 02. Lombardi, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Catalano, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio,

Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Tacconi, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallasca, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

ART. 17.

(Disposizioni finali ed entrata in vigore).

Al comma 1 aggiungere, in fine, le parole: , nonché i partiti, i movimenti e i gruppi politici a cui dichiararsi di fare riferimento almeno la metà più uno dei candidati eletti sotto il medesimo simbolo alle più recenti elezioni per il rinnovo del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati.

17. 1. Bianconi, Francesco Saverio Romano, Centemero, Ravetto.

Sostituire il titolo con il seguente: Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 49 della Costituzione in materia di democrazia interna dei partiti e movimenti politici e di disciplina delle forme di finanziamento della politica. Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle norme riguardanti la disciplina dei partiti e movimenti politici, dell'attività politica e delle campagne elettorali.

Tit. 1. Gitti, Vitelli, Binetti, Gigli.